



Regione
Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6601 Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per l’attuazione di interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile, in attuazione dei decreti ministeriali MIPAAF 29 settembre 2021, MASAF n.494675 del 27 settembre 2024 e MASAF n.531282 del 8 ottobre 2024.	2
Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6610 Incremento della dotazione finanziaria del bando dissesti 2024 in attuazione dell’Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell’acqua» - Asse 8 «Resilienza idrica» del PR FESR 2021-2027 e della legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 «Bilancio di previsione 2026 - 2028»	20
Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6614 Determinazioni in materia di obbligo di fornitura dell’energia gratuita per l’anno 2026 (energia gratuita 2025). Approvazione delle modalità di attribuzione della monetizzazione dell’energia gratuita ai territori interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche ed individuazione delle tipologie di servizi pubblici beneficiarie	31
Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6619 PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 «Istruzione e formazione» - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria» - Revisione delle linee guida della misura dedicata alla realizzazione di un’offerta formativa negli ambiti professionali del restauro e dello spettacolo dal vivo	34
Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6621 Approvazione delle indicazioni regionali per l’organizzazione della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta scolastica e formativa di secondo ciclo - Anno scolastico 2027/2028	46

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 23 luglio 2026 - n. 10002 Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) – Approvazione del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) – Intervento SRA30 – Benessere animale – Prima versione	60
---	----

D.G.Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 23 luglio 2026 - n. 9998 Approvazione della modulistica unificata e standardizzata in materia di turismo – modelli SCIA per le «Strutture ricettive alberghiere», le «Strutture ricettive extra alberghiere» e le «Strutture ricettive all’aria aperta» a seguito della seduta della conferenza unificata del 18 marzo 2026.	96
--	----

D.G.Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 29 luglio 2026 - n. 10271 (VIA1210-RL) – Istanza per la terebrazione di un nuovo pozzo in comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) per la derivazione e concessione di acque sotterranee ad uso irriguo per impinguamento della Roggia Stanga Marchesa e della Roggia Mancina. Proponente: Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006	141
--	-----

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6601

Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per l'attuazione di interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile, in attuazione dei decreti ministeriali MIPAAF 29 settembre 2021, MASAF n.494675 del 27 settembre 2024 e MASAF n.531282 del 8 ottobre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022), che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GUUE 15 dicembre 2023);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare gli artt. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, «Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali» e in particolare l'art. 6 «Programmazione e pianificazione forestale» che al comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia approvata la Strategia Forestale Nazionale;
- il decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 di approvazione della Strategia Forestale nazionale predisposta ai sensi, dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- il d.m. MIPAAF del 29 settembre 2021 «Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne» che:
 - in attuazione dell'articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, definisce le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese;
 - determina la modalità di riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome assegnando a Regione Lombardia € 191.000,00 per l'anno 2021, da destinare esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali;
 - stabilisce che il sostegno è concesso secondo la regola «*de minimis*» ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ora non più vigente e sostituito dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 (GUUE del 15 dicembre 2023);
 - tra gli interventi ammissibili contempla, il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali;
- il d.m. MASAF n. 294262 del 2 luglio 2024 «Utilizzo delle risorse del fondo per le foreste italiane» il quale, tra l'altro:
 - destina alle regioni risorse del fondo per le foreste italiane di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre

2018, n. 145, pari a 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzate in particolare a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali e la diffusione della gestione forestale sostenibile, al fine di garantire la piena attuazione delle sopra citate disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

- determina la modalità di riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome assegnando a Regione Lombardia € 296.177,00 per l'anno 2024, € 289.772,00 per l'anno 2025 ed € 289.772,00 per l'anno 2026, per un totale di € 875.721,00;
- stabilisce che le regioni possano destinare le risorse assegnate all'attuazione di una o più attività di cui all'art.3 del medesimo decreto, in coerenza con le politiche di settore e in considerazione delle priorità individuate a livello locale e contestualizzate in base alle caratteristiche territoriali;
- prevede, tra le attività oggetto di contributo di cui all'art. 3, l'attuazione di interventi collegati alle indicazioni della pianificazione forestale;
- Il d.m. MASAF n. 531282, 8 ottobre 2024 «Ripartizione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026» che:
 - individua le azioni per il perseguimento degli obiettivi, tra cui l'«*Azione Operativa A.5: Risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici*» e l'«*Azione Operativa B.1: Gestione forestale sostenibile*»;
 - determina la modalità di riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome assegnando a Regione Lombardia la quota di 2.697.928,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per un totale di 8.093.784,00 euro;
 - prevede che le regioni possano destinare le risorse assegnate all'attuazione di tutte o soltanto di una o alcune delle azioni, in considerazione delle priorità individuate a livello locale;

Vista altresì:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 26 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali»;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», che all'art. 11 bis c. 1 stabilisce che la Giunta regionale, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisca le modalità applicative, con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di:

- dare attuazione ai soprarichiamati decreti ministeriali procedendo alla predisposizione di un unico bando per l'assegnazione di contributi per l'attuazione di «*Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile*» secondo i criteri individuati in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevedono le seguenti misure di finanziamento:
 - Misura 1 «*Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste*», in coerenza ai D.M. MASAF n. 294262 del 02 luglio 2024 e D.M. MASAF n. 531282 del 8 ottobre 2024, rivolta agli enti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, avvalendosi di parte delle risorse messe a disposizione dai citati d.m. rispettivamente per € 196.949,00 (d.m. n. 294262/2024) e per € 120.418,68 (d.m. n. 531282/2024) per un importo complessivo di € 317.367,68;
 - Misura 2 «*Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali*», rivolta alle imprese agricole e forestali in coerenza al d.m. MIPAAF del 29 settembre 2021, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal medesimo per € 191.000,00;
 - che la dotazione finanziaria complessiva necessaria all'apertura del bando è pari a € 508.367,68;

Richiamata la d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024 avente ad oggetto «D.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023 e legge regio-

nale 5 dicembre 2008, n. 31: Disposizioni attuative per l'inquadramento, ai sensi della normativa sugli Aiuti di stato, degli «Aiuti integrativi per le foreste lombarde», base giuridica del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA), che:

- a) approva, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato di alcune misure riguardanti il settore forestale lombardo, individuando azioni, beneficiari finali, interventi e spese ammissibili, intensità massima dell'aiuto in percentuale, condizioni specifiche e limiti;
- b) tra le azioni finanziabili, alla tabella 1) dell'Allegato A, prevede l'Azione 5 «Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste»;
- c) stabilisce di concedere gli aiuti relativi alla sopracitata Azione 5 ai sensi del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) «Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde» e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed in particolare dell'articolo 44;

Valutato:

- di promuovere una iniziativa organica di tutela, valorizzazione e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale, composta da due misure di intervento, in piena coerenza con gli obiettivi stabiliti dai citati decreti ministeriali attraverso l'approvazione di un bando per l'assegnazione di contributi per l'attuazione di «Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile», secondo i criteri individuati in allegato 1;
- che la Misura 1 «Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste», in allegato 1, risulta coerente con l'azione 5, indicata nella tabella 1 dell'Allegato A della d.g.r. XII/2370/2024;
- che i contributi per l'attuazione della Misura 2 «Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali», in allegato 1, saranno concessi in regime di «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, come stabilito dal d.m. MIPAAF del 29 settembre 2021;

Viste:

- la legge regionale del 31 marzo 1978, n.34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento regionale di contabilità n. 1 del 2 aprile 2021;
- la legge regionale 31 dicembre 2025 n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028»;

Dato atto che le risorse necessarie all'apertura del bando in oggetto, per complessivi € 508.367,68, trovano copertura sui seguenti capitoli di bilancio esercizio finanziario 2026:

- 16.01.203.017251 per € 196.949,00 (rif. d.m. n. 294262 del 02 luglio 2024);
- 16.01.203.015889 per € 120.418,68 (rif. d.m. n. 531282 del 8 ottobre 2024);
- 16.01.203.017790 per € 191.000,00 (rif. d.m. 29 settembre 2021);

Ritenuto:

- di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per l'attuazione di «Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile», individuati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dalla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, contenente le finalità delle due misure in esso previste e per ciascuna di esse indicante beneficiari, tipologia ed entità dell'agevolazione, criteri di ammissibilità e di valutazione, inquadramento aiuto di stato, interventi e spese ammissibili;
- di stanziare la somma complessiva di € 508.367,68, per l'apertura del bando per il finanziamento di «Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile», che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio esercizio finanziario 2026:

- per la Misura 1 «Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste»:
 - capitolo 16.01.203.017251 per € 196.949,00 (rif. d.m. n. 294262 del 02 luglio 2024);
 - capitolo 16.01.203.015889 per € 120.418,68 (rif. d.m. n. 531282 del 8 ottobre 2024);
- per la Misura 2 «Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali» - capitolo 16.01.203.017790 per € 191.000,00 (rif. d.m. 29 settembre 2021);
- di stabilire che i contributi di cui al presente atto saranno concessi:
 - per la Misura 1, ai sensi del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022), ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali»;
 - per la Misura 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUUE 15 dicembre 2023), con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);
- di demandare l'attuazione della presente misura, attraverso la pubblicazione di un bando conforme ai criteri di cui all'allegato 1, al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste al quale sono altresì demandati i compiti di cui all'art. 52 della l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro nazionale aiuti e del SIAN, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Precisato che:

- con riferimento alle Misure 1 e 2, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472, né saranno liquidati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno;
- con riferimento alla Misura 2, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» laddove prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

Recepito le premesse:

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per l'attuazione di «*Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile*», individuati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dalla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, contenente le finalità delle due misure in esso previste e per ciascuna di esse, beneficiari, tipologia ed entità dell'agevolazione, criteri di ammissibilità e di valutazione, inquadramento aiuti di stato, interventi e spese ammissibili;

2. di stanziare la somma complessiva di € 508.367,68, per l'apertura del bando per il finanziamento di «*Interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile*», che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio esercizio finanziario 2026:

- i. per la Misura 1 «Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste»:
 - capitolo 16.01.203.017251 per € 196.949,00 (rif. d.m. n. 294262 del 02 luglio 2024);
 - capitolo 16.01.203.015889 per € 120.418,68 (rif. d.m. n. 531282 del 8 ottobre 2024);

- ii. per la Misura 2 «Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali» - capitolo 16.01.203.017790 per € 191.000,00 (rif. d.m. 29 settembre 2021);

3. di stabilire che i contributi di cui al presente atto saranno concessi:

- i. per la Misura 1, ai sensi del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022), ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali»;
- ii. per la Misura 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUUE 15 dicembre 2023), con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- iii. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);

4. di demandare l'attuazione della presente misura, attraverso la pubblicazione di un bando conforme ai criteri di cui all'allegato 1, al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al quale sono altresì demandati i compiti di cui all'art. 52 della l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro nazionale aiuti e del SIAN, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

5. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Criteri per l'assegnazione di contributi a favore di interventi selvicolturali con promozione della gestione forestale sostenibile, in attuazione dei decreti ministeriali MIPAAF 29 settembre 2021, MASAF n.494675 del 27 settembre 2024 e MASAF n.531282 del 8 ottobre 2024.
FINALITÀ	L'iniziativa è volta a rafforzare la resilienza degli ecosistemi boschivi, contrastare il dissesto idrogeologico e promuovere la gestione forestale sostenibile, con una particolare attenzione alle aree rurali e interne. Per raggiungere tali finalità si promuovono due distinte misure di finanziamento, in coerenza con i DM Ministeriali che, trasferendo apposite risorse, ne consentono l'attuazione, ciascuna finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: Misura 1-Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste (dedicata a soggetti pubblici); Misura 2-Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali (dedicata a soggetti privati). La misura si attua attraverso interventi di gestione forestale attiva e sostenibile, finanziati dal contributo regionale, richiedendo ai beneficiari la predisposizione e l'attuazione di un programma di azioni didattico-divulgative, quale forma di cofinanziamento del progetto, che valorizzando gli interventi finanziati, promuova la conoscenza e i valori della "gestione forestale sostenibile".
R.A. DEL PRS DI LGS	[5.3.9.4] -Sostenere impianti di imboschimento e forestazione di terreni agricoli e non con finalità ambientali, pianificare, prevenire e ripristinare i danni alle foreste e sostenere la viabilità forestale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	• D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" e in particolare l'art. 6 "Programmazione e pianificazione forestale"; • decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 di approvazione della Strategia Forestale nazionale predisposta ai sensi, dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che individua tra le priorità: ◦ l'Azione Operativa A1 – Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio, quale elemento cruciale per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali ai diversi livelli di pianificazione; ◦ l'Azione Operativa A.5 - Risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici, che prevede sia iniziative dirette alla prevenzione che interventi per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato; ◦ l'Azione Operativa B1 – Gestione Forestale Sostenibile, finalizzata in particolare al miglioramento e

	all'incremento della gestione forestale sostenibile nelle foreste esistenti, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione forestale e il miglioramento dell'accessibilità alle aree boscate; • L.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare Art.26- "Protezione e valorizzazione delle superfici forestali"; • Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 3. Per l'attuazione della Misura 1-Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste: • D.M. MASAF n. 294262 del 02/07/2024 – "Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane – annualità 2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo territoriale»" (Art.3, comma 1 "attuazione interventi collegati alle indicazioni dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale"); • D.M. MASAF n. 531282 del 08/10/2024 "Ripartizione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026". Per l'attuazione della Misura 2-Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali: • Decreto ministeriale MIPAAF del 29 settembre 2021 "Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne".
SOGGETTI BENEFICIARI	Misura 1-Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste. Sono soggetti beneficiari gli enti gestori di aree protette, definiti dalla L.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", e ss.mm.ii, proprietari, concessionari, possessori o gestori di boschi, come definiti dall'art.42 della L.r.31/2008. I richiedenti non devono aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e medesimi interventi nei tre anni precedenti (data presentazione domanda). I lavori dovranno essere affidati ad imprese iscritte all'albo delle imprese boschive di Regione Lombardia o equiparate. Misura 2-Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali. Sono soggetti beneficiari le imprese forestali (ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera q, del D.lgs 34/2018) e le imprese agricole (ai sensi del Codice Civile, articolo 2135) e i consorzi forestali regolarmente iscritti alla camera di commercio, aventi qualifica di impresa forestale o agricola, con i seguenti requisiti: • essere regolarmente iscritti all'albo delle imprese boschive di Regione Lombardia o equiparate. In caso di consorzio forestale l'iscrizione deve essere in capo direttamente al consorzio stesso e non ai singoli consorziati.

	Sono inoltre esclusi i consorzi e le imprese boschive sospesi dall'albo; • proprietari delle superfici su cui si intende realizzare l'intervento oppure titolari di un diritto reale di godimento sulle medesime (in forza di legittimo atto di concessione, conferimento o gestione/conduzione delle superficie), con fascicolo aziendale in SisCO; • non devono aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e medesimi interventi nei tre anni precedenti (data presentazione domanda).
SOGGETTO GESTORE	Il bando viene gestito da Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Struttura Sviluppo della Montagna, Foreste e Tutela del suolo agricolo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Complessiva pari a € 508.367,68 di cui: Misura 1 "<i>Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste</i>"; importo complessivo di € 317.367,68 di cui € 196.949,00 rivenienti dal DM n. 294262/2024 e per € 120.418,68 rivenienti dal DM n. 531282/2024; Misura 2 "<i>Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali</i>"; € 191.000,00 rivenienti dal D.M. MIPAAF del 29 settembre 2021.
FONTI DI FINANZIAMENTO	Per l'attuazione della Misura 1: • DM MASAF n.494675 del 27/09/2024, parte dei "trasferimenti statali in capitale a valere sul Fondo Foreste per interventi a sostegno delle amministrazioni locali"; • D.M n.531282 del 08/10/2024 parte della "Ripartizione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026". Per l'attuazione della Misura 2: • DM MIPAAF 29 settembre 2021 "trasferimenti statali a valere sul Fondo Foreste per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne".
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il finanziamento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa. È previsto un contributo minimo di € 30.000,00 e massimo di € 100.000,00 per domanda. I beneficiari possono contribuire oltre con risorse proprie.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Misura 1- Interventi per la resilienza e pregio ambientale delle foreste Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 44 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", e del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA), come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. XII/2370

	del 20/05/2024, allegato A, tabella 1, "Azione 5 <i>"Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste"</i>. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento, né saranno erogati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno. Il richiedente, a pena di esclusione di ammissione della domanda, deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nella nozione di "impresa in difficoltà" secondo l'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) 2022/2472. Misura 2 - Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali In ottemperanza al DM MIPAAF 29 settembre 2021, il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <i>de minimis</i> (GUUE 15 dicembre 2023), pertanto nel rispetto del massimale che può essere concesso ad impresa unica che non può superare 300.000 € nell'arco di tre anni (sommativa complessiva dei finanziamenti "de minimis" concessi ad impresa unica in tale periodo). Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472, né saranno liquidati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno. Il richiedente, a pena di esclusione di ammissione della domanda, deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nella nozione di "impresa in difficoltà" secondo l'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) 2022/2472.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<u>Misura 1-Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste:</u> • interventi previsti dalla pianificazione forestale finalizzati al miglioramento dell'ecosistema e ad accrescere la resilienza della foresta, interventi quindi a finalità ambientale e non economica, ed in particolare conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine; • interventi accessori per una quota massima del 10% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, con successivo ripristino dei luoghi e sistemazione e realizzazioni di brevi tratti di sentieri finalizzati alla realizzazione dell'intervento forestale; opere di ingegneria naturalistica minore senza utilizzo di manufatti in cemento e rinverdimenti localizzati connessi (con specie erbacee, arbustive); realizzazione e posa di chiudende

	temporanee (in conformità al regolamento regionale n.5/2007) a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica. Tutti gli interventi dovranno essere a macchiatico negativo. La superficie può essere accorpata oppure costituita da più lotti funzionali. Condizioni di ammissibilità degli interventi: La misura si attua su tutto il territorio regionale, esclusivamente nelle aree classificate a bosco, come perimetrate nel Geoportale di Regione Lombardia nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)", che riporta le aree boscate secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008. Gli interventi candidati in domanda devono essere esplicitamente: • previsti dai Piani di Assestamento Forestale approvati, vigenti oppure scaduti nel 2016 o successivamente, purché pubblicati sul Geoportale della Lombardia nell'omonimo servizio cartografico; • in mancanza dei PAF, coerenti con i "modelli selvicolturali" (ex "indirizzi selvicolturali") dei Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti. <u>Misura 2-Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali:</u> • ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici. L' evento abiotico che ha generato il danno deve essersi verificato nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla piattaforma web Bandi e Servizi di Regione Lombardia. Gli interventi devono essere comunque coerenti con gli obiettivi di pianificazione forestale (PIF e PAF) e in linea con quanto riportato sul Geoportale della Regione Lombardia all'interno della Carta dei tipi forestali potenziali (ecologicamente coerenti); • interventi previsti dalla pianificazione forestale finalizzati al miglioramento dell'ecosistema e ad accrescere la resilienza della foresta, interventi quindi a finalità ambientale e non economica, ed in particolare conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi; • interventi selvicolturali, previsti dalla pianificazione forestale volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché aumentare la resistenza delle foreste agli incendi;
--	---

	- per gli interventi di cui al punto precedente, se finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi è ammissibile solo nei comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste (piano Anti Incendio Boschivo – AIB) approvato periodicamente da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 45 c. 4 della l.r. 31/2008; nel Piano AIB 2025/2028-aggiornamento 2026 (approvato con DGR n. XII/ 6496 del 13/07/2026), sono i Comuni con classi di rischio 3, 4 e 5. Laddove presente, gli interventi devono altresì essere coerenti anche con i contenuti dei Piani AIB di livello locale; - interventi accessori per una quota massima del 10% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, con successivo ripristino dei luoghi, e sentieri finalizzati alla realizzazione dell'intervento forestale (ripristino e realizzazioni di brevi tratti di sentiero); opere di ingegneria naturalistica minore senza utilizzo di manufatti in cemento e rinverdimenti localizzati connessi (con specie erbacee, arbustive); realizzazione e posa di chiudende temporanee (in conformità al regolamento regionale n.5/2007) a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica e interventi con finalità ecologica faunistica. Tutti gli interventi dovranno essere a macchiatico negativo. La superficie può essere accorpata oppure costituita da più lotti funzionali. Condizioni di ammissibilità degli interventi: La misura si applica solo per interventi ricadenti: - nelle aree interne e marginali della Lombardia, secondo l'allegato 2 del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023-2027; - nelle aree classificate a bosco, come perimetrate nel Geoportale di Regione Lombardia nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)", che riporta le aree boscate secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008; - gli interventi che riguardano il recupero di aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni, devono essere identificabili dal Servizio di mappa "Aree percorse dal fuoco" del Geoportale; - nel caso in cui l'aiuto sia finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi è ammissibile solo nei comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste (piano Anti Incendio Boschivo). Laddove presente, gli interventi devono altresì essere coerenti anche con i contenuti dei Piani AIB di livello locale; - nel caso di aiuti per il recupero delle superfici boscate che hanno subito danni causati da organismi nocivi, l'aiuto è ammissibile solo per le aree che hanno subito danni dalle seguenti specie nocive, segnalate dal Servizio Fitosanitario Regionale: bostrico e processionaria del pino; - nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. In Lombardia, tale organismo è rappresentato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Sono
--	--

	considerate "aree a rischio di presenza" di bostrico le peccete e le altre aree boscate a prevalenza di abete rosso poste in una fascia ("buffer") di 500 metri dalle aree cartografate come "Aree di diffusione del "Bostrico dell'abete rosso" nel 2022, 2023, 2024 e 2025 all'interno del Servizio di mappa "Boschi danneggiati dalla Tempesta Vaia del 2018" del Geoportale della Lombardia, servizio predisposto in collaborazione col Servizio Fitosanitario Regionale. Per interventi in tali aree non è necessaria ulteriore attestazione del Servizio Fitosanitario Regionale, che è invece richiesta per gli interventi esterni a dette aree e per la processionaria del pino; • ad esclusione degli interventi previsti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato, i restanti interventi devono essere esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale approvati, vigenti oppure scaduti fra il 2019 e il 2024, purché pubblicati sul Geoportale della Lombardia nell'omonimo Servizio cartografico. In mancanza dei PAF, dai "modelli selvicolturali" (ex "indirizzi selvicolturali") dei Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti o dai piani di settore forestale delle aree protette. Condizioni di ammissibilità per entrambe le Misure: • il richiedente deve presentare in sede di domanda e impegnarsi ad attuare, quale forma di cofinanziamento, un programma di azioni didattico-divulgative che valorizzando gli interventi finanziati, promuova la conoscenza e i valori della "gestione forestale sostenibile". Il programma deve contenere la descrizione delle azioni, le modalità attuative, i target e tempi che non dovranno superare i 2 anni dalla conclusione degli interventi; • il richiedente deve avere la piena disponibilità dei terreni per tutta la durata degli interventi e degli impegni relativi (proprietà, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, conferimento terreni, altro titolo dimostrabile in forma scritta), su cui intende effettuare i lavori per i quali chiede il contributo. Unicamente per la Misura 2 tali terreni devono essere inseriti nel fascicolo aziendale presente a Sis.Co del richiedente; • Il richiedente, qualora non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, può presentare domanda a condizione che: ○ il documento relativo alla conduzione del terreno (contratto d'affitto, concessione, ecc.) sia valido almeno per tutta la durata del periodo di impegno che verrà a scadere con la presentazione della relazione finale afferente le attività didattico-divulgative svolte, in coerenza con il programma presentato in domanda; ○ nel caso di concessione, la stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare gli interventi oggetto della domanda di aiuto presentata; ○ in caso di comodato d'uso, il relativo contratto deve prevedere esplicita rinuncia di entrambe le parti a esercitare il diritto anticipato di recesso di cui agli artt. 1809 e 1810 del C.C. per tutta la durata del periodo di impegno che verrà a scadere con la presentazione della relazione finale afferente le attività didattico-divulgative svolte, in coerenza con il programma presentato in domanda; ○ acquisisca il permesso scritto del proprietario della superficie fine all'esecuzione dei lavori. Nel caso di comproprietà, è necessaria l'autorizzazione in forma scritta da parte di tutti i proprietari;
--	--

	- gli interventi forestali contenuti nelle presenti misure devono essere realizzati in conformità del Regolamento Regionale 5/2007; - gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco potranno iniziare solo dopo la presentazione di una apposita istanza a SITaB, da inserire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, che indichi che l'intervento è finanziato dal Bando "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SELVICOLTURALI CON PROMOZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE", selezionando la voce nell'apposito menù a tendina; - le specie vegetali, eventualmente utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti dalle misure oggetto del presente bando, e che concorrono alla ricostituzione del patrimonio boschivo, devono essere corredate da certificato principale di identità, ai sensi del D.lgs. 10/11/2003 n. 386 o, in mancanza, da cartellino vivaistico di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto, da passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, da fattura o da "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate. Sono utilizzabili solo le specie indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007, adatte alla tipologia forestale presente nell'area di intervento, eventualmente modificato o integrato dal PIF. Ciascun soggetto richiedente potrà presentare un massimo di due domande. Ogni domanda di finanziamento deve riguardare interventi riferiti ad una singola misura/azione.
SPESE AMMISSIBILI	Misura 1: - taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento; - diradamenti e tagli di curazione; tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati; - realizzazione e posa di chiudende temporanee in conformità al Regolamento Regionale n.5/2007 a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica; - opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento e rinverdimenti localizzati connessi, realizzati con specie erbacee e arbustive; - interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali (Realizzati in conformità del 5/2007) e in assenza di precedente intervento di utilizzazione o contesto sanzionatorio; - acquisto, fornitura e impianto del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale; - cure colturali, cure post impianto massimo per 2 anni (per la rinnovazione artificiale): taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali, irrigazioni di soccorso, ecc... (Il taglio delle specie esotiche dovrà essere eseguito secondo le linee guida regionali di contenimento ed eradicazione eventualmente previste a livello regionale);

	- costruzione di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento e successivo ripristino alla fine dei lavori (il cui percorso deve essere geolocalizzato in progetto e comunicato all'ente forestale competente per il territorio) e sistemazione e realizzazioni di brevi tratti di sentieri finalizzati alla realizzazione dell'intervento forestale; - IVA (laddove non recuperabile laddove non recuperabile a norma della legislazione nazionale); - spese tecniche (12 % complessivo lavori e manutenzioni per la misura) per: - progettazione degli interventi proposti; - consulenze specialistiche inerenti alla progettazione; - collaudi e la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta); - il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e ogni ulteriore onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione; - oneri afferenti al responsabile del procedimento e quote di progettazione per gli uffici pubblici. Misura 2: - taglio, allestimento e asportazione delle piante malate o morte o diradamento delle piante sovrannumerarie al fine di prevenzione di fitopatie, parassitologie e incendi boschivi; - diradamenti e tagli di cura; tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati; allestimento del materiale, compresa la scortecciatura per motivi fitosanitari; - spalcature e potature con finalità antincendio; - taglio, allestimento e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi; - realizzazione e posa di chiudende a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica; - ricostituzione dei boschi danneggiati attraverso rinnovazione artificiale (Realizzati in conformità del Regolamento Regionale 5/2007), compresa la preparazione del terreno, senza creazione di aumento della superficie boschiva, e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e rinverdimenti localizzati connessi (con specie erbacee, arbustive); - acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; - cure colturali, cure post impianto massimo per 2 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali, irrigazioni di soccorso, ecc. (Il taglio delle specie esotiche dovrà essere eseguito secondo le linee guida regionali di contenimento ed eradicazione eventualmente previste a livello regionale); - costruzione di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento e successivo ripristino alla fine dei lavori (il cui percorso deve essere geolocalizzato in progetto e comunicato all'ente forestale competente per il territorio) e sistemazione e realizzazioni di brevi tratti di sentieri finalizzati alla realizzazione dell'intervento forestale; - cercinature, catini basali, log pyramid e altri interventi a scopo faunistico; - IVA (laddove non recuperabile laddove non recuperabile a norma della legislazione nazionale); - spese tecniche (12 % complessivo lavori e manutenzioni per la misura) per: - progettazione degli interventi proposti; - consulenze specialistiche inerenti alla progettazione; - collaudi e la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
--	--

	- o il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e ogni ulteriore onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione; - o oneri afferenti al responsabile del procedimento e quote di progettazione per gli uffici pubblici. Per entrambe le misure i proventi della vendita di legna e legname, in sede di presentazione della domanda di pagamento, devono essere detratti dalle spese sostenute.
LIMITI E DIVIETI	Non potranno essere finanziati: Per entrambe le Misure: • gli interventi che non siano esplicitamente previsti: dai Piani di Assestamento Forestale approvati, vigenti oppure scaduti nel 2016 o successivamente, purché pubblicati sul Geoportale della Lombardia nell'omonimo Servizio cartografico; in mancanza dei PAF, dai "modelli selvicolturali" (ex "indirizzi selvicolturali") dei Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti (salvo esclusioni previste dal bando per le aree percorse dal fuoco); • le domande che abbiano beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e medesimi interventi nei tre anni precedenti; • gli interventi che beneficino di finanziamenti o contributi erogati con qualsiasi altra linea di aiuto concessa da soggetti pubblici o privati; • gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10/2008, o comunque non adatte ai tipi forestali esistenti, alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi; • gli interventi di compensazione imposti a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008); • gli interventi privi di attestazione di conformità della proposta di intervento con la pianificazione del parco regionale o nazionale o della riserva naturale o con le misure di conservazione del Sito natura 2000, nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento; • le attività selvicolturali di ordinaria amministrazione, ossia: - o il taglio di erbe o arbusti del sottobosco; - o il taglio di singole piante morte, spezzate o deperienti in bosco; • il taglio di erbe, alberi o arbusti lungo strade o sentieri a scopo di periodica manutenzione (è ammesso il taglio solo qualora esso serva per l'esecuzione di lavori, edili o di sterro, volti a sistemare o allargare il fondo, a sistemare i parapetti o simili); • il taglio dell'erba; • gli interventi a macchiatico positivo (il valore del legno e relativi derivati è calcolato sulla base dei prezzi aggiornati della Camera di Commercio o di dati ufficiali del CREA o del MASAF); • i tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo e in generale i tagli il cui scopo principale non sia colturale, ma produttivo, ossia siano finalizzati a produrre legno a scopo aziendale o commerciale; • gli interventi di compensazione o mitigazione ambientale imposti da enti pubblici oppure contemplati dalle concessioni demaniali;

	• gli interventi obbligatori in base alle regole di condizionalità; • gli interventi in aree non perimetrate come bosco nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia, che riporta le aree classificate bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008; • gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici in base a quanto indicato dai Piani di Indirizzo Forestale; • gli interventi in aree recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità; • gli interventi ricadenti in aree oggetto di contenziosi o contesti sanzionatori con processo verbale emesso e notificato e ricorsi in atto; • interventi di rinnovazione artificiale a seguito di precedente intervento di utilizzazione (e.g. a macchiato positivo) • l'acquisto o l'affitto di terreni; • le spese per l'accensione della fideiussione. • non sono ammissibili interventi sui castagneti da frutto; • interventi di rinnovazione artificiale a seguito di evento calamitoso che ha generato introiti; • gli interventi ricadenti nelle fasce A e nelle aree a rischio di esondazione molto elevato (Ee) del P.A.I., nonché nelle aree allagabili per piena frequente del Piano Gestione Rischio Alluvioni. In aggiunta: Specifici per la Misura 1: • gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005; Specifici per la Misura 2: • gli interventi esterni alle aree interne e marginali della Lombardia, e non ricadenti in superfici di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 e all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e all'articolo 42 della legge regionale 31/2008.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria sulla base di criteri di ammissibilità, selezione e premialità.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria della domanda di contributo è in capo alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Struttura Sviluppo della Montagna, Foreste e Tutela del suolo agricolo. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma Bandi e Servizi e sono valutate secondo i seguenti criteri: Misura 1- Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste A parità di punteggio, la precedenza è attribuita alle domande con il punteggio di priorità più elevato, determinato nell'ordine da: il punteggio complessivo assegnato al "programma di azioni didattico-divulgative", alla "pianificazione", al parametro "caratteristiche dell'intervento" (D+E) e infine dal parametro "ubicazione".

dell'intervento"(F).

PIANIFICAZIONE		Punteggio massimo
A)	Pianificazione di settore: Utilità - (una sola opzione, la più favorevole)	10
B)	Pianificazione di settore - PIF - Destinazione selvicolturale (una sola opzione, la più favorevole) - come risultante nel servizio di mappa "Destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	10
C)	Pianificazione di settore - PAF - destinazione selvicolturale (una sola opzione, la più favorevole)	10
CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DELL'INTERVENTO		Punteggio massimo
D)	Caratteristiche (una sola opzione, la più favorevole) - Nei casi specifici, il punteggio viene attribuito in ragione della caratteristica dell'intera superficie candidata in domanda	15
E)	Superficie dell'intervento	10
F)	Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità o in caso di sovrapposizione con più ambiti, la più favorevole) - come risultante nel servizio di mappa "Aree protette" e "Rete Natura 2000" del Geoportale della Lombardia	15
G)	Livello di progettazione	5
COFINANZIAMENTO LAVORI		Punteggio massimo
H)	Cofinanziamento del richiedente in percentuale sull'importo del progetto dei lavori al netto dell'IVA-	10

Misura 2- Interventi per il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali

A parità di punteggio, la precedenza è attribuita alle domande con il punteggio di priorità più elevato, determinato nell'ordine da: il punteggio complessivo assegnato per "caratteristiche soggettive del richiedente e della proprietà", alla "programma di azioni didattico-divulgative", alla "pianificazione di settore", alle "caratteristiche dell'intervento"(H+I+L) e infine all'"ubicazione dell'intervento" (M).

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE E DELLA PROPRIETA'		Punteggio massimo
A)	Età del legale rappresentante dell'impresa richiedente	5
B)	Sede operativa impresa richiedente	5
C)	Proprietà	5

	PIANIFICAZIONE		Punteggio massimo
	D)	Pianificazione di settore - PIF – DESTINAZIONE SELVICOLTURALE (una sola opzione, la più favorevole) - come risultante nel servizio di mappa "Destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	10
	E)	Pianificazione di settore – PAF - DESTINAZIONE SELVICOLTURALE (una sola opzione, la più favorevole)	10
	F)	Pianificazione antincendio boschivo (una sola opzione, la più favorevole) - come risultante nel servizio di mappa "Rischio Incendio Boschivo", per singoli Comuni, del Geoportale della Lombardia	10
	G)	Rischio del territorio (una sola opzione, la più favorevole)	10
	CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DELL'INTERVENTO		Punteggio massimo
	H)	Caratteristiche dell'intervento (una sola opzione la più favorevole) - Nei casi specifici, il punteggio viene attribuito in ragione della caratteristica dell'intera superficie candidata in domanda	15
	I)	Superficie dell'intervento	10
	L)	Intensità del danno	10
	M)	Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità o in casi di sovrapposizione con più ambiti, la più favorevole) come risultante nel servizio di mappa "Aree protette" e "Rete Natura 2000" del Geoportale della Lombardia	15
	N)	Livello di progettazione	5
	COFINANZIAMENTO LAVORI		Punteggio massimo
	O)	Cofinanziamento del richiedente in percentuale sull'importo del progetto dei lavori al netto dell'IVA	10

	Per le misure 1 e 2 - Programma azioni didattico-divulgative <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 860 871 875">PRIORITA'</th><th data-bbox="871 860 1003 875">Punteggio massimo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 875 871 913">A) Target da raggiungere attraverso le iniziative (numero e differenziazione)</td><td data-bbox="871 875 1003 913">20</td></tr> <tr> <td data-bbox="443 913 871 943">B) Numero ed efficacia delle iniziative di comunicazione proposte (numero e qualità delle iniziative proposte)</td><td data-bbox="871 913 1003 943">20</td></tr> </tbody> </table> L'ordine della graduatoria è determinato dal punteggio calcolato secondo i criteri menzionati. Regione Lombardia conclude l'istruttoria sulle domande pervenute entro 40 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande, avendo la possibilità di richiedere chiarimenti, laddove necessari, una sola volta ai beneficiari. La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione dei termini del procedimento. Tali chiarimenti devono essere resi in 10 giorni pena decadenza della domanda. Alla conclusione dell'istruttoria viene comunicato l'esito della stessa ai beneficiari, i quali hanno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. L'ammissione a contributo è determinata, scorrendo la graduatoria, fino al raggiungimento delle risorse disponibili. L'ultimo dei progetti ammessi a finanziamento sarà comunque quello finanziabile al 100% delle spese ammissibili richieste e riconosciute a valere sul presente bando. In caso di rifiuto si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Successivamente la graduatoria sarà approvata con Decreto del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, e conterrà l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, delle domande ammissibili ma non finanziabili e delle domande non ammesse, con le relative motivazioni. La graduatoria dei beneficiari sarà valida per 12 mesi dalla data di pubblicazione su Bandi e Servizi e in ragione di eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili si procederà al suo scorrimento: inoltre, eventuali economie derivanti da rinunce, decadenze e revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria nello stesso periodo di validità.	PRIORITA'	Punteggio massimo	A) Target da raggiungere attraverso le iniziative (numero e differenziazione)	20	B) Numero ed efficacia delle iniziative di comunicazione proposte (numero e qualità delle iniziative proposte)	20
PRIORITA'	Punteggio massimo						
A) Target da raggiungere attraverso le iniziative (numero e differenziazione)	20						
B) Numero ed efficacia delle iniziative di comunicazione proposte (numero e qualità delle iniziative proposte)	20						
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Le modalità di rendicontazione sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, come di seguito specificato. Il beneficiario potrà chiedere all'Ufficio Istruttore competente, l'erogazione del contributo concesso sotto forma di: • anticipo pari al 50% del contributo concesso, a cui potrà seguire la sola richiesta di saldo a conclusione delle opere. L'anticipo potrà essere erogato a fronte della presentazione di idonea garanzia fidejussoria; per gli enti						

	gestori delle aree protette, la garanzia fideiussoria è sostituita da idonea dichiarazione di impegno rilasciata dalla tesoreria dell'ente; • <i>(in alternativa)</i> alla presentazione degli stati di avanzamento lavori attestanti l'esecuzione di non meno del 30% (I S.A.L.) e del 60 % (II S.A.L.) delle opere in progetto, oltre al saldo alla presentazione dello stato finale; • <i>(in alternativa)</i> in unica soluzione alla presentazione dello stato finale. La domanda di erogazione del contributo sottoscritta dal beneficiario è presentata attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, debitamente firmata con le stesse modalità previste per la richiesta del contributo, e deve contenere necessariamente il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), in assenza del quale non potrà essere effettuata alcuna liquidazione. I beneficiari sono chiamati a rendicontare le spese effettuate, presentando idonei giustificativi di spesa, come determinati da successivo atto dirigenziale di approvazione del bando. Regione Lombardia procederà alla verifica dell'ammissibilità delle spese effettuate, come determinato dallo stesso provvedimento, e ad erogare il contributo nel limite della spesa ammessa.
--	---

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6610

Incremento della dotazione finanziaria del bando dissesti 2024 in attuazione dell'Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua» - Asse 8 «Resilienza idrica» del PR FESR 2021-2027 e della legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 «Bilancio di previsione 2026 - 2028»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («Tassonomia UE»), in particolare i criteri di non arrecare danno significativo (DNSH – Do No Significant Harm);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito «Reg. (UE) 1060/2021»);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)5671 del 1° agosto 2022 che approva il Programma regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR 2021-2027);
- la d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del PR FESR 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) («Regolamento STEP»);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2024)6655 final del 18 settembre 2024 che ha adottato la prima modifica della Decisione C (2022)5671 (I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027) e la d.g.r. n. 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione per il periodo di programmazione 2021/2027»;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (Mid Term Review), riconoscendo ulteriori priorità strategiche quali: Transizione energetica, Difesa e sicurezza, Affordable housing, Resilienza idrica, Rafforzamento degli Obiettivi STEP;

Vista la Comunicazione (UE) COM/2025/280 final della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Strategia europea sulla resilienza idrica»;

Dato atto che, raccolte e vagliate le proposte delle Direzioni competenti, l'Autorità di Gestione (AdG) FESR ha ritenuto di aderire alla riprogrammazione nell'ambito della Mid Term Review, sottoponendo al Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lombardia 2021-2027 l'approvazione delle seguenti modifiche al Programma:

- Introduzione dell'Asse 8 (articolato nell'OS 2.5 e nelle Azioni 2.5.1 e 2.5.2) relativo alla Resilienza idrica, con tasso di cofinanziamento al 50% in quota UE volto a promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la gestione sostenibile delle risorse idriche, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica;
- Introduzione di un ulteriore Asse STEP, Asse 9 (articolato nell'OS1.6 e nell'Azione 1.6.3), con tasso di cofinanziamento al 100% in quota UE, relativo all'ampliamento delle risorse da dedicare al supporto allo sviluppo di tecnologie deep tech e biotech;
- Incremento della dotazione finanziaria degli Assi 6 e 7 STEP;
- introduzione dell'Asse 10 «Affordable Housing» (OS 4.7 – Azione 4.7.1), con una dotazione complessiva di 48 milioni di euro finalizzata a promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, con conseguente riduzione delle dotazioni degli Assi 1 e 2 per il corrispondente importo;

Dato atto che il Programma così ridefinito è stato trasmesso alla Commissione europea, tramite l'applicativo SFC2021, in data 19 febbraio 2026 per l'adozione definitiva;

Dato atto che la Commissione Europea il 4 marzo 2026, con Decisione di esecuzione C (2026) 270 final recante «Conferma dell'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma PR Lombardia FESR 2021-2027 ai fini del sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per la regione Lombardia in Italia», ha adottato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma PR Lombardia FESR 2021-2027;

Vista la d.g.r. 16 marzo 2026 n. XII/5853 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Richiamati:

- il decreto 30 giugno 2023 n. 9842 recante «PR FESR 2021/2027 – Adozione del Sistema di Gestione e controllo (SIGECO)»;
- il decreto 27 giugno 2024 n. 9743 recante «PR FESR 2021-2027 – I Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)»;
- il decreto 29 maggio 2025 n. 7621 che approva il II aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR FESR 2021-2027;
- il decreto 26 maggio 2026 n. 6936 «PR FESR 2021-2027 – III Aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO)»;

Visti:

- la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 ed in particolare l'art. 3, comma 108, in materia di risorse idriche e difesa del suolo;
- la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la l.r. 15 marzo 2016 n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 22 dicembre 2021 n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;

Richiamati:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) con deliberazione 26 aprile 2001 n. 18 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (PGR), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, adottato dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, nonché il suo primo aggiornamento, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art.12 del d.lgs. 49/2010, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo con deliberazione 20 dicembre 2021 n. 5 e approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022;
- la d.g.r. 28 dicembre 2022 n. 7736 «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 (legge n. 353/2000)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 e, in particolare, l'art. 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni euro per l'anno 2022 e 200 milioni euro a decorrere dall'anno 2023;

Vista altresì la d.g.r. 18 dicembre 2023 n. 1596 «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) parte regionale – Approvazione delle modalità di impiego delle risorse anno 2023, piano finanziario e cronoprogramma (art. 2, comma 7 e art. 3, comma 11, d.m. 4 agosto 2023)» che, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 593, della legge 234/2021 e nell'ambito delle azioni delineate dall'art. 2 del decreto 11 dicembre 2024, in coerenza con i documenti programmatori di Regione Lombardia, ha destinato 7.743.022,21 euro al finanziamento di interventi

ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale (Bando dissesti 2024), di cui alla lettera a) della sezione 3 della scheda Allegato 1 alla citata deliberazione;

Richiamati:

- la d.g.r. 9 settembre 2024 n. 3001 «Bando Dissesti 2024 - Definizione di criteri e modalità di assegnazione» e il relativo Allegato A «Criteri e modalità»;
- il decreto 20 settembre 2024 n. 13974 di approvazione del «Bando Dissesti 2024»;
- il decreto 9 aprile 2025 n. 5027 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse (249 istanze) per un contributo complessivo di 80.675.632,84 euro;
- il decreto 13 giugno 2025 n. 8424 di rettifica della graduatoria, con assegnazione alle prime 22 domande delle risorse FOSMIT annualità 2023, per complessivi 7.743.022,21 euro;
- la d.g.r. 15 aprile 2025 n. 4236 «FOSMIT parte regionale - Approvazione delle modalità di impiego delle risorse anno 2024» che ha destinato 8.690.613,33 euro all'incremento della dotazione finanziaria del Bando Dissesti 2024;
- la d.g.r. 7 luglio 2025 n. 4692 che ha incrementato la dotazione del Bando Dissesti 2024 di 8.690.613,33 euro e ridefinito i termini di realizzazione al 31 dicembre 2026;
- il decreto 25 luglio 2025 n. 10691 che ha assegnato le risorse di cui alla d.g.r. 4692/2025, finanziando ulteriori domande in scorrimento della graduatoria (fino alla posizione n. 44 inclusa, con la posizione n. 44 parzialmente finanziata) per ulteriori 8.705.163,33 euro, lasciando 205 domande ammesse e non finanziate;

Richiamato il paragrafo A.5 «Dotazione finanziaria» del Bando Dissesti 2024 che prevede che eventuali ulteriori risorse per il finanziamento delle domande ammesse a graduatoria e non finanziate possano essere messe a disposizione previo provvedimento della Giunta Regionale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale;

Considerato che in relazione al nuovo Asse 8 «Resilienza idrica» del PR FESR 2021-2027 è stata introdotta tra le altre l'Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua»;

Rilevato che l'Azione 2.5.1:

- «si propone di affrontare le sfide legate alla resilienza idrica e climatica, contribuendo significativamente alla mitigazione delle inondazioni attraverso interventi mirati di realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e della regimazione idraulica del reticolo minore»;
- «consente il finanziamento e l'implementazione di una misura finalizzata alla realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale. Tali interventi possono essere affiancati da interventi complementari e integrati»;
- sostiene come ammissibili gli interventi rientranti nelle seguenti categorie specifiche:
 - 1) «Interventi di sistemazione idraulica, incluse le opere di difesa e laminazione delle piene, serbatoi di laminazione e casse di espansione, vasche di accumulo e arginature, canali scolmatore, bypass, opere di regimazione delle acque, cuneffoni, adeguamenti di tombinature e la stabilizzazione delle opere di difesa spondale o in alveo. Tali interventi sono fondamentali per proteggere le aree circostanti dalle inondazioni e per gestire l'acqua in eccesso durante eventi estremi.»;
 - 2) «Opere trasversali, quali briglie e soglie di fondo, rampe in pietrame, pennelli e repellenti, che aiutano a controllare il livello dell'acqua e a prevenire l'erosione delle sponde. Queste strutture sono essenziali per mantenere l'equilibrio idraulico nei corsi d'acqua.»;
 - 3) «Opere longitudinali, come rinforzi e sovralti arginali, muri e gabbionate, terre rinforzate, coperture diffuse con ramaglia viva, palificate vive, fascinate, ribalte e viminate vive.»;
 - 4) «Operazioni in alveo, come, a titolo di esempio, gli interventi per contenere la vegetazione nel letto del fiume e adeguamenti della sezione di deflusso alveo, previsti per garantire un flusso d'acqua ottimale e prevenire ostruzioni.»;

- 5) «Adeguamento e ripristino della luce di ponti, a seguito di fenomeni di erosione e di deposizione di sedimenti, soprattutto grossolani, di fenomeni d'erosione d'alveo e di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione.»;
- 6) «Opere complementari inclusa la realizzazione di impianti di pompaggio per acque basse e il ripristino della viabilità danneggiata da eventi di piena, garantendo così la continuità dei servizi e la sicurezza delle strade.»;

- prevede che gli interventi attivati nell'ambito dell'Azione siano, per quanto possibile, in linea con la raccomandazione specifica per Paese del Semestre Europeo 2025 sulla priorità alle soluzioni basate sulla natura;

Dato atto che tra gli interventi finanziabili di cui al paragrafo B.2 del Bando dissesti 2024, a cui si rimanda, sono ricompresi interventi di «realizzazione e manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale» (classificati di tipologia a) e riguardanti nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria che risultano coerenti con le categorie e gli interventi sopra dettagliati ammissibili nell'ambito dell'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027;

Ritenuto pertanto di dare attuazione all'Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua» del PR FESR 2021-2027 mediante il finanziamento dei progetti del Bando Dissesti 2024 ammessi e finanziabili ai sensi del decreto n. 5027/2025, come successivamente aggiornato con decreto n. 10691/2025, riconducibili alla tipologia a), categorie a1, a2, a3, a4, a5 e a7, e aventi importo totale ammissibile superiore a 200.000 euro, in coerenza con le categorie di intervento previste dall'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027;

Vista la delibera 25 maggio 2026 n. XII/ 6188 «Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 24° provvedimento» con la quale sono stati istituiti i seguenti capitoli con relativi stanziamenti:

- 09.04.17734 «PR FESR 2021-2027 quota UE - Bando dissesti - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;
- 09.04.17739 «PR FESR 2021-2027 quota Stato - Bando dissesti - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;

Dato atto che con legge regionale 31 dicembre 2025 n. 21 «Bilancio di previsione 2026 - 2028» è stato approvato uno stanziamento di 31.215.130,00 euro per garantire l'ulteriore scorrimento delle domande ammesse al contributo a valere sul Bando Dissesti 2024 includendo anche le ulteriori tipologie previste dal Bando non finanziabili a valere sull'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027;

Ritenuto pertanto di incrementare la dotazione finanziaria complessiva del «Bando Dissesti 2024» per complessivi 52.371.349,16 euro per garantire lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse al Bando, di cui:

- 21.156.219,16 euro a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua» destinati agli interventi rientranti nella tipologia a), categorie a1, a2, a3, a4, a5 e a7;
- 31.215.130,00 euro a valere su risorse autonome regionali destinati agli interventi di cui alle tipologie a), b), c), d), e) ed f);

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato che le domande ammesse al contributo a valere sul Bando Dissesti 2024 riguardano la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale con beneficiari esclusivamente enti pubblici;

Rilevato che la d.g.r. 3001/2024 ha stabilito che i contributi previsti dalla misura «Bando dissesti 2024» non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto trattasi di interventi finalizzati allo svolgimento di attività propria dell'ente, senza rilievo di attività economica, senza alterazione della concorrenza o incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Valutato di confermare quanto stabilito dalla d.g.r. 3001/2024 ossia che i contributi previsti dalla misura «Bando dissesti 2024» non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato;

Considerato che:

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

- l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che «gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»;
- la valutazione ex ante della compatibilità con il principio deve essere garantita a livello di tipologie di azioni presenti nel programma, valutando se tali tipologie presentano qualche rischio di non conformità al principio. Se ciò si verificasse sarebbe necessario introdurre opportune misure di mitigazione da attuare per prevenire il rischio di danno significativo;
- per il PR FESR Lombardia 2021-2027, la valutazione della conformità al principio DNSH e la definizione dei criteri di mitigazione è stata effettuata nell'ambito del Rapporto Ambientale di VAS;
- in relazione alle nuove tipologie di azione introdotte con la Relazione di accompagnamento alla riprogrammazione del PR - CCI 2021IT16RFP1010, che ha introdotto l'Asse 8 (OS 2.5) - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Resilienza idrica e le Azioni 2.5.1 - «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua» e 2.5.2 - «Aumento della resilienza del sistema di approvvigionamento idropotabile», si è resa necessaria un'integrazione relativa all'Asse sulla compatibilità con il principio;

Valutato che il documento suddetto è stato oggetto di concertazione tra l'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027, l'Autorità ambientale e la struttura competente all'attuazione della misura a valere sull'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027;

Preso atto della valutazione ex ante di conformità al principio DNSH relativa all'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che l'Allegato A è stato redatto dall'Autorità Ambientale regionale con il contributo di Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) in coerenza con le risultanze del progetto Interreg Europe CLIMATE attualmente in corso e finalizzato al miglioramento della resilienza dell'ambiente ai cambiamenti climatici attraverso lo studio di un approccio integrato di governance climatica che affronti le cause della vulnerabilità territoriale e promuova una pianificazione proattiva della gestione dei rischi;

Dato atto che le dotazioni finanziarie sopra indicate a valere rispettivamente sul PR FESR 2021-2027 e sulla l.r. 21/2025 prevedono il rispetto di specifici criteri di ammissibilità e di valutazione che dovranno essere soddisfatti dai progetti inseriti nella graduatoria del Bando dissemi 2024 ed oggetto di scorrimento;

Richiamati i «Nuovi Criteri di Selezione delle Operazioni - Azione 2.5.1 - PR FESR Lombardia 2021-2027», approvati dal Comitato di Sorveglianza FESR 2021-2027 nella seduta del 21 ottobre 2025;

Considerato che i criteri di ammissibilità specifici di cui ai Criteri di Selezione dell'Azione 2.5.1 risultano i seguenti:

1. Coerenza con il Reg. (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 che modifica il Reg. (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, introducendo misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
2. Rispetto di specifici elementi di valutazione e di mitigazione con riferimento al criterio DNSH;
3. Rispetto dei requisiti di verifica climatica in termini di resilienza/adattamento;
4. Possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione;
5. Coerenza con le disposizioni comunitarie applicabili e coerenza con i requisiti dell'Azione 2.5.1 del PR FESR 2021-2027;
6. Sostenibilità finanziaria dell'intervento;
7. Interventi che prevedono esclusivamente o prevalentemente la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale (di cui alla tipologia a) del Bando Dissemi 2024);
8. Interventi con investimento minimo pari a 200.000,00 euro;

Considerato altresì che i criteri di valutazione di cui ai Criteri di Selezione dell'Azione 2.5.1 sono:

1. Percentuale di cofinanziamento garantita, a seconda della tipologia di soggetto beneficiario;
2. Livello di cantierabilità dell'intervento, definito in base al livello di progettazione al momento della presentazione della domanda;

3. Localizzazione e finalità dell'intervento, definito in base alla classificazione dell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento alla pianificazione di bacino vigente;
4. Tipologia di intervento: intervento di manutenzione straordinaria o nuova realizzazione;

Preso atto che il Bando dissemi 2024 al paragrafo C3.c prevede criteri di valutazione degli interventi in tutto rispondenti ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza sopra dettagliati;

Dato atto che la misura Bando dissemi 2024 e le operazioni ivi rientranti rispondono al primo criterio di ammissibilità di cui all'Azione 2.5.1 in quanto coerenti con il Reg. (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025;

Ritenuto in attuazione dei criteri di ammissibilità specifici sopra elencati di dare mandato al Responsabile d'Asse 8 - Azione 2.5.1 e dirigente Responsabile dell'iniziativa del Bando dissemi 2024 a procedere con l'approvazione con due provvedimenti separati:

- dello scorrimento della graduatoria a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027 limitatamente agli interventi ricadenti nella tipologia a), categorie a1, a2, a3, a4, a5 e a7 (in attuazione del criterio n. 7) e con importo totale ammissibile superiore a 200.000 euro (in attuazione del criterio n. 8) nonché a valere sulle risorse autonome regionali per gli interventi ricadenti nelle tipologie a), b), c), d), e), f);
- degli adempimenti specifici correlati all'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) cui i progetti dovranno conformarsi nonché delle schede di verifica di conformità ai criteri di ammissibilità ambientali n. 2 e n. 3 finalizzate al rispetto di specifici elementi di valutazione e di mitigazione con riferimento al criterio DNSH e ai requisiti di verifica climatica in termini di resilienza/adattamento e dei modelli di dichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno produrre in fase di accettazione del contributo in attuazione dei criteri n. 4, n. 5 e n. 6;

Dato atto che non è consentito il cumulo di risorse PR FESR 2021-2027 con agevolazioni a valere su risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a copertura delle medesime spese ammissibili;

Rilevato che, per gli interventi ammessi a finanziamento a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1, risultano ammissibili in coerenza con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 270 final del 4 marzo 2026, le spese sostenute a partire dal 4 novembre 2025;

Ritenuto di stabilire, in coerenza con il quadro programmatico europeo, che, per gli interventi ammessi a finanziamento a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1, siano ammissibili le sole spese riferite ad interventi non ultimati alla data di approvazione del decreto di scorrimento della graduatoria del Bando dissemi 2024;

Ritenuto che eventuali proroghe motivate sugli interventi finanziati a valere sul PR FESR 2021-2027 possano essere concesse entro il termine massimo del 31 dicembre 2029;

Dato atto che relativamente alle risorse regionali autonome è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente, l'utilizzo delle somme previste dalla presente deliberazione può avvenire unicamente per spese di investimento riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Dato atto che l'incremento delle risorse sopra indicato non esaurisce la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei benefici economici corrispondenti alle domande ammesse;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sui capitoli di spesa:

- 09.04.17734 «PR FESR 2021-2027 quota UE - Bando dissemi - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;
- 09.04.17739 «PR FESR 2021-2027 quota Stato - Bando dissemi - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;
- 09.07.17370 «Contributi per interventi ed opere di difesa del suolo e sistemazione di dissemi idrogeologici. Bando dissemi» per complessivi 31.215.130,00 euro di cui 15.607.565,00 euro sull'annualità 2027 e 15.607.565,00 euro sull'annualità 2028;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3001/2024 che stabilisce nel 31 agosto 2026 il termine massimo per la realizzazione e ren-

dicontazione degli interventi, salvo eventuali proroghe disposte in coerenza con i provvedimenti attuativi del d.m. 4 agosto 2023;

Valutata la necessità di consentire l'attuazione degli interventi in termini coerenti con il riconoscimento del finanziamento e le risorse attualmente appostate nelle annualità di bilancio;

Ritenuto:

- relativamente alle domande finanziate a seguito di scorrimento della graduatoria a valere su risorse autonome regionali i termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi sono fissati in 16 mesi dal termine di cui al paragrafo C4.a del Bando;
- relativamente alle domande finanziate a seguito di scorrimento della graduatoria a valere su risorse PR FESR 2021-2027, in considerazione della necessità di produrre dichiarazioni e verifiche aggiuntive, come sopra esplicitate:
 - il termine di cui al paragrafo C4.a del Bando per l'accettazione o la rinuncia del contributo è fissato in 60 giorni dal decreto di approvazione dello scorrimento della graduatoria;
 - i termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi sono fissati in 16 mesi dal termine di cui al paragrafo C4.a del Bando;

Acquisiti i pareri in ordine alla presente iniziativa:

- dal Comitato di valutazione per gli aiuti di Stato espresso nella seduta del 14 luglio 2026 ai sensi della delibera n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario generale n. 8804 del 10 giugno 2024;
- dal Comitato di coordinamento della programmazione europea mediante procedura scritta;
- dall'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 con nota acquisita agli atti;

Atteso che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.6 «Valorizzare i territori montani lombardi» dell'Ambito Strategico 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di cui alla d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42;

Visti la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 - 2028;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la d.g.r. 6 luglio 2026 n. XII/6412 «XI Provvedimento Organizzativo 2026» che individua come responsabile del nuovo Asse 8 del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1 il Dirigente della U.O. Enti locali, Montagna, Aree Interne facente capo alla DG Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione all'Azione 2.5.1 - Asse 8 «Resilienza idrica» del PR FESR 2021-2027 mediante il finanziamento del Bando dissesti 2024 con specifico riferimento ai progetti ammessi e finanziabili, di cui al decreto n. 5027/2025 da ultimo aggiornata con decreto n. 10691/2025;

2. di incrementare la dotazione finanziaria complessiva del «Bando Dissesti 2024» per complessivi 52.371.349,16 euro per garantire lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse al Bando, di cui:

- 21.156.219,16 euro a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 Azione 2.5.1 «Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua» destinati agli interventi rientranti nella tipologia a), categorie a1, a2, a3, a4, a5 e a7;
- 31.215.130,00 euro a valere su risorse autonome regionali destinati agli interventi di cui alle tipologie a), b), c), d), e) ed f);

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sui capitoli di spesa:

- 09.04.17734 «PR FESR 2021-2027 quota UE - Bando dissesti - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro

sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;

- 09.04.17739 «PR FESR 2021-2027 quota Stato - Bando dissesti - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali» per complessivi 10.578.109,58 euro di cui 5.289.054,79 euro sull'annualità 2027 e 5.289.054,79 euro sull'annualità 2028;

- 09.07.17370 «Contributi per interventi ed opere di difesa del suolo e sistemazione di dissesti idrogeologici. Bando dissesti» per complessivi 31.215.130,00 euro di cui 15.607.565,00 euro sull'annualità 2027 e 15.607.565,00 euro sull'annualità 2028;

4. di stabilire che la verifica degli interventi ammissibili a finanziamento avvenga in coerenza con i criteri per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza dell'attuazione del PR FESR 2021-2027 per le finalità di cui all'Azione 2.5.1;

5. di dare atto che il Bando dissesti 2024 al paragrafo C3.c prevede criteri di valutazione degli interventi in tutto rispondenti ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza FESR 2021-2027 nella seduta del 21 ottobre 2025 come riportato in premessa;

6. di dare atto che la misura Bando dissesti 2024 e le operazioni ivi rientranti rispondono al primo criterio di ammissibilità di cui all'Azione 2.5.1 in quanto coerenti con il Reg. (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025;

7. di dare mandato al Responsabile d'Asse 8 - Azione 2.5.1 e dirigente Responsabile dell'iniziativa del Bando dissesti 2024 a procedere con l'approvazione con due provvedimenti separati:

- dello scorrimento della graduatoria a valere sulle risorse PR-FESR 2021-2027 limitatamente agli interventi ricadenti nella tipologia a), categorie a1, a2, a3, a4, a5 e a7 e con importo totale ammissibile minimo superiore a 200.000 euro nonché a valere sulle risorse autonome regionali per gli interventi ricadenti nelle tipologie a), b), c), d), e), f);

- degli adempimenti specifici correlati all'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) cui i progetti dovranno conformarsi nonché delle schede di verifica di conformità ai criteri di ammissibilità ambientali n. 2 e n. 3 finalizzate al rispetto di specifici elementi di valutazione e di mitigazione con riferimento al criterio DNSH e ai requisiti di verifica climatica in termini di resilienza/adattamento e dei modelli di dichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno produrre in fase di accettazione del contributo;

8. di stabilire che, in coerenza con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 270 final del 4 marzo 2026, per gli interventi ammessi a finanziamento a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1, risultano ammissibili le spese sostenute a partire dal 4 novembre 2025;

9. di stabilire, in coerenza con il quadro programmatico europeo, che, per gli interventi ammessi a finanziamento a valere su fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1, siano ammissibili le sole spese riferite ad interventi non ultimati alla data di approvazione del decreto di scorrimento della graduatoria del Bando dissesti 2024;

10. di stabilire che eventuali proroghe motivate sugli interventi finanziati a valere sul PR FESR 2021-2027 possano essere concesse entro il termine massimo del 31 dicembre 2029;

11. di stabilire che non è consentito il cumulo di risorse PR FESR 2021-2027 con agevolazioni a valere su risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a copertura delle medesime spese ammissibili;

12. di prendere atto della valutazione ex ante di conformità al principio DNSH allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

13. di dare atto che relativamente alle risorse regionali autonome è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente, l'utilizzo delle somme previste dalla presente deliberazione può avvenire unicamente per spese di investimento riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

14. di riformulare relativamente alle domande finanziate a seguito di scorrimento della graduatoria a valere su risorse autonome regionali i termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi fissandoli in 16 mesi dal termine di cui al paragrafo C4.a del Bando;

15. di riformulare relativamente alle domande finanziate a seguito di scorrimento della graduatoria a valere su risorse PR FESR 2021-2027, in considerazione della necessità di produrre dichiarazioni e verifiche aggiuntive, nel seguente modo:

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

- il termine di cui al paragrafo C4.a del Bando per l'accettazione o la rinuncia del contributo è fissato in 60 giorni dal decreto di approvazione dell'adeguamento della graduatoria;
- i termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi sono fissati in 16 mesi dal termine di cui al paragrafo C4.a del Bando;

16. di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

17. di pubblicare il presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi – www.bandi.regione.lombardia.it nonché sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

AZIONE 2.5.1. - RIPRISTINARE E PROTEGGERE IL CICLO DELL'ACQUA

Valutazione ex ante della conformità al principio DNSH

Il Regolamento generale dei Fondi all'art. 9 prevede che *"Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".* In riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE" (di seguito Nota EGESIF) ha fornito alcuni elementi di chiarimento circa l'applicazione del principio nell'ambito della Politica di coesione, anche con l'obiettivo di assicurare coerenza con le valutazioni condotte nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di evitare carichi amministrativi inutili alle Amministrazioni.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell'Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia¹, che definisce ciò che rappresenta un "danno significativo" in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

1. un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **mitigazione del cambiamento climatico** se determina un'emissione significativa di gas a effetto serra;
2. un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**adattamento** se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull'attività stessa, sulla natura o sulle persone;
3. un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque** e delle risorse marine se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
4. un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**economia circolare**, inclusa la prevenzione della **produzione dei rifiuti** e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali e nell'uso diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e a lungo termine;
5. un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **prevenzione e al controllo dell'inquinamento** se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;
6. un'attività è considerata arrecare danno significativo alla protezione e ripristino della **biodiversità e degli ecosistemi** se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

La Nota specifica che durante la preparazione del Programma è necessario che sia condotta una **specifica valutazione del rispetto del principio** al fine di evitare di includere nel programma azioni potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo. La valutazione deve essere effettuata anche nel caso di modifiche al Programma che introducono tipologie di azioni inizialmente non previste.

La valutazione ex ante della compatibilità con il principio deve essere valutata e assicurata a livello delle **tipologie di azioni** presenti nel Programma, valutando se tali tipologie presentano qualche rischio di non conformità al principio. Se ciò si verificasse sarebbe necessario introdurre opportune **misure di mitigazione** da attuare per prevenire il rischio di danno significativo.

¹ Cfr. Regolamento (UE) 2020/852

Per il PR FESR 2021-27, la valutazione della conformità al principio DNSH e la definizione dei criteri di mitigazione è stata effettuata nell'ambito del Rapporto Ambientale di VAS.

In relazione alle nuove tipologie di azione introdotte con la Relazione di accompagnamento alla riprogrammazione del PR - CCI 2021IT16RFPR010, che ha introdotto l'Asse 8 (OS 2.5) – Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Resilienza idrica e le Azioni 2.5.1 – “Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua” e 2.5.2 – “Aumento della resilienza del sistema di approvvigionamento idropotabile”, si è reso necessario integrare la valutazione del Programma, prendendo in esame le nuove tipologie di azione previste.

La stessa Relazione di accompagnamento alla riprogrammazione evidenzia che in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica per le due Azioni del nuovo Asse 8, sono già state avviate, e in un caso concluse, le valutazioni ambientali nell'ambito dei coerenti Piani e Programmi statali e regionali, quali il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e che pertanto non si ritiene necessario avviare una nuova procedura di VAS specifica, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni.

La metodologia di riferimento è la medesima adottata nella fase di preparazione del Programma e che si richiama brevemente di seguito.

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

In coerenza con le indicazioni della Nota DPCoe, la valutazione del rispetto del principio DNSH è stata sviluppata per i 6 obiettivi ambientali DNSH e per tre ulteriori fattori di valutazione “propri della VAS”: il paesaggio e patrimonio culturale, il consumo di suolo, la salute.

È stata quindi strutturata una **matrice di valutazione** unica per i 6 obiettivi di riferimento del DNSH e i tre fattori di valutazione VAS; tale matrice è utilizzata per la valutazione delle singole Azioni del Programma o, qualora più Azioni presentino le medesime tipologie di interventi, tali Azioni possono essere raggruppate.

Nella matrice di valutazione sono integrate anche le **misure di mitigazione**, il cui rispetto garantisce la sostenibilità e la conformità al principio DNSH.

Per la valutazione delle Azioni si è fatto riferimento alla casistica adottata per il PNRR e alle indicazioni metodologiche della Nota DPCoe. In particolare, a ciascuna Azione/ tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH è stata attribuita una valutazione a scelta fra le seguenti:

- A. L'Azione **non ha impatto o ha un prevedibile impatto insignificante** sull'obiettivo in relazione agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari legati a tutto il ciclo di vita dell'Azione, data la sua natura ed è perciò considerata conforme al principio DNSH;
- B. L'Azione ha un **coefficiente del 100%** in relazione al supporto al cambiamento climatico o all'ambiente (Annex 1 del Regolamento generale) e pertanto è considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo considerato
- C. L'Azione **contribuisce in modo sostanziale** a un obiettivo ambientale ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia; pertanto, è considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo considerato
- D. L'Azione **richiede una valutazione più approfondita** del rispetto del principio DNSH: in questo caso sono stati forniti **ulteriori elementi di valutazione e, ove necessario, sono stati definiti elementi di mitigazione.**

Per ciascuna Azione e ciascun criterio DNSH, il “giudizio sintetico” espresso tramite le lettere precedentemente introdotte è accompagnato dalla descrizione degli **elementi di analisi e valutazione di supporto**, sviluppati in coerenza con quanto previsto dalla Nota DPCoe al punto 1.1 – *“Programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e/o a VAS- Criteri per la valutazione di compatibilità con i 6 obiettivi DNSH”* (che fornisce indirizzi circa l’interpretazione del concetto di significatività degli effetti ambientali) e al punto 1.2 - *“Indicazioni dei contenuti utili allo svolgimento delle analisi valutative relative al rispetto del principio DNSH nell’elaborazione del Rapporto Ambientale”* (che fornisce raccomandazioni e domande-guida sugli aspetti da considerare nella valutazione).

OGGETTIVO SPECIFICO 2.5 - PROMUOVERE L'ACCESSO SICURO ALL'ACQUA, LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE, COMPRESA LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE, E LA RESILIENZA IDRICA

AZIONE 2.5.1. - RIPRISTINARE E PROTEGGERE IL CICLO DELL'ACQUA

[BANDO DISSESTI - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO, SISTEMAZIONE DI DISSESTI IDROGEOLOGICI, ANCHE SU VERSANTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE]

Settore di intervento:

058. Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

Criteri DNSH e fattori di valutazione VAS	DNSH		Valutazioni
	n. criterio	Giudizio A, B, C, D	
Mitigazione del cambiamento climatico	1	A	Le emissioni climateranti sono potenzialmente riconducibili alla sola attivazione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Tali emissioni e consumi energetici, seppur non significativi, saranno contenuti grazie all'adozione delle indicazioni del CAM edilizia DM 23 giugno 2022 e smi con riferimento alla fase di cantiere (ad es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER).
Adattamento al cambiamento climatico	2	B	Gli interventi sostenuti dall'Azione sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e devono essere coerenti rispetto alla pianificazione di settore vigente (PGRA, PAI) e alle situazioni di rischio evidenziate negli ultimi anni. Per loro natura e finalità, questa tipologia di azione agisce positivamente sull'adattamento al CC, poiché le situazioni di rischio idrogeologico già presenti possono essere ulteriormente peggiorate dalle dinamiche pluviometriche in essere. Gli scenari climatici riportati dalla Strategia Integrata per l'Adattamento al Cambiamento Climatico SIRACC (novembre 2025) mostrano infatti, seppur con un grado di incertezza, una tendenza all'aumento della frequenza e intensità dei fenomeni pluviometrici intensi. Il ruolo positivo è riconosciuto anche dalla SIRACC che include il Bando Dissesti 2024 fra le Linee di Azione del Macrosettore: "Insediamenti umani, salute e sicurezza". Al fine di garantire la funzionalità delle opere anche in una prospettiva futura, per tutti gli interventi dovrà essere definito e attuato un programma di monitoraggio e manutenzione almeno decennale. Inoltre, le risultanze del progetto Interreg Europe CLIMATE, indicano l'opportunità della caratterizzazione climatica dell'area oggetto di intervento anche in prospettiva futura per

Criteri DNSH e fattori di valutazione VAS	DNSH		Valutazioni
			massimizzare le possibilità di sopravvivenza ed efficacia di opere realizzate attraverso soluzioni basate sulla natura. Inoltre, ove richiesto dalla normativa di Polizia idraulica, dovrà essere acquisita per tutti i progetti l'autorizzazione idraulica e la documentazione tecnica predisposta ai fini del rilascio di tale autorizzazione (es. relazione tecnica, relazione geologica, verifica di compatibilità idraulica, ecc.).
Uso sostenibile delle acque, protezione di acque e risorse marine	3	A	Non sono previsti effetti negativi significativi.
Economia circolare, uso sostenibile delle risorse e rifiuti	4	D	Per la realizzazione degli interventi, è previsto un incremento del fabbisogno di materiali (inerti, legname, ecc.). Si sollecita pertanto il riutilizzo dei materiali, in particolare inerti, laddove possibile, se presenti in loco, per tali interventi. Inoltre, al fine di ridurre gli impatti, si suggerisce l'utilizzo di materiali sostenibili (riciclati/riciclabili) e una gestione dei rifiuti da cantiere attenta a massimizzare il recupero. In particolare, con riferimento ai materiali, al contenuto di riciclato, alla gestione dei rifiuti in cantiere si applicheranno i criteri fissati dal CAM edilizia DM 23 giugno 2022 e smi. Inoltre, diverse fonti, tra cui si citano le risultanze del progetto Interreg Europe CLIMATE, mettono in evidenza l'importanza in termini di sostenibilità delle soluzioni basate sulla natura e la necessità di prevedere opportune accortezze (es.: scelta di specie adeguate, specifiche soluzioni agronomiche e forestali, ecc.) per garantire l'efficacia e la durata degli interventi che richiedono l'uso di piante vive.
Prevenzione e controllo dell'inquinamento (acqua, aria, suolo)	5	A	Temporanei impatti possono essere generati in fase di cantiere in termini di inquinamento puntuale di aria, acqua e suoli. È necessario, pertanto, promuovere una gestione del cantiere attenta a minimizzare tali impatti, in particolare applicando i criteri fissati dal CAM edilizia DM 23 giugno 2022 e smi.
Protezione e recupero della biodiversità	6	D	Gli interventi, a seconda della localizzazione e della loro dimensione, potranno determinare, sia in fase di realizzazione che di esercizio, interferenze con il sistema naturale, con perdita, compromissione, frammentazione di aree naturali e habitat, perdita di connettività ecologica fluviale, disturbo delle specie vegetali e animali presenti. Qualora siano ravvisabili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere espletate le procedure di valutazione di incidenza ambientale, così come previsto dalle norme vigenti (DPR 357/1997; d.g.r. n.XI/5523 del 11/10/2021 e Allegati). Inoltre, si suggerisce, laddove possibile, l'utilizzo delle nature based solution (NBS) negli interventi di adattamento al cambiamento climatico, in particolare nelle aree più urbanizzate, e l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di manutenzione e ripristino ma anche di nuova realizzazione. Con d.g.r. n. 7387 del 21 novembre 2022 "Approvazione della strategia di azione e degli interventi per il controllo e la gestione delle specie alloctone ai sensi del d.lgs. n. 230/2017", la Regione Lombardia sostiene il controllo delle specie vegetali invasive: sarebbe opportuno per gli interventi utilizzare essenze vegetali tipiche delle aree su cui si interviene e coerenti con la citata strategia di azione.

Criteri DNSH e fattori di valutazione VAS	DNSH		Valutazioni
			Le risultanze del progetto Interreg Europe CLIMATE suggeriscono inoltre l'opportunità di valutazioni sull'evoluzione climatica dell'area per garantire il successo di impianto, la durata e quindi l'efficacia delle opere realizzate attraverso soluzioni basate sulla natura.
Consumo di suolo	--	--	Non sono previsti effetti negativi significativi in termini di consumo di suolo; piccole porzioni di suolo potranno essere impermeabilizzate per la realizzazione degli interventi.
Paesaggio e patrimonio culturale	--	--	Le opere di difesa del suolo e idrauliche sul reticolo idrico minore (canali, fossi, rii) possono comportare un impatto significativo sul paesaggio, trasformando corsi d'acqua naturali in infrastrutture funzionali alla gestione del rischio con effetti sulla morfologia naturale e storica dei corsi d'acqua, sulla connettività eco-paesistica e sull'estetica dei luoghi. Per quanto concerne gli aspetti legati ai Beni Culturali e al Paesaggio, si specifica che: - gli interventi in zone vincolate (artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004) richiedono l'autorizzazione paesaggistica, spesso seguendo procedure semplificate (D.P.R. 31/2017) per interventi di manutenzione o difesa. - se il corso d'acqua è parte di un contesto monumentale (es. canali storici), ogni modifica strutturale richiede il nulla-osta della Soprintendenza. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) individua il RIM tra le componenti fondamentali del paesaggio regionale (art 21 Normativa), la sua gestione e tutela sono integrate nel PPR e disciplinate in particolare dalle normative di polizia idraulica (R.D. 523/1904 e l.r. 31/2008, direttive regionali per il riordino dei reticoli idrici DGR 2591/2014, DGR 3792/2015 e s.m.i.), con un focus sulla salvaguardia paesaggistica e idraulica. In coerenza con tali normative, si suggerisce di effettuare uno studio di inserimento paesaggistico che non analizzi solo la sezione idraulica ma anche le visuali panoramiche, i materiali (ad es. privilegiando, ove possibile, l'uso di materiali naturali e di tecniche di ingegneria naturalistica nella realizzazione di opere come sponde, difese spondali e briglie) e la vegetazione circostante ai fini della corretta integrazione nel contesto paesaggistico locale senza alterazione dell'ecosistema ripariale e/o delle strutture e morfologie storiche.
Salute (inclusi i rischi e gli inquinanti - acustico, elettromagnetico, atmosferico - con effetti sulla salute)	--	--	Si prevedono effetti positivi sulla salute e sicurezza delle persone, in relazione alla mitigazione del rischio idrogeologico.

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6614

Determinazioni in materia di obbligo di fornitura dell'energia gratuita per l'anno 2026 (energia gratuita 2025). Approvazione delle modalità di attribuzione della monetizzazione dell'energia gratuita ai territori interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche ed individuazione delle tipologie di servizi pubblici beneficiarie

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- l'art. 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12, comma 1 quinquies (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Richiamato l'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» con il quale è stato disposto l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica nella misura stabilita dal comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 ovvero in 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione;

Richiamata la d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020 «Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23, art. 3» con la quale la Giunta ha:

- previsto la monetizzazione integrale dell'energia da fornire gratuitamente alla Regione da parte delle utenze di grandi derivazioni idroelettriche in atto nel territorio regionale;
- stabilito la percentuale di energia assegnata ai territori provinciali interessati dalle grandi derivazioni nella misura, di norma e a regime, dell'80 per cento incrementata al 100 % per il territorio della provincia di Sondrio, prevedendo altresì per la sola annualità 2020 l'assegnazione a tutti i territori interessati della percentuale del 70 per cento delle somme corrisposte;
- definito il criterio di riparto e di attribuzione dell'energia gratuita ai territori provinciali nel caso in cui le opere di derivazione e/o gli impianti interessino il territorio di più province;
- individuato i comuni costituenti i sub-ambiti territoriali provinciali, interessati dagli effetti e dalla presenza sul territorio delle grandi derivazioni idroelettriche, a cui attribuire il beneficio dell'energia gratuita ed entro i quali devono essere selezionati i singoli soggetti beneficiari;
- individuato, in attuazione dell'art. 31 comma 3 lettera f) della l.r. 23/2019, le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6848 del 2 agosto 2022 «Determinazioni in materia di obbligo dell'energia gratuita per l'anno 2022 (energia gratuita 2021). Approvazione delle modalità di attribuzione

della monetizzazione dell'energia gratuita ai territori interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche ed individuazione delle tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti beneficiarie»;

Richiamata la d.g.r. n. XII/875 del 8 agosto 2023 «Determinazioni in materia di obbligo dell'energia gratuita per l'anno 2023 (energia gratuita 2022). Approvazione delle modalità di attribuzione della monetizzazione dell'energia gratuita ai territori interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche ed individuazione delle tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti beneficiarie» ed in particolare il relativo Allegato A contenente l'elenco dei comuni ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali a cui attribuire il beneficio dell'energia gratuita;

Richiamate inoltre le d.g.r. n. XII/3316 del 31 ottobre 2024 e n. XII/4650 del 1° luglio 2025 con le quali la Giunta regionale ha approvato le determinazioni in materia di obbligo di fornitura dell'energia gratuita per gli anni 2024 (energia gratuita 2023) e 2025 (energia gratuita 2024);

Ritenuto, in relazione alla percentuale di energia assegnata ai territori provinciali interessati dalle grandi derivazioni, di confermare anche per l'anno 2026 (energia gratuita 2025) il criterio di ripartizione straordinario previsto dalla d.g.r. 3347/2020 consistente nell'assegnazione, a tutti i territori interessati, della medesima quota di fornitura dell'energia gratuita fissata nella misura del 70 per cento degli importi corrisposti dagli operatori delle Grandi Derivazioni Idroelettriche a questa amministrazione;

Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2026 (energia gratuita 2025) quanto già previsto dalla d.g.r. 6848/2022 con riferimento:

- all'individuazione nelle Amministrazioni comunali interessate dagli effetti e dalla presenza sul territorio di grandi derivazioni idroelettriche ovvero nei comuni costituenti i sub-ambiti territoriali provinciali;
- all'adozione, ai fini della ripartizione e attribuzione del controvalore dell'energia gratuita tra le diverse Amministrazioni comunali, del criterio su base provinciale consistente:
 1. nell'assegnazione di un importo pari a 10.000,00 Euro ad ognuno dei comuni ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali;
 2. nella ripartizione ad ogni singolo comune dell'ammontare residuo, dato dalla differenza tra l'importo spettante su base provinciale e la somma degli importi assegnati di cui al precedente punto 1), sulla base di un punteggio determinato in funzione della presenza sul territorio di una o più infrastrutture afferenti a grandi derivazioni idroelettriche assoggettate all'obbligo di fornitura;
- all'adozione del criterio di ripartizione dell'ammontare residuo effettuata:
 1. attribuendo alle Amministrazioni comunali il seguente punteggio:

40 punti	In presenza sul territorio comunale di almeno un'opera di presa
10 punti	In presenza sul territorio comunale di almeno una condotta e/o un canale di derivazione/restituzione
15 punti	In presenza sul territorio comunale di almeno una centrale di produzione idroelettrica
30 punti	In presenza sul territorio comunale di almeno un'opera di sbarramento, una diga di ritenuta o una traversa di cui alla legge 584/1994

2. moltiplicando, per ciascun ambito territoriale provinciale, l'importo residuo per il rapporto in percentuale tra il punteggio complessivo conseguito dal singolo comune e il totale dei punteggi ottenuti dai comuni appartenenti alla stessa Provincia o Città metropolitana;

Dato atto che, nel caso in cui il controvalore dell'energia gratuita da trasferire alle Amministrazioni comunali fosse inferiore alla somma degli importi assegnati su base provinciale (corrispondenti a 10.000 euro per ogni comune), si provvederà ad assegnare a ciascuna Amministrazione ricadente nel sub-ambito provinciale un importo ripartito in parti uguali;

Richiamata la d.g.r. 3347/2020 laddove viene specificato che per la provincia interamente montana di Sondrio il territorio che beneficia della fornitura dell'energia gratuita coincide con il territorio provinciale e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 23/2019, la Provincia di Sondrio provvede direttamente ad individuare i beneficiari nell'ambito delle tipologie di servizi pubblici definite dalla presente deliberazione;

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

Ritenuto che le risorse assegnate alle Amministrazioni comunali potranno essere destinate al miglioramento quali-quantitativo dei seguenti servizi pubblici:

- a) Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD), Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD), Centri Diurni Integrati (CDI) e Comunità Socio-Sanitarie (CSS), pubblici o privati accreditati, limitatamente ai posti accreditati e contrattualizzati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) impianti ed edifici scolastici pubblici;
- c) impianti ed infrastrutture sportive di proprietà pubblica;
- d) impianti ed edifici pubblici;
- e) mensa scolastica;
- f) biblioteche pubbliche;
- g) illuminazione pubblica;
- h) strutture di accoglienza assistenziali convenzionate;
- i) strutture sanitarie pubbliche;
- j) servizi di carattere ambientale (ciclo dei rifiuti, approvvigionamento idrico, depurazione) di interesse generale non economico per investimenti e funzionamento legati al servizio pubblico;

Ritenuto che le Amministrazioni comunali possono individuare i servizi pubblici tra le tipologie sopra riportate e possono impiegare direttamente le risorse assegnate oppure trasferirle a soggetti terzi titolari o incaricati di un pubblico servizio;

Preso atto che i servizi pubblici individuati con la presente deliberazione valgono anche per la Provincia interamente montana ai sensi dell'art. 31, commi 3, lettera f) e 4, della l.r. 23/2019;

Richiamata la deliberazione n. XII/1211 del 19 dicembre 2025 con la quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta:

- a modificare, per i comuni beneficiari di un contributo maggiore di 20.000 euro, la quota minima che gli stessi devono destinare alle RSA presenti sul proprio territorio portandola dal 5 %, previsto nella d.g.r. 4650/2025 al 10 %;
- a prevedere, tra i beneficiari, anche i CDI nei comuni privi di RSA;

Dato atto che è intenzione della Giunta regionale adottare politiche finalizzate ad agevolare per quanto possibile le strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS), così come definite dalla normativa regionale, presenti in ciascun sub-ambito territoriale provinciale beneficiario del controvalore della monetizzazione dell'energia gratuita ai sensi della l.r. 23/2019;

Ritenuto a tal fine opportuno adottare un sistema di ripartizione solidale tra i Comuni di ciascun sub-ambito territoriale provinciale del beneficio economico derivante dall'energia gratuita a favore delle RSA, RSD, CDD, CDI e CSS a prescindere dalla loro effettiva ubicazione, in quanto talune strutture ospitano posti contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale anche per conto di comuni beneficiari dell'energia gratuita ma privi delle anzidette strutture;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2026 (energia gratuita 2025), di adottare il seguente criterio di riparto e di assegnazione delle risorse disponendo che:

- a) tutte le Amministrazioni comunali beneficiarie di un contributo superiore a 20.000 euro, calcolato in aderenza ai criteri stabiliti dalla d.g.r. 6848/2022, contribuiscono nella misura pari al 10% dell'importo ad esse spettante al sostegno delle strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) ricadenti nel sub-ambito territoriale di riferimento;
- b) le risorse complessivamente derivanti dal contributo di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra le strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) del territorio sulla base di un criterio di proporzionalità basato sul numero di posti accreditati e contrattualizzati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) il trasferimento effettivo ad ogni Amministrazione comunale è dato dalla differenza tra la quota spettante originaria, calcolata in base alla d.g.r. 6848/2022, al netto del contributo del 10 % di cui al punto a) e maggiorato - qualora nel territorio siano presenti posti accreditati e contrattualizzati di strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) - della quota spettante a titolo di riparto proporzionale (di cui al precedente punto b);
- d) ogni Amministrazione sarà poi tenuta a provvedere all'erogazione diretta in favore della RSA, RSD, CDD, CDI e CSS

presenti sul proprio territorio come quantificata in applicazione del criterio di proporzionalità di cui al punto b);

Ritenuto di demandare alle Direzione Generale competente l'adozione dei successivi decreti dirigenziali per la definizione degli importi spettanti ad ogni Amministrazione comunale nonché la quantificazione della quota che le stesse dovranno destinare alle strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) presenti sul proprio territorio;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021 con la quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le risorse derivanti dalla monetizzazione 2021 (prod. 2020) erano state assegnate ed erogate direttamente in favore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche o private accreditate individuate nei comuni di cui all'allegato C della d.g.r. 3347/2020 come modificato con d.g.r. 6484/2022;

Considerato che l'amministrazione regionale, nell'annualità 2026 in corso, ha introitato risorse riferibili alle annualità 2021 - 2025, che quindi, ai sensi della d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021, dovrebbero essere trasferite direttamente ai soggetti beneficiari come arretrati;

Rilevata, tuttavia, la necessità di uniformare e semplificare l'azione amministrativa e quindi di attribuire anche tali risorse residue alle Amministrazioni comunali, avvalendosi dei criteri di riparto attuali di cui alla d.g.r. 4650/2025 e non di quelli di cui alla d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021;

Ritenuto, quindi, di destinare le risorse residue per l'anno 2021 in favore delle Amministrazioni comunali, in sostituzione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 5647/2021, nella parte in cui prevedeva l'assegnazione e il trasferimento diretto del controvalore della monetizzazione dell'energia gratuita relative all'annualità 2021 (energia gratuita 2020) direttamente alle strutture residenziali (RSA);

Rilevato, infine, che spetterà alle amministrazioni comunali anzidette destinare le risorse residue al miglioramento qualitativo dei servizi pubblici elencati nella d.g.r. 4650/2025 e secondo i criteri in essa indicati;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Vista la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 0002233/GAB del 3 febbraio 2014 che chiarisce la non applicabilità alle regole degli aiuti di Stato per i settori «Servizio idrico integrato» e «Rifiuti»;

Valutato che i contributi destinati a:

- a) Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD), Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD), Centri Diurni Integrati (CDI) e Comunità Socio-Sanitarie (CSS), pubblici o privati accreditati, limitatamente ai posti accreditati e contrattualizzati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) impianti ed edifici scolastici pubblici;
- c) impianti ed infrastrutture sportive di proprietà pubblica;
- d) impianti ed edifici pubblici;
- e) mensa scolastica;
- f) biblioteche pubbliche;
- g) illuminazione pubblica;
- h) strutture di accoglienza assistenziali convenzionate;
- i) strutture sanitarie pubbliche;
- j) servizi di carattere ambientale (ciclo dei rifiuti, approvvigionamento idrico, depurazione) di interesse generale non economico per investimenti e funzionamento legati al servizio pubblico;

non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto connesse ad attività propria di soggetti pubblici avente natura istituzionale senza rilievo di attività economiche, se non marginale;

Ritenuto pertanto di stabilire che i contributi devono essere riconosciuti dalle Amministrazioni nei limiti di tale inquadramento come contributi non rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto di stabilire, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 31, comma 3, della l.r. n. 23/2019 che, entro il 30 giugno di ogni anno, le Amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere alla direzione competente in materia di usi delle acque una relazione nella quale sono indicati, con riferimento all'anno precedente:

- le tipologie di servizi pubblici beneficiarie con indicazione dell'entità degli importi assegnati per ciascuna tipologia;
- la finalità e la descrizione dell'attività svolta con l'importo assegnato;

Preso atto che, come previsto al comma 3 lettera f), dell'art. 31 della l.r. 23/2019, si è provveduto a sentire le Province e la Città Metropolitana in relazione alla definizione delle tipologie di servizi pubblici che possono beneficiare dell'energia gratuita;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale dovendosi demandare a successivi atti dirigenziali la determinazione e l'attribuzione delle risorse assegnate alla Provincia di Sondrio ed alle singole amministrazioni beneficiarie;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di confermare, con riferimento all'anno 2026 (energia gratuita 2025), il criterio di ripartizione straordinario di cui alla d.g.r. 3347/2020 assegnando a tutti i territori provinciali interessati dalle grandi derivazioni la medesima quota di fornitura di energia gratuita fissata nella misura del 70 per cento;

2. di stabilire che i beneficiari del controvalore dell'energia gratuita sono le Amministrazioni comunali interessate dagli effetti e dalla presenza sul territorio di grandi derivazioni idroelettriche ovvero i comuni costituenti i sub-ambiti territoriali provinciali di cui all'Allegato A della d.g.r. 875/2023;

3. di dare atto che, in ossequio alla d.g.r. 3347/2020, per la provincia interamente montana di Sondrio il territorio che beneficia della fornitura dell'energia gratuita coincide con il territorio provinciale;

4. di confermare i criteri di ripartizione dell'energia gratuita tra le diverse Amministrazioni comunali stabiliti con d.g.r. 6848/2022 come indicati in premessa;

5. di disporre che nel caso in cui il controvalore dell'energia gratuita da trasferire alle Amministrazioni comunali fosse inferiore alla somma degli importi assegnati su base provinciale (corrispondenti a 10.000 euro per ogni comune come stabilito dalla d.g.r. 6848/2022) si provvederà ad assegnare a ciascuna Amministrazione ricadente nel sub-ambito provinciale un importo ripartito in parti uguali;

6. di disporre che le risorse assegnate alle Amministrazioni comunali possano essere destinate al miglioramento quali-quantitativo dei seguenti servizi pubblici:

- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD), Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD), Centri Diurni Integrati (CDI) e Comunità Socio-Sanitarie (CSS), pubblici o privati accreditati, limitatamente ai posti accreditati e contrattualizzati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- impianti ed edifici scolastici pubblici;
- impianti ed infrastrutture sportive di proprietà pubblica;
- impianti ed edifici pubblici;
- mensa scolastica;
- biblioteche pubbliche;
- illuminazione pubblica;
- strutture di accoglienza assistenziali convenzionate;
- strutture sanitarie pubbliche;
- servizi di carattere ambientale (ciclo dei rifiuti, approvvigionamento idrico, depurazione) di interesse generale non economico per investimenti e funzionamento legati al servizio pubblico;

7. di stabilire che le Amministrazioni comunali possono individuare i servizi pubblici beneficiari tra le tipologie sopra riportate e possono impiegare direttamente le risorse assegnate oppure trasferirle a soggetti terzi titolari o incaricati di un pubblico servizio;

8. di stabilire che:

- a. tutte le Amministrazioni comunali beneficiarie di un contributo superiore a 20.000 euro contribuiscono, nella misura pari al 10 % dell'importo ad esse spettante, al sostegno delle strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) ricadenti nel relativo sub-ambito territoriale provinciale;
- b. le risorse complessivamente derivanti dal contributo di cui al punto precedente sono suddivise tra le citate strutture

(RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) sulla base di un criterio di proporzionalità basato sul numero di posti accreditati e contrattualizzati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

c. il trasferimento effettivo ad ogni Amministrazione comunale è dato dalla differenza tra la quota spettante originaria, calcolata in base alla d.g.r. 6848/2022, al netto del contributo del 10 % di cui al punto a) e maggiorato - qualora nel territorio siano presenti posti accreditati e contrattualizzati di strutture sociosanitarie (RSA, RSD, CDD, CDI e CSS) - della quota spettante a titolo di riparto proporzionale (di cui al precedente punto b);

d. ogni Amministrazione sarà poi tenuta a provvedere all'erogazione diretta in favore della RSA, RSD, CDD, CDI e CSS presenti sul proprio territorio come quantificata in applicazione del criterio di proporzionalità di cui al punto b);

9. di stabilire che le risorse residue del 2021 - 2025 introitate dall'Amministrazione regionale nell'annualità 2026 verranno destinate, in ossequio ai criteri di riparto di cui alla d.g.r. 4650/2025, in favore delle Amministrazioni comunali, le quali provvederanno, a loro volta, a destinarle al miglioramento quali-quantitativo dei servizi pubblici elencati nella medesima d.g.r. secondo i criteri in essa indicati;

10. di stabilire che le Amministrazioni riconoscano i contributi nel rispetto dell'inquadramento come contributi non rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

11. di stabilire che entro il 30 giugno di ogni anno, le Amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere alla direzione competente in materia di usi delle acque una relazione nella quale sono indicati, con riferimento all'anno precedente, le tipologie di servizi pubblici beneficiarie con indicazione dell'entità degli importi assegnati per ciascuna tipologia e la finalità e la descrizione dell'attività svolta con l'importo assegnato;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti per il Bilancio regionale dovendosi demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la quantificazione e l'attribuzione delle risorse spettanti alle singole Amministrazioni comunali beneficiarie, ivi compresa la quantificazione e l'attribuzione delle risorse spettanti alla Provincia interamente montana ai sensi del comma 4, art. 31, della l.r. 23/2019;

13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6619

PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 «Istruzione e formazione» - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria» - Revisione delle linee guida della misura dedicata alla realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro e dello spettacolo dal vivo

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia», la quale ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, sostanziando i principi di libertà di scelta, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano e promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un'occupazione di qualità;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», che stabilisce, tra gli obiettivi fondamentali, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale di figure qualificate operanti negli ambiti delle attività culturali e dello spettacolo;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, integrato con l'università e le politiche del lavoro, in particolare l'art. 25, che individua le istituzioni formative iscritte all'albo dei soggetti accreditati quali soggetti abilitati da Regione Lombardia all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, e l'art. 23 bis, che riconosce la centralità del sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, caratterizzato per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro;

Richiamati gli atti regionali relativi all'accreditamento ai servizi di istruzione e formazione professionale, e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022, con la quale sono stati approvati i requisiti e le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro, ed è stata disposta, contestualmente, la revoca delle d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021;
- il decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022, con il quale sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A, in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022;
- il decreto n. 15225 del 25 ottobre 2022, con il quale sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B, in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022;

Richiamati con riferimento ai percorsi formativi in materia di restauro dei beni culturali:

- l'Accordo n. 165/CSR del 25 luglio 2012, recante ad oggetto «Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009»;
- il decreto n. 1228 del 15 febbraio 2013 «Regolamentazione dei percorsi abilitanti del tecnico del restauro dei beni culturali ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009»;

Richiamato il Quadro Regionale degli Standard Professionali, approvato con decreto n. 11809 del 23 dicembre 2015, che ha approvato il «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro Regionale degli Standard Professionali» in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze», e i successivi decreti regionali di aggiornamento;

Richiamata la normativa europea in materia di Fondo Sociale Europeo Plus, e in particolare:

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marit-

timi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Reg. (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Reg. (UE) n. 2013/1296;
- Reg. (UE) n. 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifiche del Reg. (UE) n. 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- Reg. (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Reg. Delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Reg. (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) n. 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 2013/1303, (UE) n. 2014/223, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il Programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) «Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)»;

Richiamati gli atti di Regione Lombardia relativi all'attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus, e in particolare:

- d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- d.g.r. n. XII/ 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno

alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

- decreto n. 6570 del 19 maggio 2026 che aggiorna il documento «Brand Guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- d.d.u.o. n. 7182 del 29 maggio 2026 che approva la versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (Sì.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 - Revisione del Sì.Ge.Co. approvato con d.d.u.o. n. 9280 del 30 giugno 2025;
- d.d.u.o. n. 6113 dell'11 maggio 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 - modifica del decreto n. 12394 del 10 settembre 2025;

Richiamato il PR Lombardia FSE+ 2021-2027, e in particolare:

- la Priorità 2 «Istruzione e Formazione»;
- l'Obiettivo specifico ESO4.6 «Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità»;
- l'Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria», destinata, tra l'altro, a sostenere la promozione e il rilancio dei percorsi di istruzione terziaria non accademica con il consolidamento di un'offerta di formazione terziaria di specializzazione e professionalizzante nei settori strategici per l'economia lombarda, tra i quali lo spettacolo, la cultura, la tutela e la conservazione del patrimonio artistico;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, con particolare riferimento al Pilastro 3 «Lombardia Terra di Conoscenza»;

Vista la d.g.r. n. XII/1707 del 28 dicembre 2023, con la quale la Giunta ha approvato le Linee guida aggiornate per la misura relativa alla formazione negli ambiti professionali del restauro e dello spettacolo dal vivo per le annualità 2023-2025 rispetto alla versione approvata con d.g.r. n. XI/7726 del 28 dicembre 2022. La delibera 1707/2023 ha previsto due linee di intervento:

- Linea A - Percorsi regolamentati finalizzati all'acquisizione del titolo di «Tecnico del restauro di beni culturali», progettati secondo gli standard formativi della figura definiti dal d.d.u.o. n. 1228/2013. In linea con quanto previsto dal decreto regionale, il percorso formativo deve essere orientato ad uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie di beni culturali sui quali il tecnico opera prevalentemente:
 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura;
 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati; assemblati e/o dipinti;
 - Materiali e manufatti tessili e pelle;
 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe;
 - Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamene; materiale fotografico, cinematografico e digitale;
 - Strumenti musicali; strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici;
- Linea B - Percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di una qualificazione professionale, riferita ad un intero profilo del QRSP o di un attestato di competenze, relativo ad una o più competenze del QRSP:
 - 19.7 Scenografo di teatro;
 - 19.22 Attore;
 - 19.45 Direttore di scena;

Atteso che con le d.g.r. 1707/2023 e n. XII/1922 del 19 febbraio 2024, rispettivamente utili a mettere a disposizione risorse pari a € 5.500.000,00 sugli esercizi 2024 e 2025 e € 3.000.000,00 sull'esercizio 2026, la Giunta regionale ha stanziato risorse pari a € 8.500.000,00 a favore della misura in argomento;

Atteso che la deliberazione 1707/2023 ha trovato attuazione attraverso l'Avviso approvato con decreto n. 6589 del 24 aprile

2024, che ad oggi ha determinato un impegno di spesa per complessivi € 1.931.508,05 assunto con i decreti n. 18390 del 27 novembre 2024 e n. 18052 del 5 dicembre 2025 sullo stanziamento complessivo di € 8.500.000,00;

Valutato necessario apportare alcune modifiche all'impianto della deliberazione 1707/2023, in particolare:

- introduzione del profilo relativo alla figura professionale del Truccatore Effettista a valere sulla Linea di intervento B (spettacolo dal vivo);
- introduzione di un'età massima dei soggetti destinatari per accedere alla misura;
- modifica dei requisiti dei beneficiari di entrambe le Linee di intervento;
- applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione;
- aggiornamento dei massimali di contributo pubblico riconosciuti per la Linea di intervento A (restauro dei beni culturali);

Richiamato il Reg. (UE) n. 2021/1060, che all'art. 56 prevede l'opportunità di ricorrere all'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione;

Atteso che la programmazione dei corsi di formazione è svolta su base annuale con la previsione di corsi annuali o pluriennali, e che si rende necessario consentire la presentazione delle domande di contributo per i percorsi annuali, biennali e triennali che avviano le proprie attività nell'anno formativo 2026/2027, provvedendo al relativo stanziamento a bilancio delle risorse;

Ritenuto pertanto di:

- approvare la revisione delle Linee guida della misura dedicata alla realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro e dello spettacolo dal vivo, come da Allegato A al presente provvedimento;
- determinare che le Linee Guida di cui all'Allegato A trovino applicazione a partire dai percorsi avviati nell'anno formativo 2026/2027;
- stanziare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 6.568.491,95 a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria», con il seguente dettaglio:
 - € 3.941.095,17 per la Linea A - Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 2.627.396,78 per la Linea B - Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili trovano copertura nel bilancio regionale come di seguito dettagliato:

- a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2026:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A - Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,93 per la Linea B - Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;
- a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2027:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A - Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,93 per la Linea B - Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;
- a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2028:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A - Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,92 per la Linea B - Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

Considerato che gli interventi della misura non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato, in quanto il contributo pubblico è concesso esclusivamente a favore di sog-

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

getti iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della legge regionale n. 19/2007 ed è volto a sostenere la realizzazione di interventi formativi, non intendendo finanziare neanche indirettamente attività economiche;

Acquisito il parere:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 nella seduta del 21 luglio 2026;
- del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, espresso con procedura scritta avviata in data 6 luglio 2026 e chiusa in data 21 luglio 2026;
- dell'Autorità di Gestione del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, trasmesso con nota prot. n. E1.2026.0943852 del 22 luglio 2026;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss.mm.ii., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, con riferimento alla misura di finanziamento della formazione negli ambiti del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo a valere sulla Priorità 2 «Istruzione e Formazione», Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria» del PR FSE+ 2021-2027:

1. di approvare la revisione delle Linee guida della misura dedicata alla realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro e dello spettacolo dal vivo, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di determinare la decorrenza dell'applicazione delle Linee Guida, di cui al punto 1, a partire dai percorsi avviati nell'anno formativo 2026/2027;

3. di stanziare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 6.568.491,95 a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria», con il seguente dettaglio:

- € 3.941.095,17 per la Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 2.627.396,78 per la Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;
4. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili trovano copertura nel bilancio regionale come di seguito dettagliato:
- a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2026:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,93 per la Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;
 - a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2027:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,93 per la Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;
 - a valere sui capitoli 015742, 015743, 015744 e 15736, 15737, 15738 dell'esercizio 2028:
 - € 1.313.698,39 per la Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali;
 - € 875.798,92 per la Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della pre-

sente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.bandi.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, oltre che su Cruscotto Lavoro;

7. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____



ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

Priorità 2 "Istruzione e Formazione"

Obiettivo specifico ESO4.6

Azione F.2 "SOSTEGNO AI PERCORSI DI ISTRUZIONE POST-SECONDARIA"

**LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA NEGLI AMBITI
PROFESSIONALI DEL RESTAURO E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO**

VERSIONE RINNOVATA DELLA MISURA

INDICE

1. **Premessa e obiettivi** _____
2. **Linee di intervento** _____
3. **Destinatari** _____
4. **Beneficiari** _____
5. **Decorrenza di applicazione delle presenti Linee Guida** _____
6. **Dotazione finanziaria** _____
7. **Contributo pubblico ammissibile** _____
8. **Procedura di selezione** _____
9. **Modalità di attuazione della presente iniziativa** _____
10. **Disciplina degli aiuti di Stato** _____

1. Premessa e obiettivi

I capisaldi del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia sono stati definiti con la L.R. n. 19/2007 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*, come successivamente modificata dalla L.R. n. 30/2015 *“Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”*, la quale valorizza quale modalità didattica privilegiata il sistema duale, fondato sul raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro (art. 23bis).

L'impegno di Regione Lombardia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale trova una concreta formalizzazione nella L.R. n. 25/2016 *“Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”*, che stabilisce, tra gli obiettivi fondamentali, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale di figure qualificate operanti negli ambiti delle attività culturali e dello spettacolo (art. 1).

La strategia di Regione Lombardia per sostenere il mondo della cultura e dello spettacolo persegue gli obiettivi della crescita professionale e della mobilità dei professionisti, al fine di incrementare la fruizione, la sostenibilità e l'innovazione nelle imprese del settore, la promozione dell'interdisciplinarietà e del rinnovamento della produzione artistica, oltre che la valorizzazione delle tradizioni del restauro e dello spettacolo, anche favorendo azioni che facilitino il ricambio generazionale.

Nel rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere *“Io Sono Cultura 2025”* si evidenzia che il sistema produttivo culturale e creativo italiano nel 2024 vale 112,6 miliardi di euro, corrispondenti al 15,5% del valore aggiunto prodotto in Italia.

A seguito dello scenario delineato, Regione Lombardia è una tra le regioni maggiormente specializzate nella cultura e nella creatività, generando il più alto valore aggiunto nell'ambito del sistema, con 33,1 miliardi di euro, pari al 7,3% della ricchezza prodotta nella regione. In termini occupazionali, risultano impiegati 378 mila addetti, incidendo per il 7,5% sul totale dell'economia regionale. La grande area metropolitana di Milano è al primo posto nelle graduatorie provinciali per incidenza di ricchezza e occupazione prodotte, con il 10,3% e il 10,5%, rappresentando la capitale economica della creatività italiana.

Per far fronte alle sfide che il contesto sociale ed economico attuale pongono, Regione Lombardia ha previsto nei propri atti di programmazione del sistema di policy numerose iniziative a sostegno della filiera della cultura e dello spettacolo.

La strategia del Programma Regionale sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per il periodo 2021-2027 pone particolare attenzione a promuovere un'offerta di **formazione post diploma, di livello terziario non accademico, a carattere specializzante e professionalizzante**, in settori strategici per l'economia lombarda, tra i quali lo spettacolo, la cultura, la tutela e la conservazione del patrimonio artistico (Priorità 2 *“Istruzione e Formazione”*, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.2).

L'obiettivo è di realizzare una strategia unitaria, nella quale possano convergere virtuosamente tutte le misure programmate a valere sulle diverse fonti di finanziamento disponibili. La finalità comune di questo disegno è quella di valorizzare il patrimonio dei territori, favorire l'innovazione e la

transizione digitale in settori caratterizzati da una forte tradizione, su cui si fondano capacità e competenze uniche e distintive da conservare e trasmettere alle generazioni future, promuovere la formazione e l'arricchimento del capitale umano nelle professioni della cultura e dello spettacolo, anche nell'ottica di favorire il ricambio tra generazioni, recuperare e conservare quei beni materiali che sono preziose espressioni culturali, religiose, artistiche del territorio lombardo.

Nel quadro di tale visione, Regione Lombardia intende continuare a promuovere la creazione di **percorsi di formazione terziaria non accademica, con una distintiva connotazione tecnica e professionalizzante in ambito artistico.**

In tale contesto, la presente iniziativa si pone in continuità con la DGR n. 1707 del 28 dicembre 2023, con la quale Regione Lombardia ha avviato una prima sperimentazione finalizzata alla progressiva strutturazione di un'offerta formativa terziaria non accademica negli ambiti del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo.

La presente misura ne rappresenta uno sviluppo evolutivo, introducendo nuovi aspetti e modalità di attuazione maggiormente coerenti con l'operatività degli enti di formazione, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia e consolidare l'offerta formativa nei settori di riferimento.

Tale volontà nasce anche dalla constatazione della mancanza di percorsi di formazione terziaria professionalizzante formale (quali ad esempio IFTS e ITS) nell'ambito dello spettacolo e delle arti, fatto che costituisce una lacuna strutturale nel sistema formativo per le professioni tecniche e tecnico-artistiche dello spettacolo.

Le presenti Linee Guida perseguono pertanto la finalità di proseguire l'accompagnamento della transizione del sistema regionale di formazione professionale verso **l'istituzione di una nuova tipologia di offerta formativa specificatamente rivolta ai settori del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo.** L'iniziativa è funzionale a sostenere **realità di eccellenza**, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, operanti in settori di nicchia ma vitali per l'economia lombarda, in cui si tramandano conoscenze e saperi unici e distintivi, sui quali si innestano oggi importanti processi di innovazione in risposta ai cambiamenti del mercato.

L'iniziativa è rivolta alle istituzioni riconosciute e accreditate da Regione Lombardia nella sezione A e B ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 19/2007, della DGR n. XI/6696 del 18/07/2022 e dei successivi decreti attuativi¹. I soggetti beneficiari sono quindi gli enti che erogano corsi per la formazione di tecnici del restauro, e le associazioni e le fondazioni artistiche e culturali che realizzano corsi di formazione per professionisti dello spettacolo dal vivo, con comprovata esperienza e relazioni significative con istituzioni e aziende di rilievo operanti in ambito culturale e della tutela dei beni artistici (es. musei, Ministeri, gallerie d'arte, etc.).

Tali settori possono offrire importanti opportunità occupazionali per i giovani in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale.

La misura sostiene interventi di formazione abilitante e di specializzazione per formare professionisti **nei campi del restauro e della conservazione dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo.** Nel dettaglio, Regione intende finanziare due Linee di intervento:

¹ Decreto n. 15225 del 25/10/2022 per Enti della sezione B; Decreto n. 15516 del 28/10/2022 per Enti della sezione A.

- la prima finalizzata alla realizzazione di **percorsi di formazione regolamentata, di durata triennale, per l'acquisizione dell'attestato di "Tecnico del restauro di beni culturali"**, ai sensi del D.M. 86/2009 (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 e D.D.U.O. n. 1228/2013), che consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei Tecnici del Restauro di beni culturali redatto a livello nazionale dal Ministero della cultura;
- la seconda volta alla realizzazione di **percorsi di specializzazione professionale finalizzati all'ottenimento di una qualificazione professionale o di un attestato di competenze relativi ad alcuni profili professionali**, e alle corrispondenti competenze, contenuti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di Regione Lombardia.

I risultati attesi dall'iniziativa sono l'aggiornamento professionale, in ottica di crescita del capitale umano e di promozione dei processi di innovazione, e la massimizzazione dell'efficacia nell'inserimento lavorativo per i destinatari, giovani in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale.

2. Linee di intervento

L'iniziativa è articolata in due Linee di intervento:

- **Linea A - Percorsi regolamentati** finalizzati all'acquisizione del titolo di "Tecnico del restauro di beni culturali", progettati secondo gli standard formativi della figura definiti dal D.D.U.O. n. 1228/2013. In linea con quanto previsto dal Decreto regionale, il percorso formativo deve essere orientato ad uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie di beni culturali sui quali il tecnico opera prevalentemente:
 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura;
 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati; assemblati e/o dipinti;
 - Materiali e manufatti tessili e pelle;
 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe;
 - Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale;
 - Strumenti musicali; strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
- **Linea B - Percorsi di specializzazione** finalizzati al conseguimento di una qualificazione professionale, riferita ad un intero profilo del QRSP o di un attestato di competenze, relativo ad una o più competenze del QRSP. La progettazione didattica dovrà fare riferimento ai seguenti profili relativi alle figure professionali dello spettacolo dal vivo:
 - 19.7 Scenografo di teatro;
 - 19.22 Attore;
 - 19.45 Direttore di scena;
 - 19.46 Truccatore Effettista.

Ciascun progetto presentato sulla Linea B dovrà comprendere percorsi relativi ad un unico profilo del QRSP tra quelli sopra indicati.

Con riferimento agli standard di erogazione, i percorsi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- **Durata:**
 - *Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali*: monte ore minimo di 2.700 ore, articolate in tre annualità, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione e formazione o esperienze lavorative,

traducibili in termini di crediti formativi, con conseguente riduzione delle ore del percorso standard sulla base della disciplina regionale vigente;

- *Linea B - Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo*: monte ore minimo annuo di 600 ore.

- **Numerosità dei gruppi classe:**

- *Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali*: massimo 15;
- *Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo*: massimo 30.

L'Avviso definirà il numero minimo di destinatari da formare.

- **Modalità di apprendimento in attività pratiche:**

- *Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali*: minimo il 60% del monte ore complessivo da destinare ad attività pratiche, quali laboratorio e cantiere-scuola/tirocinio curriculare o altro. Inoltre, minimo il 60% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Il percorso deve articolarsi nel rispetto di quanto previsto nella regolamentazione nazionale;
- *Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo*: minimo il 40% del monte ore complessivo da destinare ad attività pratiche in contesto o assetto lavorativo.

3. Destinatari

I percorsi dovranno essere rivolti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di avvio dei percorsi formativi:

- età compresa tra i 18 e i 34 anni;
- residenti o domiciliati in Lombardia;
- in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di scuola secondaria superiore;
 - diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, occorre presentare una dichiarazione di valore dell'Ambasciata italiana nel Paese d'origine come stabilito dalla norma, che attesti il livello di scolarizzazione.

4. Beneficiari

La procedura di selezione pubblica per la realizzazione degli interventi è rivolta a:

- *Linea A - Percorsi formativi per tecnici del restauro di beni culturali*:
 - enti iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo regionale dei soggetti accreditati e in possesso dei requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro e dei requisiti del corpo docente per le discipline tecniche del restauro, previsti dall'Accordo approvato il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato-Regioni. Alla data di approvazione delle presenti Linee Guida l'ente deve avere almeno 5 anni di esperienza nell'erogazione di percorsi formativi per "Tecnici del restauro", ai sensi del D.M. 86/2009.
- *Linea B - Percorsi formativi per figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo*:
 - enti iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo regionale dei soggetti accreditati operanti in ambito artistico e culturale. Alla data di approvazione delle presenti Linee Guida, l'ente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - almeno 5 anni di esperienza nell'erogazione di percorsi di specializzazione dello spettacolo dal vivo. L'esperienza deve essere riferita all'erogazione di percorsi

formativi secondo i contenuti e le caratteristiche individuate dal QRSP di Regione Lombardia, tali da prevedere il rilascio degli attestati secondo la disciplina regionale. Inoltre, devono esserci almeno 3 anni di esperienza per il singolo profilo che si intende realizzare (tra i profili previsti al paragrafo 2), con durata minima dello stesso come indicata nel paragrafo 2;

- un gemellaggio culturale con un'istituzione internazionale avviato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento, anche se nel frattempo concluso;

Non saranno ammesse proposte progettuali presentate da soggetti in forma di associazione, anche temporanea, costituita al fine di realizzare il progetto (ATS, ATI, RTI).

5. Decorrenza di applicazione delle presenti Linee Guida

Le presenti Linee Guida trovano applicazione a partire dai percorsi formativi avviati nell'Anno formativo 2026/2027.

6. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della misura nel periodo 2026-2028 è pari a € 6.568.491,95 a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.2.

Tale dotazione sarà ripartita tra le due Linee di intervento, con il seguente dettaglio:

- € 3.941.095,17 per la Linea A – Tecnici del restauro di beni culturali;
- € 2.627.396,78 per la Linea B – Figure specializzate nel campo dello spettacolo dal vivo.

A fronte dell'andamento effettivo delle domande di finanziamento, la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro potrà decidere in merito ad una rimodulazione delle risorse disponibili tra le due Linee di intervento.

7. Contributo pubblico ammissibile

È prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.

Di seguito si riporta la struttura del piano dei conti:

Voce di costo	Categorie di costo
A. Costi diretti per il personale	- Personale dipendente - Personale esterno non legato al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente
B. Altri costi (40% della voce A)	- Costi diretti diversi da personale - Costi indiretti
C. Costo totale	Totale costi diretti e indiretti

Il costo totale è pertanto dato dalla somma delle seguenti voci:

- costi diretti per il personale ammissibili, che devono essere rendicontati interamente dal beneficiario;
- altri costi, il cui rimborso avviene sulla base del riconoscimento di un importo forfettario pari al 40% dei costi diretti per il personale ammissibili. In sede di rendicontazione, pertanto, non è richiesta la presentazione da parte del beneficiario di alcuna documentazione a comprova della spesa sostenuta.

Il costo totale non può superare il contributo massimo ammissibile di cui sotto.

La riduzione dei costi diretti del personale rispetto a quanto approvato comporta la corrispondente e proporzionale riduzione degli altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato.

Il contributo massimo ammissibile per ciascun progetto sarà pari a:

- *Linea A*: € 125.000,00 per ogni annualità di percorso e comunque non più di € 375.000,00 per ciascun triennio;
- *Linea B*: € 150.000,00 per ogni annualità e comunque non più di € 450.000,00 nel caso di ciclo triennale.

Il contributo non è cumulabile con altre forme di finanziamento, pubblico o privato, che riguardino gli stessi costi ammissibili.

8. Procedura di selezione

La procedura utilizzata per l'approvazione dei progetti e la relativa assegnazione del contributo è quella a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l'ordine cronologico di presentazione online delle domande, all'interno del periodo definito dall'Avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura di selezione delle proposte progettuali presentate avverrà previa istruttoria formale finalizzata a verificare i seguenti requisiti oggettivi:

- rispetto dei termini di presentazione;
- rispetto delle modalità di presentazione;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 "Beneficiari".

Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, saranno approvati con apposito provvedimento del dirigente dell'Ufficio competente:

- l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento e il relativo contributo assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- l'elenco delle domande ammesse e non finanziate;
- l'elenco delle domande non ammesse.

9. Modalità di attuazione della presente iniziativa

Con successivo provvedimento dirigenziale sarà adottato l'Avviso attuativo delle presenti Linee guida. Con successivi provvedimenti di Giunta saranno messe a disposizione le risorse non coperte dalla presente Delibera e destinate ai percorsi che verranno avviati nell'anno formativo 2027/2028.

10. Disciplina degli aiuti di Stato

L'iniziativa non rileva ai fini degli aiuti di stato, in quanto il contributo pubblico è concesso esclusivamente a favore di soggetti iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo dei soggetti accreditati (di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 19/2007) ed è volto a sostenere la realizzazione di interventi formativi, non intendendo finanziare neanche indirettamente attività economiche. Infatti, l'intervento persegue finalità di interesse generale per favorire la formazione permanente e non è orientato a sostenere o migliorare la posizione competitiva degli enti beneficiari in attività economiche.

La struttura del finanziamento, limitata al rimborso dei costi sostenuti per i servizi di formazione erogati ai destinatari degli interventi e ai costi necessari alla corretta erogazione dei servizi, esclude quindi la configurabilità di una selettività economicamente rilevante che possa alterare la concorrenza o gli scambi di Paesi membri. Le attività sono rimborsate tramite l'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060, al netto di eventuali rette private o sponsorizzazioni, al fine di evitare il rischio di sovracompensazione.

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6621
Approvazione delle indicazioni regionali per l'organizzazione della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta scolastica e formativa di secondo ciclo - Anno scolastico 2027/2028

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare:

- l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche;
- l'articolo 138, che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- l'articolo 139, che attribuisce alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l'altro «l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche»;

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*» - come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 - e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:

- alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e dei criteri di programmazione ed all'approvazione dei Piani regionali di organizzazione della Rete scolastica e dell'Offerta formativa del Sistema di Istruzione e Formazione;
- alle Province ed ai Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri regionali, l'organizzazione della Rete scolastica e la definizione del Piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

Vista la legge regionale n. 19 dell'8 luglio 2015 «*Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)*» ed, in particolare, l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle Province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, a esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) dell'XII Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023 con particolare riferimento all'Ambito strategico 3.1 - Scuola;

Visti, inoltre:

- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 85, lettera c), con il quale si prevede che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei «Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti»;
- il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la «Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali;
- il d.p.r. n. 89 del 20 marzo 2009 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- i d.p.r. n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 nonché n. 92 del 24 maggio 2018, concernenti, rispettivamente, i regolamenti di riordino degli Istituti tecnici e dei Licei e degli Istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il d.p.r. n. 52 del 5 marzo 2013 «Regolamento di organizzazione dei Percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.p.r. 222 del 25 novembre 2024 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;
- il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 con cui sono definiti i nuovi indirizzi, le eventuali articolazioni, i relativi quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai percorsi degli Istituti Tecnici;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015, «Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, «Revisione dei Percorsi dell'Istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i Percorsi dell'Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 «Istituzione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge del 12 settembre 2025 n. 131, avente ad oggetto «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e il successivo d.p.c.m. 11 maggio 2026, n. 121 con cui è stata approvata la nuova classificazione dei comuni montani»;

Visto l'articolo 19, comma 5-quater, del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente modificato con l'art. 9-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che stabilisce «Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,

sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato»;

Visto l'articolo 19, comma 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, *decorso inutilmente il termine del 31 maggio già richiamato, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, secondo quanto indicato dal medesimo comma*;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 25 giugno 2026, n. 118, con cui sono stati approvati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di elevata qualificazione (ex DSGA) per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030;

Preso atto che con il decreto interministeriale sopra citato si stabilisce che:

- il contingente d'organico dei DS e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia è pari a 1108 per l'a. s. 2027/2028 e 2028/29 e 1107 per l'a. s. 2029/30;
- le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale assegnato;
- i criteri per la definizione del contingente di organico dei Dirigenti Scolastici e delle posizioni di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il d.l. del 25 giugno 2026, n. 118 per il triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 possono essere oggetto di aggiornamento annuale;

Dato atto che Regione Lombardia, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, ha promosso, nel corso del 2026, diversi momenti di confronto con le Province lombarde, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e ANCI Lombardia, al fine di condividere e analizzare le dinamiche sociali, territoriali, demografiche e formative che incidono sull'organizzazione della rete scolastica lombarda e sulla programmazione dell'offerta scolastica e formativa di secondo ciclo per l'anno scolastico 2027/2028;

Considerato, pertanto, ai fini dell'assegnazione alle Istituzioni scolastiche del Dirigente Scolastico e del funzionario di elevata qualificazione (ex DSGA) con incarico di titolarità - e del conseguente riconoscimento dell'autonomia scolastica - definire le indicazioni per il dimensionamento della rete scolastica rivolte alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- dinamiche sociali e territoriali, bisogni degli studenti e garanzia del diritto all'istruzione;
- andamento demografico e coerente distribuzione degli studenti tra le autonomie scolastiche;
- logistica territoriale, collegamenti e sistema dei trasporti;
- dotazione strutturale degli edifici e organizzazione dei servizi complementari;
- valorizzazione delle funzioni di servizio svolte da ciascuna Istituzione scolastica, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;

Considerato, inoltre, necessario definire le indicazioni per la programmazione dell'offerta scolastica e formativa di secondo ciclo, al fine di promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione - primaria, secondaria e terziaria - e di favorire rapporti di rete tra Istituzioni scolastiche, Enti e Centri di formazione professionale, Fondazioni ITS, Università e sistema produttivo, anche nell'ambito delle filiere formative tecnologico-professionali, con l'obiettivo di:

- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca e articolata di opportunità, favorendo l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e la coerenza con le vocazioni culturali, produttive, formative e occupazionali dei contesti di riferimento;
- consolidare l'interlocazione tra Enti locali, Istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere percorsi e indirizzi formativi coerenti con i fabbisogni dei sistemi produttivi territoriali e in grado di offrire concreti sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati;

Ritenuto, pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata e sulla base del contingente di organico dei Dirigenti Scolastici e delle posizioni di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assegnato a Regione Lombardia con il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2026, n. 118, di approvare le «Indicazioni regionali per l'organizzazione della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta scolastica e formativa di secondo ciclo - anno scolastico 2027/2028»;

Ritenuto, inoltre, di stabilire la data del 16 ottobre 2026 quale termine congruo per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni Provinciali e della Città Metropolitana di Milano, dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica e dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2027/28;

Dato atto che, a seguito dell'acquisizione dei Piani provinciali, la Giunta regionale provvederà all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028;

Ritenuto, inoltre, di demandare al Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 della l.r. 19/2007, l'approvazione del Piano regionale dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028, comprese eventuali modifiche dovute ad errori materiali;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

Vista la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni esposte in premessa, le «Indicazioni regionali per l'organizzazione della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta scolastica e formativa di secondo ciclo - anno scolastico 2027/2028»;

2. di stabilire la data del 16 ottobre 2026 quale termine per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni Provinciali e della Città Metropolitana di Milano, dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2027/28;

3. di dare atto che, a seguito dell'acquisizione dei Piani provinciali, la Giunta regionale provvederà all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028;

4. di demandare al Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 della l.r. 19/2007, l'approvazione del Piano regionale dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028, comprese eventuali modifiche dovute ad errori materiali;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle Amministrazioni Provinciali ed alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A**INDICAZIONI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA DI SECONDO CICLO – ANNO SCOLASTICO 2027/2028”;****Premessa**

Con D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138). I compiti relativi alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono state delegate alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

La legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”*, all'articolo 1, comma 85, ha confermato in capo alle Province la funzione di programmazione provinciale della Rete scolastica; analogamente, con la legge regionale n. 19 del 8 luglio 2015 *“Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)”*, Regione Lombardia ha confermato in capo alle Province lombarde le funzioni che risultavano già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Regione Lombardia, quindi, ha confermato l'assetto di competenze definito dall'articolo 6 della legge regionale n. 19/2007, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30/2015, ed ha inteso rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli Enti locali.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei *Piani provinciali per l'organizzazione della Rete scolastica* e per la definizione dell'offerta scolastica e formativa di II Ciclo.

Il processo di programmazione deve:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi Cicli di Istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra Istituzioni scolastiche, Enti e Centri

di formazione professionale, Fondazioni ITS, Università e sistema produttivo anche nell'ambito delle filiere formative – tecnologico professionali;

- garantire ai diversi territori ed alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità, in modo da favorire il diritto all'Istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra Enti locali, Istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed Indirizzi che offrano reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della Rete e della sua Offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'*Anagrafe Nazionale degli Studenti*, sia in relazione all'analisi ed all'interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della Rete scolastica

Il dimensionamento scolastico, nell'ambito del più ampio processo di programmazione dell'offerta, riguarda la definizione delle istituzioni scolastiche quali entità amministrative dotate di autonomia didattica, organizzativa e gestionale.

L'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - prevede al comma 5 ter la competenza delle Regioni a provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico in seguito all'Accordo in sede di Conferenza unificata sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, e all'adozione del relativo decreto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Regione Lombardia approva il proprio *Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche* sulla base di quanto previsto nei Piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998 "*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate, i criteri stabiliti con il Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni – che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del D.lgs. n. 112/1998 per quanto attiene al dimensionamento delle Scuole dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPR 233/98, agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e,

comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo alle disponibilità dell'organico.

Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i Soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

In particolare, con il rinnovato comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) si stabilisce che – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e la loro distribuzione tra le Regioni saranno definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997), da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

In caso di mancato accordo, secondo quanto previsto dai commi 5-*quater* e 5-*quinqies* dell'D.L. 98/2011, così come modificati dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, è stabilito che entro il 30 giugno siano approvati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), e la sua distribuzione tra le Regioni.

Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal Decreto Interministeriale, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici Scolastici Regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

2.1 Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Con il Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 sono stati approvati i criteri per la definizione della consistenza complessiva del contingente organico dei DS e DSGA per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 nonché la loro distribuzione tra le Regioni.

Tali criteri sono stati definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Sulla base di tali criteri e nel limite dei contingenti annuali indicati nel Decreto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.

In linea generale, la nuova Rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo un'attenzione particolare all'effettiva capacità dei Plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento ed orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della Rete dovrà, pertanto, essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'Istruzione;
- della tendenza demografica, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Le valutazioni in merito all'assetto delle Istituzioni scolastiche considerano:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche, ovvero la distribuzione territoriale della Rete delle Scuole di I e II Ciclo;
- l'organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche nell'anno scolastico 2026/2027;
- l'andamento e la previsione della popolazione di ciascuna Istituzione scolastica;
- le modificazioni di assetto intervenute nell'ultimo triennio;
- le caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio ed isolamento.

Sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 per l'anno scolastico 2027/2028, la programmazione provinciale della Rete scolastica dovrà attenersi ai criteri individuati da Regione Lombardia, come di seguito definiti.

Le Istituzioni che sono considerate speciali in base alla normativa vigente nonché gli Istituti di Educazione riconosciuti ai sensi degli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (Convitti nazionali e Educandi statali) hanno diritto all'assegnazione del DS e del DSGA, indipendentemente dal rispetto dei criteri sottoindicati, sempre nel limite d'organico fissato dal contingente regionale.

Preso atto che il contingente d'organico dei DS e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia con il citato Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026, per l'anno scolastico 2027/2028, risulta massimo di 1108, ai fini dell'assegnazione alle Istituzioni scolastiche del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi con incarico di titolarità – e del conseguente riconoscimento dell'Autonomia scolastica – si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

- in continuità con la normativa previgente e con le indicazioni approvate per l'anno scolastico 2026/2027, sarà riconosciuta l'Autonomia a tutte le Istituzioni la cui popolazione scolastica – nell'anno scolastico 2027/2028 – raggiunge la soglia dei 600 alunni.

Per le Istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni montani, l'autonomia è riconosciuta al raggiungimento della soglia di 400 alunni. Inoltre, al fine di prevenire eventuali ricadute sull'equilibrio dell'offerta formativa locale derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani, introdotta dalla Legge n. 131 del 12 settembre 2025, è riconosciuto il mantenimento delle Autonomie scolastiche nei comuni ex-montani, tenuto conto delle esigenze delle comunità interessate, delle caratteristiche territoriali, dei bisogni degli studenti, della logistica e dei collegamenti.

- riconoscimento dell'Autonomia alle Istituzioni scolastiche che non raggiungono le soglie prescritte, ma che si trovano in un territorio montano in situazione di particolare isolamento, alle Istituzioni scolastiche situate nel cratere del sisma 2012 e oggetto di sostanziali interventi di ristrutturazione edilizia nonché alle Istituzioni scolastiche ubicate in enclave, al di fuori della Provincia di riferimento;
- riconoscimento dell'Autonomia ai Convitti annessi alle Istituzioni scolastiche che non rientrano tra gli Istituti educativi di cui al decreto legislativo n. 297/1994;
- Al fine di garantire continuità nella rete di erogazione dei servizi scolastici viene inoltre mantenuto il riconoscimento dell'Autonomia anche per le Istituzioni che nell'ultimo triennio si sono discostate dalle soglie stabilite al punto 1.

Ai fini della revisione dell'assetto della Rete scolastica sulla base dei criteri sopra richiamati, per la definizione dei Piani relativi all'anno scolastico 2027/2028, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno avviare le concertazioni territoriali utili a realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto del limite del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia (1108 Autonomie).

In particolare, dovranno essere calendarizzati tutti gli incontri necessari alla realizzazione di interventi di:

- fusione tra Istituzioni scolastiche: le azioni di fusione tra Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono l'unione tra due o più Istituzioni scolastiche, comprensive dei rispettivi punti di erogazione;
- trasformazione di Istituzioni Scolastiche: le azioni di trasformazione di Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono la riorganizzazione di due o più Istituzioni Scolastiche, con una diversa assegnazione di uno o più punti di erogazione.

Per le Scuole dell'infanzia e per quelle del primo Ciclo di istruzione, i suddetti interventi, così come ogni modifica all'assetto degli Istituti comprensivi, sono di competenza dei Comuni.

Per l'istituzione di una nuova sede o l'apertura di una nuova sezione di scuola dell'infanzia statale è necessaria la preventiva verifica da parte del Comune della disponibilità dell'organico con l'UST di riferimento.

2.2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 e del numero massimo di CPIA previsto per ogni Provincia dalla DGR n. 479/2013. Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:
 - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione o che non sono in possesso di Titoli di studio di Scuola secondaria superiore;
 - soggetti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del Titolo di studio conclusivo del primo Ciclo di Istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I Piani provinciali devono individuare la Rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo ed il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle *Linee Guida* del MIUR per il passaggio al nuovo Ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3 della legge n. 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

L'eventuale individuazione di una nuova sede operativa dovrà essere approvata dal Comune previa verifica della disponibilità dell'organico con l'UST di riferimento.

3. Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa di II Ciclo

La programmazione dell'Offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento, che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e della tendenza demografica, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'Offerta formativa di secondo Ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- a) condivisione con le Autonomie locali, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le sue articolazioni territoriali, con gli eventuali Organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali, laddove presenti;
- b) adeguata distribuzione sul territorio, tenendo conto delle tendenze demografiche, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre Province ed alla Città Metropolitana di Milano;
- c) completezza e complementarità dei Percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di Offerta già presenti presso altre Istituzioni;
- d) connessione con i Soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali;
- e) eliminazione delle Offerte "silenti", che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi Percorsi;
- f) integrazione dei percorsi con l'Offerta terziaria di carattere accademico e non accademico e nell'ambito delle reti territoriali di filiera formativa tecnologico professionale.

Per garantire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, un nuovo Corso di studio potrà essere in ogni caso autorizzato qualora vi sia una disponibilità adeguata di spazi (aule, laboratori, palestre), idonea a soddisfare le esigenze del nuovo indirizzo e dei Corsi già avviati, in una prospettiva di sostenibilità in funzione della durata del Percorso richiesto, tenendo anche conto dello sviluppo dei corsi già attivi.

Per quanto concerne i percorsi quadriennali di filiera, si terranno in considerazione in particolare e in modo complementare gli aspetti di cui alle lettere b), c) e d).

Le Province e la Città metropolitana di Milano avranno cura di indicare nei provvedimenti di approvazione dei propri Piani dell'Offerta formativa i criteri utilizzati a supporto delle decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo Piano anche i Percorsi cosiddetti

"autofinanziati", intendendo come tali i Percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

Si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo Piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028 tutto il panorama dei Percorsi erogati dalle Istituzioni formative accreditate e dalle Istituzioni scolastiche, fornendo così una mappatura completa dell'Offerta presente sul territorio regionale.

3.1 Licei del Made in Italy e Istituti Tecnici

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per l'anno scolastico e formativo 2027/2028 dovrà programmare i percorsi del Liceo del Made in Italy ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 206 del 27 dicembre 2023 e del relativo DPR 222 del 25 novembre 2024 con il quale è stato approvato il *"Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"*.

Dall'anno scolastico 2026/2027, il nuovo indirizzo è ordinamentale in forza del DPR 222/2024 sopra richiamato e quindi può essere attivato all'interno di qualsiasi istituto secondario di secondo grado nel rispetto delle dotazioni dell'organico provinciale dell'autonomia e dei vincoli relativi al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado attivabili, come definito dalla legge 79/2025 di conversione del decreto-legge 45 del 2025, art. 1 comma 1. Ai fini dell'attivazione dovranno essere valutati dalla Provincia le esigenze delle comunità interessate, le dinamiche sociali di carattere territoriale, i bisogni degli studenti, l'analisi della logistica, dei collegamenti e dei trasporti, la dotazione strutturale degli edifici nonché la coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche.

Per l'a.s. 2027/28, il Piano dell'offerta formativa tiene conto della revisione dell'assetto ordinamentale degli Istituti tecnici approvato con il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 in cui sono definiti i nuovi indirizzi, le eventuali articolazioni, i relativi quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai percorsi degli Istituti tecnici.

3.2 Istituti professionali

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa dovrà programmare l'Offerta degli Istituti professionali con riferimento agli Indirizzi di studio definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2017 nonché dal regolamento recante la disciplina dei relativi Profili di uscita, adottato con DM n. 92/2018, tenendo in dovuta considerazione le eventuali declinazioni dei Profili, effettuata attraverso l'individuazione del codice ATECO di riferimento, adottate dalle singole Istituzioni scolastiche.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del Sistema e onde evitare una duplicazione ed una sovrapposizione confusiva delle tipologie di Offerta – con relative conseguenze negative di disorientamento dell'utenza – i percorsi di Istruzione professionale quinquennale

e di leFP triennale, di quarto anno/quadriennale dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "*Gestione delle acque e risanamento ambientale*", nel rispetto di quanto indicato nello schema di regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DLgs n. 61/2017, oggetto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, l'attivazione di Percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione per l'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in Istituti scolastici che presentano un'Offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati. Per consentire a Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi Piani.

3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per la tipologia di offerta professionalizzante dovrà programmare in via ordinaria l'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento a Figure, Indirizzi e Profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con DGR n. 3192 del 3 giugno 2020 – Allegato A ed alla DGR n. 4615 del 23 giugno 2025 "*Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)*" che approva l'aggiornamento del Repertorio con decorrenza dall'anno formativo 2026/2027.

la DGR n. 4615/2025, sopra richiamata, definisce i rafforzamenti dei risultati di apprendimento necessari per il passaggio dalla Qualifica "Operatore delle produzioni chimiche" al Diploma "Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione". In assenza del previo sviluppo degli apprendimenti richiesti, tale confluenza è consentita solo ai discenti che, dall'anno formativo 2026/2027, abbiano avviato la prima annualità del Profilo regionale "Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche".

Dall'anno formativo 2027/2028 sarà attivabile solo la prima annualità del Profilo regionale "Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche".

Inoltre, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di "Tecnico della modellazione e

fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione", potrà essere proposto da tutte le istituzioni formative accreditate.

3.4 Programmazione dei percorsi quadriennali delle Filiere formative tecnologico-professionali

Sulla base di quanto definito dalla Legge 8 agosto 2024, n. 121 "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" (art. 1, c. 2) e in conformità alle disposizioni regionali di cui in particolare alle seguenti DGR:

- DGR 5 agosto 2024, n. 2954 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 240 del 7 dicembre 2023: indicazioni per l'attuazione e la progettazione delle filiere e disposizioni per i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP)";
- DGR 6 agosto 2024, n. 12267 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del DM n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione dei documenti di riferimento per la progettazione delle reti e per l'attuazione dei percorsi quadriennali di leFP a seguito della DGR n. XXII/2954 del 05/08/2024";
- DGR 22 novembre 2024, n. 17944 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del dm n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione della scheda per la correlazione degli esiti di apprendimento e l'integrazione delle progettazioni formative e degli interventi nell'ambito delle reti di filiera";
- DGR 9 dicembre 2024, n. 3590 "Filiere formative tecnologico-professionali per l'anno formativo 2025-26: approvazione delle linee direttive di attuazione e della documentazione utile alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni formative";
- DGR 22 giugno 2026 n. 6354 "Approvazione dello schema di accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per la collaborazione istituzionale finalizzata all'attivazione e al supporto alle filiere formative tecnologico-professionali, di cui alla Legge 121/2024, siglato in data 06/07/2026;

le Province e la Città Metropolitana di Milano sono invitate a favorire la programmazione dei percorsi quadriennali delle Istituzioni formative e delle istituzioni scolastiche statali interessate a realizzare i percorsi legati alla filiera formativa tecnologico – professionale, nel rispetto della fisionomia e delle condizioni per la costituzione delle reti (Allegato B alla DGR 2954/2024), con particolare riguardo alla Tabella di correlazione di cui all'Allegato 2) al DGR 3590/2024.

I percorsi quadriennali di Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale delle reti di filiera sono parte integrante del Piano provinciale dell'Offerta formativa 2027/2028, come tipologia di offerta quadriennale distinta da quella ordinaria, per le proprie caratteristiche peculiari. L'offerta dei percorsi quadriennali delle reti di filiera non si presenta come un'opzione sostitutiva dei percorsi ordinari, rappresentandone un arricchimento e strutturando maggiormente l'offerta formativa del territorio.

Fermo restando l'introduzione di ulteriori e specifiche previsioni nell'ambito dell'Accordo nazionale in via di definizione - di cui al c. 8 dell'art. 1 della Legge n. 121/2024, in coerenza

con quanto definito nell'ambito dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia sopra richiamato, per l'annualità 2027/28 sono inseriti nei Piani provinciali nella loro fisionomia quadriennale i percorsi di Istruzione e di leFP i cui indirizzi di studio e profili formativi sono già stati validati e rientrano nell'ambito delle reti di filiera formalizzate nelle precedenti annualità 2024/2025, 2025/2026 e 2026/27;

L'attivazione di percorsi quadriennali di filiera non validati nelle precedenti annualità rimane vincolata alla validazione degli stessi da parte del MIM per le tipologie di Istruzione e della Regione per quelle di leFP; come tale, per l'annualità 2027/28 dovrà avvenire successivamente e con iter procedurale distinto da quello di approvazione del Piano regionale dei Servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione.

3.5 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

La tipologia di offerta di istruzione e formazione professionale è erogata, in via ordinaria, dalle Istituzioni formative e in via sussidiaria, anche da parte degli Istituti Professionali. Non è possibile attivare percorsi di leFP in modalità sussidiaria da parte degli Istituti Tecnici.

Le modalità e condizioni di erogazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà e degli interventi integrativi ex art. 3 c. 2 del D.L. 17 maggio 2018 rivolti agli studenti che per determinate ragioni non hanno potuto essere inseriti in una classe dedicata che offre un percorso di leFP, sono definite nell'ambito degli specifici Accordi siglati tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia

In rapporto alla previsione normativa di cui all'art. 3, comma 1, del DM 17 maggio 2018, i Percorsi di leFP in sussidiaria possono essere erogati anche nell'ambito dell'Istruzione degli adulti.

Anche per quanto riguarda i Percorsi di leFP in offerta sussidiaria, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di "Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione", potrà essere proposto da tutte le istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale in regime di sussidiarietà.

Come previsto dal D. Lgs. n. 226/2005 e regolamentato con Accordo territoriale con l'USR della Lombardia, è inoltre possibile per le Istituzioni formative accreditate collaborare con le Istituzioni di Istruzione Professionale per la progettazione dei Percorsi annuali di accesso all'esame di maturità per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i Percorsi di leFP erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo Piano dell'Offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche di IP dovranno dare

evidenza pubblica di tali Percorsi nel proprio Piano Territoriale per l'Offerta Formativa (PTOF), come Offerta distinta da quella quinquennale di Istruzione Professionale.

Le Province e la Città metropolitana di Milano devono precisare alle Istituzioni scolastiche di IP che volessero erogare nuovi Percorsi di leFP in via sussidiaria la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate nell'Accordo Territoriale tra Regione e USR in vigore.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e della fattibilità delle proposte delle Istituzioni scolastiche di IP, propedeutiche alla definizione dell'Offerta formativa. In particolare, dovranno verificare che sia garantita una dotazione strutturale unitaria presso la sede dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei Percorsi.

Le Istituzioni scolastiche che non sono già accreditate e che intendono presentare un'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028 dovranno risultare profilate nel sistema informativo regionale e presentare la documentazione necessaria all'accreditamento entro i termini definiti da apposita circolare regionale.

4. Offerta del servizio educativo nelle Scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole Isole e piccoli Comuni

Nelle Sezioni di Scuola dell'infanzia – con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria – situate in Comuni montani, in piccole Isole ed in piccoli Comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, è possibile accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per Sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le Istituzioni scolastiche ed i Comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove Sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini e modalità

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/28 è stabilito al **16 ottobre 2026**.

Ai fini della predisposizione dei Piani provinciali di dimensionamento e Offerta formativa, Regione Lombardia mette a disposizione delle Province e della Città Metropolitana di Milano un'apposita sezione dedicata all'interno della piattaforma regionale SIUF. Nella piattaforma dovranno essere caricati anche gli atti formali di approvazione dei Piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 23 luglio 2026 - n. 10002

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) - Approvazione del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) - Intervento SRA30 - Benessere animale - Prima versione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- la Direttiva 1998/58/CE del 20 luglio 1998 «Protezione degli animali negli allevamenti»;
- la Direttiva 2008/119/CE del 18 dicembre 2008 «Norme minime per la protezione dei vitelli»;
- la Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 «Norme minime per la protezione dei suini»;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Regolamento (UE) 2022/127 del 07 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) 2022/128 del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commis-

sione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Visti:

- la Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico (PSP) della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale s.m.i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis;
- il d.lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;
- il d.lgs. n. 126 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;
- legge n. 194 del 1° dicembre 2015 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
- Il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Il d.lgs. n. 18368 dell'8 giugno 2022 «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»;
- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia» s.m.i. e relativi allegati;
- la d.g.r. n. 4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 - regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013» e ss.mm.ii.;

- il d.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il d.m. 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R);
- il d.m. MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 410739 del 4 agosto 2023 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;
- il d.m. MASAF del 31 gennaio 2024 «Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.lgs. 23 novembre 2023 - n. 188: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r. n. 4149 del 31 marzo 2025 «Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di Gestione

obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del reg. (UE) n. 1306/2013;

Viste le seguenti circolari di AGEA Coordinamento:

- n. 0026280 del 28 marzo 2025 «Domanda unificata interventi SIGC-campagna 2025.»
- n. 0050746 del 23 giugno 2025 «Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System-AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2016-Campagne 2025 e seguenti»;
- n. 0055204 del 9 luglio 2025 «Procedura di selezione del campione per l'anno di domanda 2025 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità»;

Visti

- il decreto n. 5638 del 17 aprile 2025 recante «Approvazione delle linee guida per il controllo delle clausole di elusione ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 2021/2116»;
- il decreto n. 16008 del 11 novembre 2025 avente ad oggetto «Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRA30 «Benessere animale». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Anno 2026»;
- il decreto n. 6402 del 15 maggio 2026 che integra il decreto n. 16008/2025 e proroga i termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per il 2026 per l'intervento SRA30 «Benessere animale» dello Sviluppo Rurale;

Visto il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) - Intervento SRA30 - Benessere animale (prima versione)», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il Manuale operativo di cui al punto precedente;

Visti

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamati altresì:

- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- la d.g.r. n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023», che assegna dal 15 luglio 2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepite le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA

1. di approvare il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di ge-

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

stione (SRA) – INTERVENTO SRA30 – Prima versione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Tafuro

— • —

**Regione Lombardia**

Organismo Pagatore Regionale

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE
LOMBARDIA**

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI
GESTIONE (SRA)**

INTERVENTO SRA30 – BENESSERE ANIMALE

Edizione	Data di riferimento
1 - Prima versione	24/07/2026

Indice

PARTE GENERALE	
1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI.....	
1.1 Scopo e contenuto del manuale.....	
1.2 Soggetti coinvolti.....	
2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI	
2.1 Scopo degli interventi.....	
2.2 Cosa viene finanziato.....	
2.3 Beneficiari ammessi.....	
2.4 Forma di aiuto.....	
3 PRINCIPI GENERALI	
3.1 Obiettivi dei controlli.....	
3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).....	
3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico.....	
3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio.....	
4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE.....	
4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.....	
4.2 Controlli amministrativi.....	
4.2.1 <i>Controlli incrociati nell'ambito del SIGC</i>	
4.2.2 <i>Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni</i>	
4.3 Controlli tramite AMS e controlli in loco.....	
4.3.1 <i>Selezione del campione</i>	
4.3.2 <i>Preavviso dei controlli in loco</i>	
4.3.3 <i>Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS</i>	
4.3.4 <i>Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione</i>	
4.3.5 <i>Organizzazione e svolgimento del controllo in loco</i>	
4.3.6 <i>Svolgimento delle verifiche in campo</i>	
4.3.7 <i>Relazione di controllo</i>	
5 CONTROLLI TRASVERSALI ALL'INTERVENTO SRA30.....	
5.1 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità rafforzata.....	
5.2 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale.....	
5.3 Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi al benessere animale (RM BA)	
5.4 Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione	
6 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO	
7 ISTRUTTORIA DI SALDO	
8 ESITI DEI CONTROLLI.....	
8.1 Riesame.....	
8.2 Sanzioni amministrative	

9	DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO E DOMANDE DI RETTIFICA.....
10	NORMATIVA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI RIFERIMENTO
	PARTE SPECIFICA
11	ALLEGATI.....
11.1	Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco.....
	<i>INTERVENTO SRA 30 – Benessere animale</i>
11.2	Allegato 2 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)
11.3	Allegato 3 – Relazione di controllo in loco

PARTE GENERALE

1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il presente Manuale mira a precisare le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per le Domande riguardanti la programmazione 2023-2027 del Reg. (UE) 2021/2115, presentate a partire dal 2026, previste dal “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027” della Regione Lombardia e relative agli “Interventi di sostegno in materia di Ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (SRA), intervento “SRA30 – Benessere animale” ai sensi dell’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il Manuale è articolato in una prima parte dedicata alle condizioni generali e una seconda parte contenente le Schede di Intervento specifiche della SRA 30, che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle caratteristiche di ciascun Intervento.

Il presente Manuale sarà aggiornato nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto dello stesso, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni dei medesimi interventi.

1.2 Soggetti coinvolti

Per gli interventi SRA sono coinvolti i seguenti soggetti:

- **Organismo Pagatore della Lombardia (OPR)**: responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) per tutte le domande di sostegno/pagamento e dell’istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di pagamento presentate a partire dal 2° anno di impegno;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Struttura SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA’**: responsabile del procedimento fino all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Autorità di Gestione Regionale (AdGR)**: responsabile della definizione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia e supporto per la predisposizione del bando e relative analisi informatiche;
- **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)**: organismo di coordinamento nazionale;
- **Sedi provinciali della DGA - Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio**: Organismi delegati da OPR per lo svolgimento dei controlli in loco relativi agli impegni degli interventi e dell’istruttoria di saldo delle domande di pagamento.
- **Organismi Delegati** per lo svolgimento dei controlli di condizionalità: AFCP/Provincia di Sondrio, DG Welfare, AGEA, IZSLER.

2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI

2.1 Scopo degli interventi

Gli interventi di sviluppo rurale della Regione Lombardia relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) promuovono l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.

In particolare, l’intervento “SRA30 - Benessere animale”, oggetto del presente manuale, prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a migliorare le condizioni di allevamento delle specie oggetto d’intervento, oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti.

2.2 Cosa viene finanziato

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad uno o più degli interventi e/o azioni previste.

2.3 Beneficiari ammessi

Sono ammessi gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

Il beneficiario è unicamente il detentore di allevamenti bovini e suini. In caso di soccida, il beneficiario è il soccidario.

2.4 Forma di aiuto

Il sostegno consiste in un pagamento annuale, calcolato sulle Unità di Bestiame Adulto (UBA), per compensare l'allevatore dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'adesione agli impegni previsti dal presente bando. **Gli importi dei premi sono diversificati a seconda della specie animale e dell'orientamento produttivo** che il beneficiario richiede in domanda.

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Obiettivi dei controlli

I controlli, amministrativi e in loco, hanno l'obiettivo di consentire la verifica dell'esattezza e completezza dei dati contenuti nella domanda, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

I controlli sono realizzati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC).

Come previsto dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2116/2021, il SIGC si articola in più sistemi di elementi informativi, come di seguito elencati:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che contiene gli elementi territoriali stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1172/2022, viene utilizzato nell'esecuzione dei controlli amministrativi nell'ambito della campagna di riferimento e per la verifica di eventuali inadempienze sulle annualità precedenti.

L'aggiornamento del Sistema è effettuato sulla base delle nuove ortofoto realizzate a cadenza triennale da AGEA e in considerazione di tutte le informazioni disponibili ogni anno derivanti dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio delle superfici.

3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico

Il fascicolo aziendale è costituito dal fascicolo alfanumerico informatizzato e dal "Fascicolo Grafico", a sua volta composto dalla Consistenza Terreni Grafica (CG) e dal Piano di Coltivazione Grafico (PCG).

Il Fascicolo Grafico rappresenta la base di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC e deve essere aggiornato dall'azienda prima della presentazione della domanda.

In esso deve essere dichiarata tutta la superficie in conduzione dell'azienda e la mancata dichiarazione di superfici in conduzione comporta l'applicazione di una sanzione, disposta dall'articolo 6 del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, da parte dell'Organismo pagatore.

Pertanto, anche per gli interventi basati sugli animali, le domande devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale relativo all'anno campagna di riferimento, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto dal bando. Infine, prima della presentazione della domanda, è obbligo del beneficiario allineare le informazioni del fascicolo aziendale con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio

L'erogazione dei contributi, in base all'esito delle istruttorie di saldo e dei controlli in loco, è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) completati i controlli amministrativi e in loco previsti.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, nonché il recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Per la disciplina dei controlli in materia di certificazioni antimafia si rinvia al "Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento" approvato con decreto n. 14036 del 23/09/2024, consultabili sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-pagamenti>.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti relativi al saldo nell'ambito degli interventi di Sviluppo Rurale non prima del 1° dicembre dell'anno campagna.

I pagamenti possono essere preceduti dall'erogazione di un anticipo, che deve avvenire dopo il 15 ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno campagna.

4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE

4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento

Le domande presentate e validate nel sistema informativo SISCO sono sottoposte ai controlli di ammissibilità, che rientrano nella competenza della DGA.

La verifica del mantenimento delle condizioni, per la quale OPR si avvale delle Strutture AFCP/ Provincia di Sondrio, è svolta in concomitanza con le istruttorie di saldo e controllo in loco, si focalizza sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ammissibilità di competenza dalla DGA e prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di istruttoria di ammissibilità della domanda e delle relative check list.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo a conclusione delle istruttorie, gli uffici AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il Verbale informando le aziende della possibilità di presentare agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento, memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90, tramite PEC.

Le motivazioni in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni, dovranno essere riportate in un Verbale conclusivo e l'esito di tale esame dovrà essere comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio conclusivo, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria di ammissibilità compiuta.

L'istruttoria diventa definitiva solo a seguito dell'approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità con provvedimento del responsabile di intervento della DGA.

4.2 Controlli amministrativi

Il 100% delle domande presentate è sottoposto ogni anno da OPR ai controlli amministrativi.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici e ricorrendo anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza di un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali e tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni;
- rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti agli interventi;

4.2.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici di eventuali inadempienze.

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e hanno l'obiettivo di presiedere alla gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole e ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare, i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di Intervento, come al precedente punto.
- c. Incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN) e con i dati inseriti in ClassyFarm

Su Sis.Co., a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche di seguito elencate, collegate a Sis.Co.:

- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
- Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate;
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN).

4.2.2 Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni

I controlli amministrativi comprendono anche le adeguate verifiche incrociate per l'individuazione e gestione di eventuali casi di doppio finanziamento e di sovrapposizione degli impegni, come previsto dall'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116.

L'Autorità di gestione regionale definisce, con apposite linee guida, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entità delle riduzioni applicabili.

In particolare, l'intervento SRA30 per le stesse UBA è cumulabile esclusivamente con:

- l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità"

oppure

- l'ECOSHEMA 1 Livello 1 – "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".

Pertanto, gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 non possono beneficiare del premio ECOSHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA".

È, invece, possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSHEMA 1 livello 2 **nel caso in cui le UBA appartengano a specie diverse oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso.**

Qualora un'azienda non rientri nelle caratteristiche di cui sopra e presenti contemporaneamente una domanda per l'intervento SRA30 e una domanda per la DU, **al richiedente non sarà riconosciuto il premio per l'intervento SRA30.**

4.3 Controlli tramite AMS e controlli in loco

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

AGEA definisce la controllabilità delle singole Condizioni di ammissibilità (ELCO) e mette a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice, che può essere integrata tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.

A partire dal 2024, alcuni impegni degli Interventi SRA sono assoggettati al Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). L'AMS è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto *geotag*, nonché le ortofoto da Refresh, le immagini VHR o HHR (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni da parte degli agricoltori, attraverso un sistema di indicatori, costituendo altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La combinazione delle diverse informazioni ricevute dagli elementi sopra descritti consente al Sistema di avviare il processo di monitoraggio che consiste in una serie di procedure automatiche che prevedono di calcolare l'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*). L'NDVI è in grado di identificare le diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole attraverso l'analisi del livello di vigoria della coltura ed è per questo che è il principale indicatore da satellite della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e del suo evolversi nel tempo.

I valori medi assunti da questo indice nei diversi periodi consentono di determinare la presenza (o l'assenza) di determinati fenomeni che avvengono nel corso dell'anno negli appezzamenti dichiarati dalle aziende agricole, al fine di determinare se quanto rilevato sia congruente con quanto dichiarato dal produttore, nell'ambito degli interventi richiesti a premio che rientrano tra quelli che l'Italia ha deciso di "monitorare" per la campagna 2026. Sulla base dell'analisi dei valori di questi indici spettrali, a ciascun appezzamento dichiarato viene assegnata una bandierina di colore differente:

- Bandierina verde: parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina gialla: parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo);
- Bandierina rossa: parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

Gli impegni relativi alla SRA30 (ad eccezione di alcune voci relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione in merito ai quali si rimanda all'apposito

capitolo del presente manuale), non sono verificabili tramite AMS; tali impegni verranno verificati attraverso i controlli in loco, fermo restando le verifiche amministrative sul 100% delle domande.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni specifici di Intervento è di competenza di OPR che lo effettua avvalendosi delle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio, quali Organismi Delegati (OD).

4.3.1 Selezione del campione

Il campione delle aziende sottoposte ai controlli riguardanti l'intervento SRA 30 – Benessere animale” è estratto con le seguenti modalità:

- il 25% del numero minimo di beneficiari è selezionato in modo casuale fra tutti i beneficiari;
- il restante 75% del numero di beneficiari è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari.

Il campione deve riguardare, in ogni caso, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di sostegno e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di sostegno.

La popolazione di riferimento è costituita dalle domande validamente presentate dai beneficiari.

Agea Coordinamento, individua, con propria circolare, i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

È facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato che sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per ciascun Intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

4.3.2 Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC e le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo e deve esserne tenuta copia.

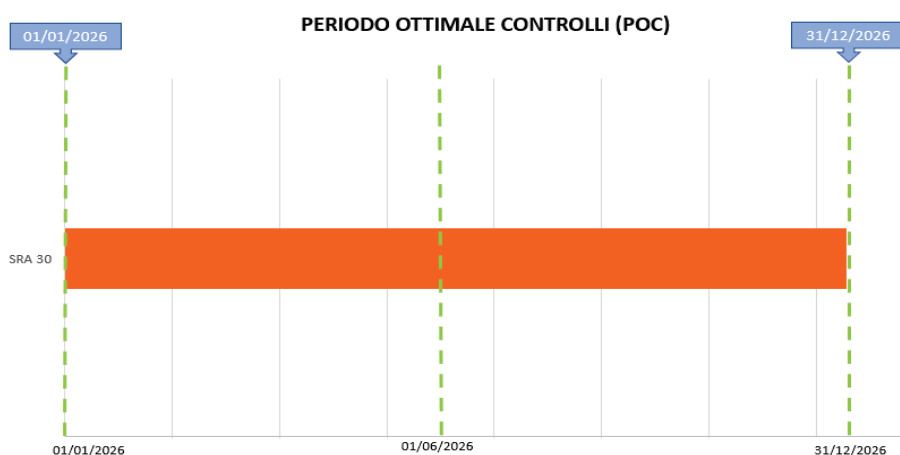
4.3.3 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS

La tempistica con cui si consiglia di eseguire il controllo è quella riportata nella tabella successiva (TAB.2) e ricade nel Periodo Ottimale di Controllo (POC), ovvero quando sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi.

Il controllo in loco deve essere svolto, comunque, entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda.

TAB.2 PERIODO OTTIMALE DI CONTROLLO (POC)

INTERVENTO	INIZIO	FINE
SRA 30	1° settembre	31 dicembre



4.3.4 Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale *"Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*.

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, con Decreto n° 5638 del 17.04.2025 ha approvato le **"LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE DI ELUSIONE ai sensi dell'art.62 del Reg UE 2021/2116"**.

Le linee guida prevedono che, tramite la valutazione di indicatori di rischio (*red flags*) di tipo trasversale e specifico, vengano selezionati e identificati possibili casi di elusione sui quali procedere all'esecuzione di approfondimenti sulla base del numero e tipologia di red flags riscontrati positivi. Si rimanda al decreto di cui sopra per ulteriori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dei controlli delle clausole di elusione.

4.3.5 Organizzazione e svolgimento del controllo in loco

Il controllo in loco viene svolto secondo le modalità descritte nel presente Manuale.

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni e delle responsabilità, il funzionario che esegue il controllo di ammissibilità della domanda di sostegno dev'essere diverso da quello che svolge il controllo in loco della stessa domanda.

Tutte le attività e i controlli dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, controllo in loco).

Le verifiche da realizzare nell'ambito del controllo in loco si sostanziano in:

- verifiche di carattere documentale;
- verifiche in campo;
- verifiche da svolgere in ufficio riguardanti ciò che è stato rilevato e/o acquisito durante il sopralluogo.

Il tecnico incaricato del controllo in loco, dopo aver svolto le verifiche di carattere documentale preparatorie, effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno.

In caso di persona delegata dall'azienda, questa deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di delega del beneficiario, di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Il controllo in loco, inoltre, può essere svolto congiuntamente al veterinario aziendale oppure in un momento distinto.

Per la verifica degli impegni e dei requisiti devono essere utilizzate le check list e la relazione di controllo approvate da OPR e allegate al presente manuale (vedasi PARTE SPECIFICA, capitolo 11 – ALLEGATI).

L'elenco dei documenti acquisiti e verificati devono essere riportati nella Relazione di Controllo nella Sezione *"ELENCO DEI DOCUMENTI acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni"*.

Il funzionario che effettua il controllo in loco dovrà, altresì, informare che le rilevazioni in loco costituiscono una fase del procedimento di controllo e che i dati rilevati saranno utilizzati per le verifiche e i controlli effettuati dal Procedimento di Controllo automatizzato in Sis.Co.

Durante il controllo occorre procedere con la verifica:

- a. dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- b. del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario;
- d. del rispetto degli impegni specifici di Intervento;
- e. del rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica

Il tecnico controllore è tenuto a comunicare verbalmente al beneficiario che, successivamente alla visita, dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione e sarà facoltà del beneficiario presentare osservazioni.

4.3.6 Svolgimento delle verifiche in campo

Durante le verifiche in campo **dovranno essere sempre effettuate riprese fotografiche georeferenziate** che documentino la realtà riscontrata sul campo. In caso di impossibilità di geo-referenziare le foto per assenza di segnale, si raccomanda di caratterizzare il più possibile la ripresa fotografica con riferimenti certi.

Il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le riprese fotografiche:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare);
- contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....);
- rappresentino, con alcune riprese panoramiche, la realtà aziendale;
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come anomalie/irregolarità (difformità o mancato impegno), documentazione, superfici, capi animali, che possano essere altresì utili ad un'eventuale valutazione sugli obblighi di condizionalità ecc.

4.3.7 Relazione di controllo

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione della Relazione di Controllo, secondo il modello riportato all'Allegato 4 al presente manuale, contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- dati relativi alle persone presenti al controllo (funzionari Organismi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- dati relativi all'Intervento di sostegno e alle domande oggetto del controllo;
- l'oggetto del controllo (capi, ecc.), le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- preavviso (effettuato o no, e, nel caso in cui sia stato effettuato, data di preavviso e modalità di comunicazione);
- modalità delle misurazioni effettuate;
- eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;

- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una verifica incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre Misure/Interventi di sostegno o alla condizionalità;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere un controllo negli anni successivi;
- esito delle verifiche dei soli impegni verificabili direttamente in loco;
- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Il beneficiario è invitato a firmare la Relazione di Controllo per attestare di avervi presenziato e, se lo ritiene, apporvi le proprie osservazioni.

Qualora formuli osservazioni, il beneficiario è tenuto a sottoscriverle all'interno della Relazione di Controllo.

La Relazione di Controllo, le check list di controllo e le evidenze dei controlli eseguiti in azienda devono essere allegati nell' apposita fase del procedimento istruttorio in SISCO.

Copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate, dovrà essere trasmessa al beneficiario alla chiusura procedimento istruttorio e prima della sua validazione, con le modalità indicate al successivo punto 8 "ESITI DEI CONTROLLI".

5 CONTROLLI TRASVERSALI ALL'INTERVENTO SRA30

Per percepire interamente il premio, i beneficiari, oltre al rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA30 richiesto, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi i cui dettagli sono riportati e specificati nell'allegato A del Bando dell'intervento SRA30:

- Condizionalità rafforzata, riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;
- Condizionalità sociale, inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro;
- Requisiti Minimi relativi al benessere animale;
- Criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

5.1 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità rafforzata

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e si applica all'intera azienda, incluse le superfici aziendali, e non solamente alle UBA richieste a premio.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda, il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Gli impegni di Condizionalità più strettamente collegati agli impegni dell'intervento SRA 30, definiti "impegni pertinenti di condizionalità", sono indicati nella tabella dell'allegato A al Bando dell'intervento SRA 30.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPR al quale si rimanda. Il manuale è consultabile all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/condizionalita-1>.

All'interno delle check list dei controlli in loco (Allegato 1 alla presente Scheda) sono riportati i controlli previsti in caso di impegni pertinenti di condizionalità.

A partire dal 2025, il controllo sul rispetto di alcuni impegni di Condizionalità verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). Pertanto, anche la verifica del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità relativi agli interventi SRA verrà controllata tramite AMS.

Nella fattispecie, gli impegni pertinenti di condizionalità che verranno controllati tramite AMS sono i seguenti: BCAA1: Mantenimento a livello Nazionale del rapporto tra seminativi e prati permanenti – monitoraggio della conversione in altri usi;

BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

BCAA 9: Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Gli impegni pertinenti di condizionalità relativi alla SRA30, il cui mancato rispetto si configura come un mancato rispetto della condizione di ammissibilità, sono i seguenti: CGO 9 – CGO10 – CGO 11; essi sono verificati recependo gli esiti dei controlli ufficiali svolti dalla competente Autorità sanitaria regionale.

5.2 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto della condizionalità sociale, descritto nella tabella riportata nell'Allegato A del Bando, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

Le non conformità rilevate durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, vanno considerate ai fini del calcolo del premio di tutti gli interventi SRA, TRLOM e SRB01 a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115, a cui si applica la condizionalità sociale secondo le modalità definite nei seguenti decreti:

- DM n. 664304/2022 del 28 dicembre 2022 - Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116;
- DM n. 337220/2023 28 giugno 2023 - Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23A04517)
- DM del 31 gennaio 2024 - Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

5.3 Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi al benessere animale (RM BA)

Il punto 2 dell'Allegato A del Bando dell'intervento SRA 30, cui si rimanda, elenca dettagliatamente gli obblighi e i requisiti minimi relativi al "*Benessere animale*", il cui rispetto, unitamente a tutti gli impegni dell'intervento SRA 30, è condizione per percepire interamente il premio.

Ai fini delle verifiche del rispetto di tali impegni, in sede di controllo in loco, i funzionari dovranno avvalersi delle apposite check list predisposte da OPR e allegate al presente manuale.

5.4 Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione prevede lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

Tutti gli ettari ammissibili, quindi, devono essere mantenuti in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione con alcuni interventi agronomici annuali che gli agricoltori si impegnano ad effettuare nel momento in cui

presentano la domanda di contributo; in questo stesso momento essi devono anche indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) quale tipo di intervento si impegnano a realizzare tra quelli previsti per il tipo di superficie agricola dichiarato.

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili:

- Pratica ordinaria

La pratica ordinaria è l'unica prevista per i terreni seminabili ed è intesa comunque come una delle pratiche consuete utilizzate dagli agricoltori sui terreni seminabili.

L'attività di mantenimento delle superfici seminabili svolta attraverso la pratica ordinaria deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantiscano la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, mantenendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

La pratica ordinaria si può sostanzialmente identificare con le normali pratiche di preparazione del letto di semina nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina o altrimenti ad una aratura, una lavorazione leggera con erpici o ripuntatori, uno sfalcio o un passaggio con la trincia etc.

Nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina il produttore ha anche l'obbligo di dichiarare quale tipo di preparazione del letto di semina intende adottare tra i seguenti (Circolare del fascicolo aziendale n. 0067143 del 12/09/2023):

1. tradizionale, inteso come aratura e successivo affinamento;
2. su sodo (semina su terreno sodo con seminatrici apposite);
3. "minimum tillage" (lavorazione minima generalmente superficiale);
4. pratiche equivalenti.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri;
- b. Pascolamento con animali di terzi;
- c. Sfalcio manuale;
- d. Sfalcio meccanizzato;
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo;
- f. Pascolamento e sfalcio;
- g. Nessuna pratica;
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento di 60 giorni, anche non continuativi (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato);
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare in azienda la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, registro aziendale, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.). Se a seguito di controlli, sia amministrativi sia in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

6 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

Per le domande selezionate nel campione per il controllo in loco, sulla base dei dati rilevati e delle verifiche effettuate in loco e dei controlli automatici svolti da Sis.Co, viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con la determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

L'esito dei procedimenti di saldo e di controllo è consultabile in Sis.Co.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

Oltre ai controlli inseriti nella Check list allegata al presente manuale, il funzionario controllore dovrà verificare che il punteggio ClassyFarm sia raggiunto o mantenuto e che tutti gli item cogenti relativi alla normativa di riferimento abbiano ottenuto una valutazione almeno sufficiente (la verifica degli item cogenti deve essere effettuata sia verificando gli item presenti nelle CL ClassyFarm sia consultando le NC desunte dai controlli ufficiali relativi all'anno di domanda – 1° gennaio-31 dicembre). Il punteggio è calcolato solo dopo il caricamento delle check list finali in ClassyFarm, quindi solo dopo il controllo in loco. Pertanto, durante il controllo in loco, l'istruttore effettua la verifica di coerenza con quanto visto in loco e quanto caricato in ClassyFarm.

7 ISTRUTTORIA DI SALDO

L'istruttoria di saldo riguarda l'universo di domande che non rientrano nel campione dei controlli in loco.

In tale fase vengono svolti da Sis.Co. controlli automatici il cui esito determina il saldo da erogare a ciascun beneficiario.

Si elencano di seguito le principali verifiche svolte in fase di saldo:

- demarcazione con premio ECOSHEMA 1 livello 2: gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 NON possono beneficiare del premio ECOSHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA". Viceversa, è possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSHEMA 1 livello 2 purché le UBA appartengano a specie diverse oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso;
- verifica dei massimali di premio;
- verifica delle Unità bestiame (UBA) minime;
- verifica del mantenimento dei codici allevamento attivi (in BDN/fascicolo dal 1° gennaio al 31 dicembre anno domanda) in Lombardia per bovini e/o suini;
- verifica della assenza di quesiti o item cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente;
- verifica dell'effettivo caricamento della checklist di autocontrollo in ClassyFarm entro il 31 dicembre anno di domanda;
- verifica del raggiungimento e/o mantenimento del punteggio ClassyFarm a seconda della fascia di ingresso prevista dal Bando di Intervento.

8 ESITI DEI CONTROLLI

Qualora, durante i controlli di cui al presente Manuale, siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) gli ODD procedono all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni amministrative secondo le modalità previste nel Manuale "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità", cui si rimanda.

Dopo la chiusura del procedimento di Istruttoria di controllo in SISCO e prima della sua validazione, copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate e del Report del Procedimento istruttorio dovranno essere trasmesse via PEC al beneficiario.

Qualora, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si rendesse necessario procedere al recupero di somme indebitamente percepite per la medesima domanda, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo, maggiorato, se del caso, degli interessi legali maturati.

Gli ODD dovranno avviare la prevista procedura in Registro Debitori e il Provvedimento Provvisorio dovrà essere trasmesso via PEC unitamente al Report Istruttorio sopra detto, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e avvio procedimento di decadenza.

8.1 Riesame

Ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n.241/90 entro il termine di 15 (quindici) giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di esiti istruttori e avvio, ove previsto, del procedimento di decadenza con relativi allegati, i Beneficiari hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Qualora i Beneficiari abbiano presentato osservazioni, l'OD procederà con l'apertura in SISCO dell'istruttoria di revisione.

Nel caso di non accoglimento delle memorie presentate, l'OD, senza apportare modifiche all'istruttoria, darà motivazione nel campo note del procedimento in SISCO del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal Beneficiario e conferma degli esiti istruttori già comunicati, e procederà alla validazione definitiva dell'istruttoria SISCO.

Contestualmente, motivando il non accoglimento nell'apposito campo del procedimento nel Registro Debitori, confermerà in via definitiva il/i Provvedimento/i di recupero.

Nel caso di accoglimento delle memorie invece l'ODD procederà con le verifiche/modifiche conseguenti nel procedimento SISCO, dando indicazione nel campo note dell'esito istruttorio a seguito del riesame, e validando in via definitiva l'Istruttoria SISCO.

Contestualmente, sulla base degli esiti dell'istruttoria di revisione, procederà alla revisione del provvedimento di decadenza e alla sua chiusura definitiva nel Registro Debitori.

Se il richiedente non si avvale nei termini previsti della possibilità di esercitare il diritto di cui sopra, l'ODD provvede successivamente alla scadenza alla validazione definitiva in SISCO dell'istruttoria e alla chiusura definitiva del Provvedimento in Registro Debitori.

Successivamente alla chiusura definitiva della Istruttoria SISCO e del Provvedimento di recupero, in tutti i casi sopra detti, il Report Istruttorio e il Provvedimento di recupero definitivo dovranno essere trasmessi unitamente via PEC, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e trasmissione Provvedimento di decadenza definitivi.

Per una disciplina di dettaglio del Registro Debitori si rinvia al "Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori" consultabile all'indirizzo <https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/contabilizzazione-pagamenti/nuovo-manuale-di-contabilita-opr-1>.

8.2 Sanzioni amministrative

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA), così come stabilito con D.D.S. n. 845 del 01/12/2021.

La procedura che l'Organismo Delegato² deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa;
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla DGA, e per conoscenza all'OPR, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3³ della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle Misure finanziate dal FEASR tra le quali rientrano gli Interventi oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Per importi indebitamente percepiti superiori a euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

9 DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO E DOMANDE DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte.

Le domande possono essere **modificate o ritirate in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno campagna.**

Le domande di **ritiro totale possono essere presentate in qualunque momento** attraverso il portale Sis.CO.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

² AFCEP/Provincia di Sondrio quali organismi delegati dalla DG Agricoltura.

³ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, **le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificare, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.**

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (**Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione**) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il 15 ottobre 2026.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. L'istruttoria di autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione è rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura per le domande di sostegno e dall'Organismo pagatore per le domande di pagamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento, che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

10 NORMATIVA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 1998/58/CE del 20/07/1998** "Protezione degli animali negli allevamenti";
- **Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e ss.mm.ii.**
- **Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e ss.mm.ii.**
- **Direttiva 2008/119/CE del 18/12/2008** "Norme minime per la protezione dei vitelli";
- **Direttiva 2008/120/CE del 18/12/2008** "Norme minime per la protezione dei suini";
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290** del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- **Regolamento (UE) 2017/625** del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013;

- **Regolamento (UE) 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/126** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/128** della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172** della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173** della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) 2024/1468** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- **Regolamento (UE) 2025/2649** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni
- **Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022** che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- **DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022** "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)" e ss.mm.ii.;
- **DGR n. 6392 del 29 giugno 2026** avente ad oggetto "*PAC 2023-2027 – Regime di Condizionalità per l'anno 2026: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) n. 1306/2013*";
- **D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087** recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- **D.M. del 07 marzo 2023** - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R)
- **D.lgs. 26/03/2001 - n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- **D.lgs. del 2011 - n. 159** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. ii, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis;
- **D.lgs. del 07/07/2011 - n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- **D.lgs. del 07/07/2011 - n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";

- **D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.** “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- **D.lgs. del 08/06/2022 - n. 18368** “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;
- **D. Lgs.17 marzo 2023 – n. 42:** Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **D.lgs. 23 novembre 2023 – n. 188:** Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087:** Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e ss.mm.ii.;
- **DM MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023** “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- **DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023**“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- **DM MASAF n. 410739 del 04 agosto 2023** “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC”
- **DM MASAF n. 177 del 30/07/2024** “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- **DM MASAF del 31 gennaio 2024** “Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- **DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024** “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
- **Legge 07 agosto 1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Legge 01 dicembre 2015, n. 194** - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- **DM N. 0410739 del 04/08/2023** - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

- **CIRCOLARE AGEA N. 57040 del 19.07.24** - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti.
- **CIRCOLARE AGEA N. 21425 del 13.03.25** - Nota di trasmissione - Documento tecnico AMS Campagna 2024 e successive
- **CIRCOLARE AGEA N. 55204 del 09.07.2025** - Procedura di selezione del campione per l'anno di domanda 2025 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità;
- **DM del MASAF n. 292670 del 17 giugno 2026**, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale.

PARTE SPECIFICA

Per quanto concerne gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), Intervento SRA30 – Benessere animale, questi sono riportati e dettagliati nelle schede specifiche:

11 ALLEGATI**11.1 Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco****INTERVENTO SRA 30 – Benessere animale**

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)
SRA30 – Benessere animale
Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:	ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:
CUAA		Ragione Sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	Punteggio iniziale CLASSYFARM	
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento

ID CL ClassyFarm ⁴						
Titolo della Check List						
CODICE ALLEVAMENTO	SPECIE	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	STABULAZIONE			
		CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE
SRA 30_1		Caricamento in ClassyFarm della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando				
SRA 30_2		Caricamento in Repository della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁵				
SRA30_3		Coerenza delle CL ClassyFarm iniziali e finali con la tipologia di stabulazione rilevata in stalla e con l'orientamento produttivo rilevato in stalla e desunto con BDN, come previsto dal bando				

⁴ Va compilata una Checklist di controllo in loco per ogni CL ClassyFarm pertinente alla domanda di contributo oggetto di verifica.
⁵ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

SRA30_3.1 (caso particolare del punto 3)	In caso di compresenza di più orientamenti produttivi o più tipologie di stabulazione che interessano 10 capi o più: presenza della CL ClassyFarm iniziale/finale pertinenti come previste dal bando				
--	--	--	--	--	--

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 30_1	Caricamento in ClassyFarm della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁶	Documentale e di campo	da 01.10 a 31.12 anno N	Verifica che la check list finale sia stata caricata in ClassyFarm entro i termini previsti dal bando
	SRA 30_2	Caricamento in Repository della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁷	Documentale e di campo	da 01.10 a 31.12 anno N	Verifica nel repository di Sis.Co la presenza delle check list e che questa sia caricata nei termini previsti dal bando
	SRA30_3	Coerenza delle CL ClassyFarm iniziali e finali con la tipologia di stabulazione rilevata in stalla e con l'orientamento produttivo rilevato in stalla e desunto con BDN, come previsto dal bando	Di campo	Al momento del controllo	Verifica che la/e CL ClassyFarm siano coerenti con l'orientamento produttivo aziendale/tipologia di stabulazione verificato in azienda e presente in BDN.
	SRA30_3.1 (caso particolare del punto 3)	In caso di compresenza di più orientamenti produttivi o più tipologie di stabulazione che interessano 10 capi o più: presenza della CL ClassyFarm iniziale/finale pertinenti come previste dal bando	Di campo	Al momento del controllo	Verificare che il n. di capi presenti in azienda, allevati in modo differente rispetto alla tipologia di stabulazione/orientamento produttivo prevalenti, siano superiori a 10. Se maggiore di 10 capi verificare la presenza della CL ClassyFarm pertinente.

⁶ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

⁷ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

11.2 Allegato 2 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027****Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)**
Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)**ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO****AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO** _____

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM

CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE / NOTE
Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa: • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicapriini, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.				

11.3 Allegato 3 – Relazione di controllo in loco

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/1173
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di
Clima (SRA)

INTERVENTO SRA 30**CONTROLLO IN LOCO****Parte relativa alla verifica degli impegni***(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2022/1173)***RELAZIONE DI CONTROLLO***(Ai sensi degli art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2022/1173)*

AFCP/Provincia di Sondrio _____

CUAA	P.IVA	RAGIONE SOCIALE

Controllo avviato (primo ingresso in azienda) in data: _____

PEC di preavviso eseguito SI/NO, in data: _____

Persone presenti	Ufficio/struttura/azienda	Qualifica
funzionario _____	_____	_____
funzionario _____	_____	_____

Rappresentante del beneficiario presente al controllo:

Cognome Nome _____
in qualità di: **rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato** (cancellare le voci che non interessano)
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza _____
IN CASO SI DELEGA:
☐ Delega presente ed allegata alla relazione

Terze persone presenti al controllo:

Cognome Nome _____
in qualità di: _____
Firma _____
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data di rilascio: _____ Data scadenza: _____

Cognome Nome _____
in qualità di: _____
Firma _____
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data di rilascio: _____ Data scadenza: _____



DATI RELATIVI ALLA DOMANDA E AL BENEFICIARIO:

Domanda estratta a controllo secondo il criterio di ☐ RISCHIO

☐ RANDOM

Numero domanda sottoposta a controllo _____	
Funzionario istruttore:	_____
CUAA:	_____
P. IVA	_____
RAGIONE SOCIALE:	_____
SEDE LEGALE O DOMICILIO:	Via _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
LOCALITA' DEL CONTROLLO:	_____

Intervento/PLUA	UBA (dichiarate)	Codice allevamento	ID CL ClassyFarm iniziale	Titolo CL ClassyFarm	Specie	Orientamento Produttivo	Tipologia di Stabulazione

VERIFICA DEI SOLI ELEMENTI VERIFICABILI DIRETTAMENTE IN LOCO

☐ ESITO CONTROLLO POSITIVO

Nessuna inadempienza riscontrata (eventuali foto geolocalizzate)

☐ ESITO CONTROLLO NEGATIVO

Riscontrate inadempienze (foto geolocalizzate)

ELENCO DEI DOCUMENTI acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni:

Descrizione Documento	Data acquisizione	Firma del beneficiario	Firma del funzionario controllore
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____

Con la firma si conclude la fase di controllo espedita in loco.

Controllori presenti	Firma
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____

Il sottoscritto _____ prende atto di quanto riscontrato durante il presente controllo in loco svolto ai fini dell'accertamento della verifica impegni sottoscritti con la domanda di adesione all'intervento SRA 30, fatti salvi gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo delegato AFCP/Provincia di Sondrio volti a verificare la correttezza di tutta la documentazione. A conclusione del controllo, il beneficiario riceverà l'esito finale a cui potrà presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento.

Firma del Beneficiario _____

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DEI FUNZIONARI CONTROLLORI E DEL BENEFICIARIO

I campi seguenti vengono compilati nel caso in cui, nel contesto della visita, il controllore o il beneficiario desiderino verbalizzare dichiarazioni o annotazioni utili all'esito del controllo.

Rapporto particolareggiato:

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

Data _____

Firma degli incaricati al controllo _____

Visto del Supervisore (il Supervisore è la figura gerarchicamente superiore a colui che svolge il controllo. Es. se il controllo è svolto da un funzionario, sarà il suo Responsabile, se il controllo è svolto dal Responsabile, sarà il Dirigente)

Eventuali dichiarazioni del beneficiario:

Firma del beneficiario o suo delegato: _____

L'ESITO DEL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO SI COMPILA UNA VOLTA TERMINATE TUTTE LE VERIFICHE, ANCHE QUELLE AVVENUTE IN UFFICIO TRAMITE DOCUMENTAZIONE, REGISTRI E MATERIALE REPERITO DURANTE LA VISITA IN LOCO

Verifica degli impegni:

- ☐ Verifica del rispetto degli impegni effettuata (check list d'intervento, inclusi gli impegni pertinenti di condizionalità)
- ☐ Verifica dei requisiti minimi effettuati (check list RM- BA)

La documentazione allegata al presente verbale (check list controllo impegni con i relativi impegni pertinenti di Condizionalità, check list requisiti minimi (RM BA), check list controllo dichiarazioni sostitutive, ecc.) è parte integrante dello stesso.

SINTESI DEL CONTROLLO SVOLTO⁸**EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI / VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA VISITA IN LOCO:**

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

Data _____

Firma degli incaricati al controllo _____

Visto del Supervisore (il Supervisore è la figura gerarchicamente superiore a colui che svolge il controllo. Es. se il controllo è svolto da un funzionario, sarà il suo Responsabile, se il controllo è svolto dal Responsabile, sarà il Dirigente)

⁸ Questo riquadro viene compilato una volta ultimato il controllo

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 23 luglio 2026 - n. 9998

Approvazione della modulistica unificata e standardizzata in materia di turismo - modelli SCIA per le «Strutture ricettive alberghiere», le «Strutture ricettive extra alberghiere» e le «Strutture ricettive all'aria aperta» a seguito della seduta della conferenza unificata del 18 marzo 2026

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE, ANALISI DATI E PROGETTI STRATEGICI

Visto il d.p.r. n. 160/2010 che individua lo «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato «SUAP») come l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

Visto il decreto-legge n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020, che all'articolo 24 comma 3, sancisce che:

- il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Unificata, accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
- le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese;
- i cittadini e le imprese possono comunque utilizzare i moduli decorsi trenta giorni dai medesimi termini;

Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n. 126/2016 il quale vieta ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo n. 222/2016 che individua le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;

Visto il decreto interministeriale del 26 settembre 2023 recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023;

Dato atto che:

- con decreto 15 luglio 2025 «Nuove specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive. Differimento del termine di attuazione» (GU Serie Generale n. 169 del 23-07-2025) è stata disposta la proroga del termine di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto interministeriale del 26 settembre 2023, stabilendo che il termine per l'attuazione delle specifiche tecniche è di 19 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti inizialmente nel medesimo decreto del 26 settembre 2023) dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operatività del Catalogo del «Sistema Informatico degli Sportelli unici (Catalogo SSU)» e che, pertanto, il termine iniziale del 25 luglio 2025 per l'avvio dell'operatività del Catalogo SSU è differito al 26 febbraio 2026;
- con Avviso 9 febbraio 2026, n. 28598 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Avvio del nuovo Sistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive», è stato precisato che «il 26 febbraio 2026 rappresenta il termine per l'adeguamento tecnico delle piattaforme, ma non costituisce la data di effettivo avvio dell'operatività del nuovo Sistema degli Sportelli Unici (SSU) (...);»;

Considerato che l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, prevede la definizione di una modulistica SUAP unica esemplificata a livello nazionale per l'avvio di attività produttive e che la Conferenza Unificata, nella seduta del 11 maggio 2022, ha sancito l'intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali, concernente l'aggiornamento dell'Agenda

da della semplificazione 2020-2026, quale strumento strategico per attuare gli interventi previsti in materia di semplificazione amministrativa;

Preso atto che nella seduta del 18 marzo 2026, (rep. atti n. 22/ CU -pubblicato in G.U., Serie generale n. 77 del 2 aprile 2026), la Conferenza Unificata ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'Agenda per la semplificazione - Nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, riguardante in particolare la:

- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per strutture ricettive alberghiere;
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per strutture ricettive extra-alberghiere;
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per strutture ricettive all'aria aperta;

Ritenuto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla sopra richiamata intesa del 18 marzo 2026, e ai fini di uniformità su tutto il territorio regionale, si rende necessario l'adozione della relativa modulistica integrata con specifici adattamenti alla Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» così come da allegati, condivisi con le Amministrazioni provinciali, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

- Allegato 1: Modulo «Segnalazione certificata di inizio per strutture ricettive alberghiere»
- Allegato 2: Modulo «Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all'aria aperta» alberghiere
- Allegato 3: Modulo «Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive extra alberghiere»

Ritenuto opportuno indicare in sessanta giorni le tempistiche di recepimento dei moduli di cui agli allegati 1, 2 e 3 sui portali in uso ai SUAP;

Ritenuto opportuno demandare a successivo provvedimento l'approvazione degli schemi dati per digitalizzare i moduli di cui agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente decreto, in conformità alle regole di digitalizzazione dei moduli contenute nelle nuove specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al d.p.r. 160/2010, approvate con il soprarichiamato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, anche al fine dell'attività di popolamento e aggiornamento del suddetto Catalogo SSU;

Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'implementazione dei moduli di cui al presente decreto sui portali in uso ai SUAP, è fatta provvisoriamente salva la modulistica regionale attualmente in vigore e ad oggi disponibile sui relativi portali;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati 1 (Modulo «Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive alberghiere»), 2 (Modulo «Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all'aria aperta») e 3 (Modulo «Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive extra-alberghiere»), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. indicare in sessanta giorni le tempistiche di recepimento dei moduli di cui agli allegati 1, 2 e 3 sui portali in uso ai SUAP;

3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione degli schemi dati per digitalizzare i moduli di cui agli allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, in conformità alle regole di digitalizzazione dei moduli contenute nelle nuove specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al d.p.r. 160/2010 approvate con il soprarichiamato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, anche al fine dell'attività di popolamento e aggiornamento del suddetto Catalogo SSU;

4. di disporre che nelle more dell'implementazione dei moduli di cui al presente decreto sui portali in uso ai SUAP, è fatta provvisoriamente salva la modulistica regionale attualmente in vigore e ad oggi disponibile sui relativi portali;

5. di trasmettere copia del presente atto al Sistema camerale per la pubblicazione sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) per garantirne la massima diffusione;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul portale regionale;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Michele Sebastiano Barca

_____ • _____

ALLEGATO 1

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE¹

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

Campo facoltativo, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
 Piano _____ interno _____
 Comune _____ prov. [] [] C.A.P. [] [] [] [] [] []
 Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
 Codice ISTAT Regione Lombardia: 3
 Codice ISTAT Provincia/Città Metropolitana:
☐ Bergamo: 016 ☐ Brescia: 017 ☐ Como: 013 ☐ Cremona: 019 ☐ Lecco: 097 ☐ Lodi: 098
☐ Mantova: 020 ☐ Milano: 015 ☐ Monza e Brianza: 108 ☐ Pavia: 018 ☐ Sondrio: 014 ☐ Varese: 012

DATI CATASTALI E DATI ISTAT

Campi obbligatori

(dato ricorsivo, prevedere modalità "Aggiungi")

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
 Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati

ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR a titolo indicativo.

Si riportano le tipologie disposte dalla l.r 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e s.m.i.

Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Solo gli appartamenti di cui al precedente periodo sono dotati di servizio autonomo di cucina.

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
	A		A1	Alberghi	A101	Art. 19 comma 1 l.r. 27/2015: Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi.

Esercizi alberghieri	Esercizi alberghieri			camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
		Residenze turistico-alberghiere	A103	Art. 19 comma 2 l.r. 27/2015: Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
		Alberghi diffusi	A108	Art. 19 comma 3 l.r. 27/2015 e s.m.i.: Strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
		Condhotel	A111	Art. 18 comma 4 l.r. 27/2015 Esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. La tipologia interessa solamente esercizi alberghieri esistenti che, a seguito di interventi di riqualificazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001, abbiano i requisiti per una classificazione minima di tre stelle in attuazione del regolamento regionale n. 7/2022.

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura _____ (campo obbligatorio)

sito WEB _____ (campo facoltativo)

Esercizio a carattere (opzioni alternative)

- ☐ Annuale
- ☐ Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)
- dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (opzioni alternative)

- ☐ albergo
- ☐ residenza turistico-alberghiera (RTA)
- ☐ albergo diffuso
- ☐ condhotel (esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdC/SCIA n. _____ del _____) (se selezionato, il campo è a compilazione obbligatoria)

Classificazione dichiarata _____ (campo obbligatorio)

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____.prot. n. _____ all'Ente _____
e la stessa è pienamente conforme allo stato attuale dei luoghi (da compilare solo qualora già in possesso della PA)

2 – VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato: *(campo obbligatorio)*

(selezionare almeno un elemento)

☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"

☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"

☐ **Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____

☐ **Altre variazioni strutturali, non riguardanti la capacità ricettiva, le dotazioni/servizi o la classificazione** *(allegare relazione descrittiva e, solo se riguardanti modifiche ai locali, planimetria aggiornata)*

3 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

Campi obbligatori

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

4 - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE*Campo facoltativo, compilare solo in caso di presenza di rappresentanti**(Dato ricorsivo prevedere la funzionalità "Aggiungi" in caso di ulteriori rappresentanti)*

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____ che ha compilato l'allegato B.

5 - DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

- ☐ Telefono/cellulare del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____
- ☐ Mail ordinaria del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande (*opzioni alternative*)

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
 - ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
 - ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata
 - ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
 - ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona tutelata
 - ☐ Domanda di autorizzazione presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
 - ☐ Domanda di autorizzazione presentata contestualmente alla presente

Piscina (*opzioni alternative*)

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
- ☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m² _____, m² _____
 - ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del _____ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
 - ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA
- ☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m² _____, m² _____
 - ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del _____ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
 - ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA

Centro estetico (*opzioni alternative*)

- ☐ non è dotata di centro estetico
- ☐ è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati

☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente ☐ è dotata di centro estetico aperto al pubblico ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente Centro massaggi di esclusivo benessere <i>(opzioni alternative)</i> ☐ non è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere ☐ è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere riservato agli alloggiati ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente ☐ è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere aperto al pubblico ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente Acconciatore <i>(opzioni alternative)</i> ☐ non è dotata di servizio di acconciatura ☐ è dotata di servizio di acconciatura riservato agli alloggiati ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente ☐ è dotata di servizio di acconciatura aperto al pubblico ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente Palestra o sala con attrezzi da palestra <i>(opzioni alternative)</i> ☐ non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____ ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente Altro ² _____ <i>(dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi")</i> Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti: <i>(dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi")</i> Servizio _____ Soggetto gestore _____ Servizio _____ Soggetto gestore _____ Servizio _____ Soggetto gestore _____

² In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi e devono essere coerenti con quanto disciplinato dalla l.r. 27/2106 e s.m.i.

6 - CAPACITÀ RICETTIVA

Campi obbligatori

Totale complessivo posti letto n. _____

Camere

Totale camere n. _____ per posti letto complessivi in camere n. _____ bagni n. _____

Numero Camere singole		Numero Camere doppie		Numero Camere triple		Numero Camere quaduple		Numero Camere con più di 4 letti		N. Suite	N. Altro	N. Altro
Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno			

Unità abitative

Totale unità abitative dotate di bagno e cucina/angolo cottura n. _____ per posti letto complessivi in unità abitative n. _____

N. unità dello stesso tipo	Tipologia: Monolocali <i>(indicare con una X)</i>	Appartamenti composti da più locali					Bagni privati (n.)	Totale posti letto (n.)
		Tipologia: Appartamenti composti da più locali <i>(indicare con una X)</i>	Camere per il solo pernottamento (n.)	Soggiorno		Cucina in vano separato (sì/no)		
				in vano con pernottamento	in vano separato dal pernottamento			

Unità abitative ad uso residenziale (da compilare solo in caso di condhotel)

(dato ricorsivo, prevedere modalità "Aggiungi")

Numero unità abitative con posti letto n. _____

| | |

Totale unità abitative n. | | | |

Totale superficie unità abitative³ mq | | | |

³ La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale deve essere non superiore al 40% della superficie netta destinata a camere (Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura).

7 - ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza impiantistica e nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (*campo obbligatorio*)
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso (*campo obbligatorio*)
- ☐ Estremi provvedimento comunale riferito all'agibilità dei locali: prot. n. _____ del _____ (*campo facoltativo*)
- di rispettare i disposti della [l.r. 27/2015](#) e s.m.i (*campo obbligatorio*)
- di rispettare i disposti del [regolamento regionale n. 5 del 07/12/2009](#) "Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)" (*campo obbligatorio*)
- per i Condhotel di rispettare i disposti del [regolamento regionale n. 7 del 11/19/2022](#) "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13" (*campo obbligatorio in caso di condhotel*)
- per gli alberghi diffusi di rispettare i disposti del [regolamento regionale n. 15 del 29/12/2022](#) "Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo". (*campo obbligatorio in caso di albergo diffuso*)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: (*campi obbligatori*)

- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁴

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁵ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁶

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

⁴ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁵ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁶ Indicazione eventuale.

☐	Planimetria quotata dei locali che garantisca la corretta verifica delle dichiarazioni inerenti all'attribuzione della classificazione secondo i regolamenti regionali vigenti	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA.
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
✓	Dichiarazione di classificazione della struttura	Sempre in coerenza con gli artt. 20 e 21 della l.r. 27/2015
☐	Relazione e planimetria aggiornata	In caso di modifiche ai locali non comportanti variazioni rispetto alla capacità ricettiva, alle dotazioni/servizi o alla classificazione. Qualora la modifica non incida sui locali, allegare la sola relazione descrittiva

☐ SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione in zona non tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona non tutelata

☐	SCIA somministrazione in esercizio interno a particolari strutture o attività	In caso di somministrazione agli alloggiati e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA per attività di estetista	Se presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA centro massaggi di esclusivo benessere	Se presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA per attività di acconciatura	Se presente nella struttura ricettiva
☐	Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i	Se la piscina è presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA per attività di palestra	Se presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna
☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi

☐ **SCIA CONDIZIONATA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna, la cui collocazione è subordinata al conseguimento di autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004
☐	Domanda di autorizzazione per somministrazione in zona tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona tutelata
☐	Altre domande previste dalla normativa regionale	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][]/[][]/[][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di

della | Società

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁶

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁷ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento

6 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

8 Indicazione eventuale

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
C.F. []
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____,
ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo

dichiara

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁹

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.¹⁰ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla

9 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

_____ • _____

11 Indicazione eventuale.

ALLEGATO 2

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA¹

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ*Campo facoltativo, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa*

Via/piazza _____ n. _____

Piano _____ interno _____

Comune _____ prov. C.A.P.

Stato _____ Telefono fisso / cell. _____

Codice ISTAT Regione Lombardia: 3

Codice ISTAT Provincia/Città Metropolitana:

☐ Bergamo: 016 ☐ Brescia: 017 ☐ Como: 013 ☐ Cremona: 019 ☐ Lecco: 097 ☐ Lodi: 098☐ Mantova: 020 ☐ Milano: 015 ☐ Monza e Brianza: 108 ☐ Pavia: 018 ☐ Sondrio: 014 ☐ Varese: 012**DATI CATASTALI E DATI ISTAT***Campi obbligatori*

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____

Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati ☐ terreni*(dato ricorsivo, prevedere modalità "Aggiungi")*

ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR a titolo indicativo.**NB: Si riportano le tipologie disposte dalla l.r. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e s.m.i.**

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	B1	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	B101	Art 42 comma 4 l.r. 27/2015 strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi.

				Aree di sosta	B103	Art 42 comma 9 l.r. 27/2015: esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
		Villaggi turistici	B2	Villaggi turistici	B201	Art 42 comma 3 l.r. 27/2015: Strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

1 - APERTURA

Il/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva all'aria aperta:

Denominazione commerciale della struttura _____ (campo obbligatorio)

sito WEB _____ (campo facoltativo)

Esercizio a carattere (campi alternativi)

- ☐ Annuale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)
- ☐ Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (opzioni alternative)

- ☐ campeggio
- ☐ villaggio turistico
- ☐ area di sosta

su una superficie di m² _____

Classificazione dichiarata _____ (campo obbligatorio)

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____ prot. n. _____
all'Ente _____
e la stessa è pienamente conforme allo stato attuale dei luoghi (da compilare solo qualora già in possesso della PA)

2 - VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva all'aria aperta, avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato: (campo obbligatorio)

(selezionare almeno un elemento)

- ☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- ☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** Da _____ A _____ come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- ☐ **Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____
- ☐ **Ampliamento superficie** Da m² _____ a m² _____

- ☐ **Altre variazioni strutturale, non riguardanti la capacità ricettiva, le dotazioni/servizi o la classificazione** (allegare relazione descrittiva e, solo se riguardanti modifiche ai locali, planimetria aggiornata)

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ*Campi obbligatori*

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE*Campo facoltativo da compilare solo in caso di presenza di rappresentanti*

Dato ricorsivo prevedere la funzionalità "Aggiungi" in caso di ulteriori rappresentanti)

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____

che ha compilato l'allegato B

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

- ☐ Telefono/cellulare del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____
- ☐ Mail ordinaria del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande (*opzioni alternative*)

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona tutelata
- ☐ Domanda di autorizzazione presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ Domanda di autorizzazione presentata contestualmente alla presente

Piscina (*opzioni alternative*)

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
- ☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m² _____, m² _____
- ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del _____ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
- ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA
- ☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m² _____, m² _____
- ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del _____ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
- ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA

Centro estetico (*opzioni alternative*)

- ☐ non è dotata di centro estetico
- ☐ è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ è dotata di centro estetico aperto al pubblico
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente

Centro massaggi di esclusivo benessere *(opzioni alternative)*

- ☐ non è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere
- ☐ è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere riservato agli alloggiati
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ è dotata di centro massaggi di esclusivo benessere aperto al pubblico
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente

Acconciatore *(opzioni alternative)*

- ☐ non è dotata di servizio di acconciatura
- ☐ è dotata di servizio di acconciatura riservato agli alloggiati
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ è dotata di servizio di acconciatura aperto al pubblico
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente

Palestra o sala con attrezzi da palestra *(opzioni alternative)*

- ☐ non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra
- ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del _____
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente

Altro² _____ *(dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi")*

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti: *(dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi")*

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

CAPACITÀ RICETTIVA

Campi obbligatori

Capacità ricettiva massima n. _____

Piazzole

Piazzole libere n. _____

² In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi e devono essere coerenti con quanto disciplinato dalla l.r. 27/2106 e s.m.i.

Piazzole attrezzate con unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione messe a disposizione dal gestore n. _____

Unità abitative fisse

Totale unità abitative fisse n. _____ per posti letto complessivi n. _____

Tipologia unità abitative

N. unità dello stesso tipo	Tipologia: Monolocali (indicare con una X)	Unità abitative con più locali					Bagni privati (n.)	Totale posti letto (n.)
		Tipologia: Unità abitative composte da più locali (indicare con una X)	Camere per il solo pernottamento (n.)	Soggiorno		Cucina in vano separato (sì/no)		
				in vano con pernottamento	in vano separato dal pernottamento			

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza impiantistica e nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (*campo obbligatorio*)
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso (*campo obbligatorio*)
- ☐ Estremi provvedimento comunale riferito all'agibilità dei locali: prot. n. _____ del ____/____/____ (*campo facoltativo*)
- di rispettare quanto previsto [regolamento regionale n. 3/2018](#) "Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'" e s.m.i. (*campo obbligatorio*)
- per i campeggi e i villaggi turistici di rispettare quanto previsto dall'allegato A del regolamento regionale n. 3/2018 (*campo obbligatorio in caso di campeggi e villaggi turistici*)
- per le aree di sostai di rispettare quanto previsto dall'allegato B del regolamento regionale n. 3/2018 (*campo obbligatorio in caso di aree di sosta*)
- di adempiere agli obblighi della [l.r. 27/2015](#) (*campo obbligatorio*)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: (*campi obbligatori*)

- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

☐ **SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):**

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ **SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):**

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)³

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁴ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento _____⁵

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo _____

³ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁴ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁵ Indicazione eventuale

mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale o in assenza di procura
☐	Planimetria della struttura che garantisca la corretta verifica delle dichiarazioni inerenti all'attribuzione della classificazione secondo il regolamento regionale vigente. <u>N.B. non prevista classificazione per le aree di sosta</u>	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
☒	Dichiarazione di classificazione della struttura <u>N.B. non prevista classificazione per le aree di sosta</u>	Sempre in coerenza con gli artt. 20 e 21 della l.r. 27/2015
☐	Relazione e planimetria aggiornata	In caso di modifiche ai locali non comportanti variazioni rispetto alla capacità ricettiva, alle dotazioni/servizi o alla classificazione. Qualora la modifica non incida sui locali/spazi, allegare la sola relazione descrittiva.

☐ **SCIA UNICA**
ALTRE SEGNALEZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 400 persone o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione in zona non tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona non tutelata
☐	SCIA somministrazione in esercizio interno a particolari strutture o attività	In caso di somministrazione agli alloggiati e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni.
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna
☐	SCIA per attività di estetista	Se presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA centro massaggi di esclusivo benessere	Se presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA per attività di acconciatura	Se presente nella struttura ricettiva
☐	Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i	Se la piscina è presente nella struttura ricettiva

☐	SCIA per attività di palestra	Se presente nella struttura ricettiva
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

☐ **SCIA CONDIZIONATA**
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna, la cui collocazione è subordinata al conseguimento di autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004
☐	Domanda di autorizzazione per somministrazione in zona tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona tutelata

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][]/[][]/[][][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di

della _____ Società _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁶

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁷ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

6 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

Responsabile del trattamento _____⁸

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

⁸ Indicazione eventuale

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

_____ • _____

¹¹ Indicazione eventuale

ALLEGATO 3

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE ¹

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ*Campo facoltativo, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa*

Via/piazza _____ n. _____
 Piano _____ interno _____
 Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][]
 Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
 Codice ISTAT Regione Lombardia: 3
 Codice ISTAT Provincia/Città Metropolitana:
☐ Bergamo: 016 ☐ Brescia: 017 ☐ Como: 013 ☐ Cremona: 019 ☐ Lecco: 097 ☐ Lodi: 098 ☐ Mantova: 020 ☐
 Milano: 015 ☐ Monza e Brianza: 108 ☐ Pavia: 018 ☐ Sondrio: 014 ☐ Varese: 012

DATI CATASTALI E DATI ISTAT*Campi obbligatori**(Dato ricorsivo prevedere la funzionalità "Aggiungi", deve essere compilata in coerenza con la sezione "Capacità ricettiva")*

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
 Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati

ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR a titolo indicativo.

NB: Si riportano le tipologie disposte dalla l.r 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e s.m.i.

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi.

Esercizi extralberghieri complementari	B	Alloggi gestiti in forma imprenditori ale	B4	Locande	B401	Art. 28 l.r. 27/2015: Strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare.
				Foresterie lombarde	B403	Art. 27 l.r. 27/2015: Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e s.m.i..
		Ostelli per la gioventù	B6	Ostelli per la gioventù	B601	Art. 24 l.r. 27/2015: Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.
		Case per ferie	B7	Case per ferie.	B701	Art. 24 l.r. 27/2015: Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. Alle strutture gestite da imprese possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
		Rifugi di montagna	B8	Rifugi alpinistici	B801	Art. 32 comma 1 l.r. 27/2015: strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da tali strade o impianti almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
				Rifugi escursionistici	B803	Art. 32 comma 2 l.r. 27/2015: Strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita.
Alloggi privati in affitto in forma non imprenditoriale	C	Bed and breakfast	C1	Bed and breakfast	C101	Art. 29 l.r. 27/2015: Attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.

1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva extra alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura _____ (campo obbligatorio)

Sito WEB _____ (campo facoltativo)

Esercizio a carattere: *(opzioni alternative)*☐ Annuale☐ Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio *(campi alternativi)*☐ foresteria lombarda☐ locanda☐ bed & breakfast☐ rifugio escursionistico☐ case per ferie☐ rifugio alpinistico☐ ostelli per la gioventù

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____ prot. n. _____

all'Ente _____ e la stessa è pienamente conforme allo stato attuale dei luoghi.

(solo qualora già in possesso della PA)

2 - VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva extra alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____ viene modificata come di seguito indicato: *(campo obbligatorio)*

(selezionare almeno un elemento)☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"☐ **Altre variazioni strutturali non riguardanti la capacità ricettiva, le dotazioni/servizi o la classificazione** (allegare relazione descrittiva e, solo se riguardanti modifiche ai locali, planimetria aggiornata)**DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ***Campi obbligatori*

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

Campo facoltativo da compilare solo in caso di presenza di rappresentanti

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signore/a:

Cognome _____ Nome _____ che ha compilato l'allegato B

(Dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi" in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

- ☐ Telefono/cellulare del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____
- ☐ Mail ordinaria del titolare/gestore della struttura per comunicazione dal sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici (*campo obbligatorio*) _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande (laddove consentita dalla l.r. 27/2015 e con le limitazioni connesse alla tipologia di attività) (opzioni alternative)

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
- ☐ è un B&B che mette a disposizione esclusivamente alimenti confezionati nel rispetto di tempi e temperature di cottura e conservazione per cui non deve essere presentata la Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 non sono necessari i requisiti professionali di cui all'articolo 66 della l.r. 6/2010.

- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati (*per bed & breakfast solo prima colazione*)
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del __/__/____/
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti (*non prevista per bed & breakfast e foresterie lombarde*)
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del __/__/____/
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni (*non prevista per bed & breakfast e foresterie lombarde*)
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del __/__/____/
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata (*non prevista per bed & breakfast e foresterie lombarde*)
- ☐ SCIA presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del __/__/____/
- ☐ SCIA presentata contestualmente alla presente
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona tutelata (*non prevista per bed & breakfast e foresterie lombarde*)
- ☐ Domanda di autorizzazione presentata al SUAP di _____ Prot. n. ____ del __/__/____/
- ☐ Domanda di autorizzazione presentata contestualmente alla presente

Piscina (*opzioni alternative*)

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
- ☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m² _____, m² _____
- ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del __/__/____/ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
- ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA
- ☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m² _____, m² _____
- ☐ Comunicazione già presentata ad ATS _____ Prot. n. ____ del __/__/____/ in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i
- ☐ Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i presentata contestualmente alla presente SCIA
- ☐ Altro: _____

Altro² _____ (*Dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi"*)

CAPACITÀ RICETTIVA TOTALE

- ☐ Unità immobiliare con più locali³ _____ (*Dato ricorsivo, prevedere la funzionalità "Aggiungi"*)

² In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi nel rispetto di quanto previsto e consentito dalla l.r. 27/2015.

³ Compilare una riga per ciascun locale.

SUBALTERNO _____					
Superficie (m ²)	Locali soggiorno n. _____ (m ²)	Camere n. _____ (m ²)	Cucina/angolo cottura n. _____	Servizi igienici n. _____	Posti letto n. _____

☐ Monolocale

SUBALTERNO _____			
Superficie (m ²)	Angolo cottura, soggiorno camera (m ²)	Servizi igienici n. _____	Posti letto n. _____

(campi replicabili e in coerenza con la sezione "Dati catastali")

Totale camere n. _____ per complessivi posti letto n. _____ bagni n. _____

Totale appartamenti n. _____ per complessivi posti letto n. _____ bagni n. _____

Totale camerate n. _____ per complessivi posti letto n. _____ *(solo per ostelli)*

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza impiantistica e nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi *(campo obbligatorio)*
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso relativamente alla tipologia di struttura ricettiva oggetto della segnalazione *(campo obbligatorio)*
- ☐ Estremi provvedimento comunale riferito all'agibilità dei locali: prot. n. _____ del _____ *(campo facoltativo)*
- di rispettare quanto previsto dal regolamento regionale n. 7 del 05/08/2016 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)" *(per tutte le tipologie ad eccezione delle case per ferie)*
- di rispettare, relativamente alle case per ferie, quanto previsto dal regolamento regionale n.14 febbraio 2011, n. 2 "Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)" *(solo per le case per ferie)*
- di rispettare quanto previsto dalla l.r. 27/2015 *(campo obbligatorio)*
- di esporre i contrassegni identificativi laddove richiesti dalla normativa regionale. *(campo obbligatorio tranne che per le case per ferie)*

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: *(campi obbligatori)*

- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

ALTRE DICHIARAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI STRUTTURA RICETTIVA

Il/la sottoscritto/a dichiara, che l'attività, in base ai disposti della [l.r. 27/2015](#), e del [regolamento regionale n. 7/2016](#) è gestita: *(campi alternativi)*

- ☐ in forma imprenditoriale
☐ in forma non imprenditoriale

Solo per case per ferie (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ ospita in prevalenza dipendenti e familiari dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di apposita convenzione
☐ ospita in prevalenza gli associati dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di apposita convenzione

Solo per gli ostelli per la gioventù (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato A

Solo per le foresterie lombarde (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato C

Solo per le locande (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato D

Solo per le locande di nuova costruzione (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato D bis

Solo per i bed & breakfast (campo obbligatorio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che la struttura:

- ☐ rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato E

Solo per i rifugi

Il/la sottoscritto/a dichiara che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell'art.33, commi 3 e 4, della l.r. 27/2015, *(campi alternativi)*

- ☐ aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione riconosciuto ai sensi della DGR n. XI/1736 del 10 giugno 2019: nome dell'istituto _____ data esame _____
☐ avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni: nome impresa _____ sede _____ n. iscrizione INPS _____ periodo di attività _____
☐ di essere in possesso del seguente diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica individuato dalla DGR n. XI/1736 del 10 giugno 2019: Titolo diploma _____ Nome istituto _____ Sede _____ anno di conclusione _____;

- ☐ di essere in possesso del seguente diploma di qualifica di istruzione professionale individuato dalla DGR n. XI/1736 del 10 giugno 2019 unitamente allo svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno: Titolo diploma _____ Nome _____ istituto _____ Sede _____
_____ anno di conclusione _____ Nome rifugio _____ Sede _____
rifugio _____ periodo di attività _____;
- ☐ abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo: numero abilitazione _____ data rilascio _____ nome istituto _____ sede istituto _____;
- ☐ Di essere in possesso del seguente diploma di laurea individuato dalla DGR n. XI/1736 del 10 giugno 2019: Titolo diploma _____ nome istituto _____ Sede _____
_____ anno di conclusione _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura: (*campi obbligatori*)

- rifugio alpinistico rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i e dall'allegato F
- rifugio escursionistico rispetta i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal Regolamento regionale n.7/2016 s.m.i, dall'allegato G ed è accessibile ai portatori di disabilità.

☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁴

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____ Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁵ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

⁴ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁵ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____⁶

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☒	Planimetria quotata dei locali. Come disposto dall'articolo 8 comma 1 lettera b) del r.r. 7/2016 3 la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione è sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestate di ogni vano.	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA (campo obbligatorio – se la medesima planimetria è in possesso della PA richiamarne i dati)
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante

⁶ Indicazione eventuale

☐	Relazione e planimetria aggiornata	In caso di modifiche ai locali non comportanti variazioni rispetto alla capacità ricettiva, alle dotazioni/servizi o alla classificazione. Qualora la modifica non incida sui locali/spazi, allegare la sola relazione descrittiva.
--------------------------	------------------------------------	---

☐ **SCIA UNICA**
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione in zona non tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona non tutelata.
☐	SCIA somministrazione in esercizio interno a particolari strutture o attività	In caso di somministrazione agli alloggiati e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni se consentito dalla normativa regionale.
☐	Comunicazione ad ATS in attuazione della D.G.R. 17 maggio 2006 - n. 8/2552 e s.m.i	Se la piscina è presente nella struttura ricettiva
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna.
☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

☐ **SCIA CONDIZIONATA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna, la cui collocazione è subordinata al conseguimento di autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004.
☐	Domanda di autorizzazione per somministrazione in zona tutelata	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in zona tutelata.

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata).

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di

della | Società

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁷

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____ Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁸ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritto. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

7 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

9 Indicazione eventuale

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a

[illegible]

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____, ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo

dichiara

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

- ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)¹⁰

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	Indirizzo mail/PEC
-----------	--------------------

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.¹¹ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

10 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

12 Indicazione eventuale

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 29 luglio 2026 - n. 10271

(VIA1210-RL) - Istanza per la terebrazione di un nuovo pozzo in comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) per la derivazione e concessione di acque sotterranee ad uso irriguo per impinguamento della Roggia Stanga Marchesa e della Roggia Mancina. Proponente: Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riguardo agli artt. 14, comma 4, 14-ter e 14-quater relativi alla disciplina generale della Conferenza di Servizi;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alla Parte seconda, Titolo III;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- il r.r. 25 marzo 2020, n. 2, relativo alle modalità di attuazione e applicazione della l.r. 5/2010;
- la l.r. 10 luglio 2026, n. 18 (Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale);
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale) e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura regionale;

Richiamato, in particolare, che:

- l'art. 14, comma 4 della l. 241/1990 dispone, per un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;
- il citato art. 27-bis, al comma 7, dispone che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprendendo il provvedimento per la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi relativi alla realizzazione ed esercizio del progetto;
- ai commi 7-quinquies e 7-sexies dell'art. 2 della l.r. 5/2010 si dispone che le autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale sono amministrazioni precedenti nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria e che, per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione, il rappresentante unico è individuato nella dirigente regionale competente per la valutazione di impatto ambientale, come nominata con deliberazione di Giunta regionale XII/5276 del 20 novembre 2025 (XII Provvedimento Organizzativo 2025);
- il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 all'art. 17 della l.r. 18/2026 prevede l'abrogazione della l.r. 5/2010, facendo salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate;

Visti, altresì:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici);
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria-Testo unico della disciplina dei tributi regionali);
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- il r.r. 24 marzo 2006, n. 2, che disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque ad uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua in attuazione della l.r. 26/2003;

- la l.r. 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale-Collegato ordinamentale), con riferimento all'art. 6 relativo alle disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933;
- il decreto dirigenziale n. 18015 del 5 dicembre 2025, concernente l'aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia, per l'anno 2026, a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale XII/6275 dell'8 giugno 2026 (Approvazione del programma di tutela e uso delle acque-PTUA 2025- ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 45 della l.r. 26/2003);
- il decreto del Direttore Generale all'Ambiente e Clima n. 11847 del 3 agosto 2023 (Aggiornamento della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 5/2010 e dell'art. 7, comma 4 del r.r. 2/2020);

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede in Comune di Cremona alla via A. Ponchielli n. 5 (nel seguito il «Proponente»), ha depositato, presso la Direzione Generale Ambiente e Clima della Giunta regionale, istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale e rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 (in atti regionali al prot. T1.0094692 del 3 settembre 2024) per la realizzazione ed esercizio della proposta progettuale denominata «Terebrazione di un nuovo pozzo in Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) per la derivazione e concessione di acque sotterranee ad uso irriguo per impinguamento della roggia Stanga Marchesa e della roggia Mancina»;
- la proposta progettuale è sottoposta a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, essendo compresa tra le tipologie declinate all'Allegato A, lettera b) della l.r. 5/2010 e caratterizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, quale grande derivazione, trattandosi di utilizzo di risorse idriche sotterranee destinate all'adacquamento di superfici a destinazione culturale per una estensione superiore a 500 ettari, per la quale è richiesta una portata media continuativa di 102,00 l/sec e massima di 130,00 l/sec, con volumetria complessivamente derivabile non superiore a 1.617.408 mc, da esercitare, in regime di soccorso idrico, per la copertura dei fabbisogni idrici culturali durante la stagione irrigua, compresa tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni annata agraria, per complessive 183 giornate e durata continuativa della concessione per 40 (quaranta) anni;
- in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, lo studio di impatto ambientale depositato è stato pubblicato, alla procedura codificata VIA 1210-RL, nell'applicativo regionale S.I.L.V.I.A. (<https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/>), unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa depositata dal Proponente anche ad integrazione dell'istanza originaria;
- con nota in atti regionali al prot. T1.0086675 del 17 dicembre 2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e ai fini della assunzione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, alla quale hanno partecipato, nel corso delle sedute tenutesi in data 13 gennaio, 21 maggio e 15 luglio 2026, il Proponente e i soggetti pubblici competenti alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, alla peristrica endoprocedimentale e al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio della proposta progettuale;
- a seguito della pubblicazione di tutta la documentazione progettuale e tecnico-amministrativa depositata nel sito web S.I.L.V.I.A., non sono pervenute all'autorità competente osservazioni da parte del pubblico concernenti la valutazione di impatto ambientale;

Richiamato che, per la realizzazione ed esercizio della proposta progettuale, è risultata necessaria l'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, come attesi da:

- Regione Lombardia relativamente alla pronuncia di compatibilità ambientale, in quanto la proposta progettuale, caratterizzata quale grande derivazione ad uso irriguo dall'art. 6, comma 2, lettera c) del regio decreto 1775/1933,

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

è compresa tra le tipologie declinate all'All. A, lettera b) della l.r. 5/2010;

- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana per il rilascio di nulla osta alla terebrazione del nuovo pozzo e del relativo titolo concessorio per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, in attuazione dell'art. 44, comma 1, lettera h) della l.r. 26/2003 e secondo le modalità applicative previste dal r.r. 2/2006;
- Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, relativamente alla compatibilità urbanistica delle previste realizzazioni progettuali;

Considerato che, ad esito delle attività istruttorie:

- la relazione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale, approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale nella seduta plenaria n. 11 del 9 giugno 2026, pronuncia un giudizio di compatibilità ambientale positivo alle condizioni declinate al paragrafo «8. Condizioni gestionali e ambientali» della stessa, da attuare a cura del Proponente e per le quali dovrà essere avviata apposita verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006;
- la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 15 luglio 2026, non ha rilevato motivazioni ostative alla autorizzazione della proposta progettuale, prendendo atto del giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso dall'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale e dei pareri positivi espressi dall'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, quale autorità concedente e dal Comune di Grumello Cremonese, nonché dei pareri endoprocedimentali resi ai sensi dell'art. 12 del r.r. 2/2006;
- la Conferenza di Servizi decisoria ha quindi espresso determinazione positiva in merito al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale da parte dell'autorità procedente, comprensivo di tutti i titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio della soluzione progettuale, a seguito della avvenuta sottoscrizione del disciplinare di concessione per utilizzo a fini irrigui di acque pubbliche sotterranee, derivate dal pozzo di prevista nuova terebrazione in territorio del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla Conferenza di Servizi;

Acquisito il disciplinare contenente obblighi e condizioni a cui è vincolata la concessione (in atti regionali al prot. T1.2026.0082834 del 27 luglio 2026), sottoscritto dal direttore del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio e dalla dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, con repertorio n. 1023 della raccolta convenzioni e contratti del citato Ufficio Territoriale e registrazione, in data 27 luglio 2026, presso l'Ufficio Territoriale di Cremona dell'Agenzia delle Entrate, al n. 388 della Serie 3;

Verificato che tale disciplinare è congruente con quanto determinato dalla Conferenza di Servizi decisoria e che il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (c.f. 80001990193 e cod. beneficiario 13721) ha provveduto ai pagamenti e depositi di cui all'art. 13 del disciplinare stesso e, in particolare, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 2/2006:

- ha costituito il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione, mediante versamento su conto corrente di Regione Lombardia (IBAN IT44 2030 6909 7901 0000 0300027) per l'importo di € 250,00, come da quietanza n. 49351 del 17 luglio 2026 presso Banca Intesa Sanpaolo;
- ha versato il canone di concessione per utilizzo di acque pubbliche a fini irrigui relativo all'annualità 2026 e per l'importo di € 64,43, con pagamento effettuato a favore di Regione Lombardia (IBAN IT37 F030 6909 7901 0000 0300071), come da quietanza n. 49350 del 17 luglio 2026 presso Banca Intesa Sanpaolo;

Ritenuto, pertanto, di dover accertare in entrata la somma di € 250,00 a valere sul capitolo 3.01000.03.8165 per l'esercizio 2026 e di impegnare contestualmente la stessa somma, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, per la restituzione della stessa al termine dell'utenza e a favore del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (cod. beneficiario 13721);

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Verificato che:

- in relazione all'importo complessivo della concessione e alla natura e composizione del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, non sia da acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83, co. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- la spesa del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- al progetto è assegnato il codice CUP B68B22000120002 acquisito dal proponente; si specifica che per l'accertamento ed impegno della somma a titolo di deposito cauzionale inerente al titolo concessorio non è previsto il CUP;

Dato atto che il presente provvedimento:

- adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, concludendo il procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi nei termini previsti all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 in ordine ai lavori della Conferenza e con esclusione del tempo intercorso tra la conclusione della seduta decisoria della stessa e la sottoscrizione con registrazione del disciplinare di concessione;
- è coerente con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, concorrendo all'Azione 5.1.5.2 «Garantire la compatibilità ambientale dei progetti mediante le valutazioni di impatto ambientale» dell'Obiettivo strategico 5.1.5 «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia);

DECRETA

1. di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria che si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio della proposta progettuale relativa alla «Terebrazione di un nuovo pozzo in Comune di Grumello Cremonese ed Uniti per la derivazione e concessione di acque sotterranee ad uso irriguo per impinguamento della roggia Stanga Marchesa e della Roggia Mancina», come da verbale della seduta conclusiva tenutasi il 15 luglio 2026 che, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, costituisce l'integrante Allegato A al presente provvedimento;

2. che la determinazione riportata al punto precedente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-ter della l. 241/1990, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, ad ogni effetto, i necessari atti di assenso per la realizzazione ed esercizio della proposta progettuale, segnatamente:

- la pronuncia di compatibilità ambientale positiva, alle condizioni declinate al paragrafo «8. Condizioni gestionali e ambientali» della relazione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale, come approvata dalla Commissione istruttoria regionale nella seduta plenaria n. 11 del 9 giugno 2026 e inclusa nell'Allegato A di cui al precedente punto 1;
- il nulla osta alla terebrazione del nuovo pozzo e la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo, rilasciati dall'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, con obblighi e condizioni declinati nell'apposito disciplinare che, in Allegato B, costituiscono anch'essi parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la scadenza della concessione, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità della risorsa idrica, è stabilita per un periodo di anni 40 (quaranta) decorrenti dalla data di emissione del decreto, come definita nel disciplinare di concessione ed è subordinata alla osservanza di condizioni e obblighi previsti dal disciplinare stesso e dalla pronuncia di compatibilità ambientale, la cui efficacia temporale, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, ha durata di cinque anni dalla notifica del presente provvedimento, ferma restando la necessità di successive valutazioni nel caso di modifiche alle impiantistiche o alle relative modalità di gestione;

4. di dare atto che il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio ha provveduto al versamento dell'importo di € 64,43 a favore di Regione Lombardia (IBAN IT37 F030 6909 7901 0000 0300071), quale canone dovuto per l'annata 2026 ai sensi del decreto dirigenziale n. 18015 del 5 dicembre 2025, come

da quietanza n. 49350 del 17 luglio 2026 presso Banca Intesa Sanpaolo;

5. di accertare l'importo di € 250,00 a carico del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (c.f. 80001990193 e cod. beneficiario 13721), imputato al capitolo di entrata 3.01000.03.8165 dell'esercizio finanziario 2026 e attestando la esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione ad uso irriguo di cui al presente provvedimento, versato su conto corrente intestato a Regione Lombardia (IBAN IT44 2030 6909 7901 0000 0300027) come da quietanza n. 49351 del 17 luglio 2026 presso Banca Intesa Sanpaolo;

6. di impegnare l'importo di € 250,00 a favore del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (c.f. 80001990193 e cod. beneficiario 13721) con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell'esercizio finanziario in corso e attestando la esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

7. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;

8. che l'importo del canone annuo, come determinato dal disciplinare di concessione, sarà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente e sarà dovuto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del r.r. 2/2006;

9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. di un estratto del presente provvedimento in quanto comprensivo del rilascio del titolo concessorio come disposto dal c. 6 dell'art. 19 del r.r. 2/2006, dando atto che i relativi allegati citati sono pubblicati sul portale S.I.L.V.I.A. [RIF. VIA1210 - RL], dandone notifica al Proponente, all'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, al Comune di Grumello Cremonese ed Uniti;

10. di dare mandato alla Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - Ufficio Territoriale Regionale Valpadana - per il conseguente aggiornamento del Sistema integrato di polizia idraulica e utenze idriche (SIPIUI) di cui alla d.g.r. X/7568 del 18 dicembre 2017 (Direttive per la presentazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 1775/1933 e del r.r. n. 2/2006 mediante piattaforma informatica SIPIUI) ed per i successivi adempimenti connessi al titolo concessorio;

1. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

2. di dare atto che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica e pubblicazione nel sistema informativo regionale S.I.L.V.I.A.

La dirigente
Francesca Davino